

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 ottobre 1995

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

27. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 agosto 1995 (della regione autonoma della Sardegna).
- Impiego pubblico - Collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento dei propri uffici e di stato giuridico ed economico del relativo personale - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata preventiva richiesta del consenso della regione ricorrente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.**
- (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del 27 maggio 1995).
[Cost., artt. 115, 116 e 119; statuto regione Sardegna artt. 3, lett. a), 6, 7 e 8]
- Pag. 13
42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
- Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione - Previsione della facoltà della provincia di Bolzano di concedere alle emittenti con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, contributi fino al trenta per cento delle ulteriori spese di produzione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige e contributi fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina col parere del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (legge n. 223/1990, dd.-ll. nn. 137/1995 e 254/1995).**
- [Legge provincia di Bolzano 5 luglio 1995, artt. 3, primo comma, lett. c), 6 e 7].
(Cost., artt. 3, 21, 117 e 127; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 11) » 17
43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto 1995 (della regione Liguria).
- Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità - Accollo alle regioni dell'obbligo di garanzia dei debiti delle u.s.s.ll. e delle aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 1994 - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni e violazione della sfera di competenza regionale in materia di spesa sanitaria - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1991 e 355/1993.**
- (D.-L. 30 giugno 1995, n. 261, art. 2).
(Cost., artt. 117, 118 e 119) » 19
44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 1995 (della regione Veneto).
- Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile della potestà di sperimentazione e acquisizione di nuove tecniche da impiegare nello spegnimento degli incendi boschivi e di utilizzazione delle associazioni di volontariato - Previsione di uno specifico finanziamento per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese relative ai vigili del fuoco volontari e comunque per il personale del corpo e della facoltà delle regioni di stipulare convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzazione dei vigili del fuoco, assumendosene l'onere finanziario - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n. 47/1975 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di leale collaborazione per il mancato concerto con le regioni - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988 e 157/1995.**
- (D.-L. 10 luglio 1995, n. 275, artt. 1, secondo e terzo comma, 2, primo comma, e 3).
(Cost., artt. 77, 117 e 118, in relazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15) » 22

- N. 45. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
- Regione - Regione Valle d'Aosta - Atti di rilievo internazionale - Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale in materia (legge n. 49/1987) che attribuiscono alle regioni la semplice possibilità di partecipare alle attività di cooperazione con funzioni esclusivamente propositive e attuative di alcune categorie di interventi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1987.**
- (Legge regione Valle d'Aosta 13 luglio 1995).
- (Statuto regione Valle d'Aosta, art. 31) Pag. 26
- N. 571. Ordinanza del tribunale di Sassari del 21 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
- (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 27
- N. 572. Ordinanza del tribunale di Sassari del 21 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
- (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 29
- N. 573. Ordinanza del tribunale di Sassari del 21 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
- (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 29
- N. 574. Ordinanza del tribunale di Sassari del 16 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
- (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 30
- N. 575. Ordinanza del tribunale di Sassari del 16 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
- (Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6) » 30

N. 576. Ordinanza del tribunale di Sassari del 9 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

Pag. 31

N. 577. Ordinanza del tribunale di Sassari del 13 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6)

» 31

N. 578. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Biella del 15 giugno 1995.

Tributi in genere - Imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili (IN.V.IM. straordinaria) - Criteri automatici di determinazione del valore - Riferimento alle rendite catastali revisionate sulla base del D.M. 20 gennaio 1990 a far data dal 1° gennaio 1992 - Anticipata applicazione (ottobre 1991) di tali nuove rendite a società ed enti, soggetti passivi di detta imposta straordinaria - Lesione del principio di uguaglianza e di quello della capacità contributiva.

(D.-L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

» 32

N. 579. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 30 gennaio 1995.

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Esclusione degli insegnanti che nell'anno scolastico 1981-82 hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della p.i. - Disparità di trattamento rispetto al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero che viene viceversa riconosciuto ai fini della partecipazione ai predetti esami di abilitazione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 3, convertito nella legge 4 luglio 1980, n. 246).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 33

N. 580. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 marzo 1995.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale-trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi del la tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).

(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77)

» 35

N. 581. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 marzo 1995.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).
(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77)

Pag. 37

N. 582. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 marzo 1995.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).
(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77)

» 39

N. 583. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Casale Monferrato del 28 giugno 1995.

Processo civile - Appello avverso sentenza non definitiva - Potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa sino alla definizione del giudizio di appello - Sospensione subordinata all'istanza concorde delle parti anziché all'istanza della parte interessata - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di altre ipotesi di sospensione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(C.P.C., art. 279, quarto comma, seconda parte).
(Cost., artt. 3 e 97)

» 40

N. 584. Ordinanza della pretura di Perugia, sezione distaccata di Todi, del 30 giugno 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Ritenuta efficace delle domande in sanatoria presentate nel vigore dei precedenti decreti-legge - Denunciata mancanza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per la validità della legge di conversione, per essere il decreto-legge privo dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di legalità e di certezza in materia penale - Mancato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme CEE - Omessa tutela dell'ambiente naturale in senso lato.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 1, secondo comma).
(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77)

» 44

N. 585. Ordinanza del pretore di Brindisi del 2 dicembre 1994.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni; scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge; scarichi che superano i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, ed, infine, scarichi privi di autorizzazione - Lamentata depenalizzazione per talune ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991) - Lamentata reiterazione dei decreti-legge, privi dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 32 e 77)

Pag. 47

N. 586. Ordinanza del giudice istruttore presso il tribunale di Forlì del 26 aprile 1995.

Istruzione pubblica - Responsabilità patrimoniale del personale scolastico statale - Surroga della pubblica amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nei giudizi di responsabilità promossi da terzi, con totale esclusione della responsabilità diretta del pubblico dipendente - Ritenuta prevalenza di ipotesi di responsabilità del dipendente scolastico dovuta a culpa in vigilando - Ingiustificata totale deroga al principio della responsabilità diretta del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza n. 24/1992 (recte: n. 64/1992).

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61).

(Cost., art. 28)

» 51

N. 587. Ordinanza del tribunale di Verbania del 23 giugno 1995.

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: arresti domiciliari) - Trasgressione alle prescrizioni imposte - Sostituzione o cumulo con misura coercitiva richiesta dal p.m. - Obbligo della preventiva audizione del difensore del sottoposto alla misura - Omessa previsione - Irragionevolezza rispetto al principio di parità delle parti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 276).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 53

N. 588. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 24 giugno 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).

(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77)

» 57

N. 589. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 17 luglio 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione - Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione (perché non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 61

- N. 590. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 17 luglio 1995.
- Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione - Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione (perché non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.**
- (Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).
 (Cost., art. 3) Pag. 63
- N. 591. Ordinanza del pretore di Caltanissetta del 7 luglio 1995.
- Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata mancata espressa determinazione dei criteri per il calcolo della stessa - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare la «esattezza» dell'ammontare di detta oblazione e delle relative riduzioni in relazione «a situazioni di estremo disagio abitativo» e, in caso di inesatta o dolosa valutazione, assoggettare l'autore dell'abuso alle sanzioni penali previste - Lesione del principio di tassatività della legge penale - Violazione del principio di uguaglianza.**
- (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 64
- N. 592. Ordinanza del pretore di Verona del 27 giugno 1995.
- Processo civile - Competenza del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale mezzo di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esautoramento del Parlamento - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.**
- (D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).
 (Cost., artt. 77 e 97) » 65
- N. 593. Ordinanza della Corte di appello di Bologna dell'8 giugno 1995.
- Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione «a richiesta della parte civile, quando ricorrano giustificati motivi» - Possibilità per il condannato di chiedere, la revoca o la sospensione - Lamentata omessa previsione dell'esecutività *ex lege* delle disposizioni civili e della possibilità di richiesta della sola sospensione della provvisoria esecuzione - Irrazionale disparità di trattamento rispetto alla disciplina del pagamento di una provvisoria ed alla normativa della corrispondente sentenza emessa dal giudice civile (art. 282 del c.p.c.).**
- (C.P.P. 1988, artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 69
- N. 594. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.**
- (C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).
 (Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112) » 71
- N. 595. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 giugno 1995.
- Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.**
- (C.P.P. 1988, art. 485, quinto comma).
 (Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112) » 73

N. 596. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112)

Pag. 74

N. 597. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112)

» 74

N. 598. Ordinanza del pretore di Forlì del 5 giugno 1995.

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112)

» 75

N. 599. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 luglio 1995.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 81, 110, 644 e 629 cpv., del cod. pen.) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 275, terzo comma, e 299, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 12 e 27, secondo comma)

» 75

N. 600. Ordinanza del tribunale di S. Maria Capua Vetere del 13 luglio 1995.

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 81, 110, 644 e 629 cpv., del cod. pen.) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 275, terzo comma, e 299, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 12 e 27, secondo comma)

» 78

N. 601. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 luglio 1995.

Enfiteusi - Affrancazione del fondo - Determinazione del capitale d'affranco - Disciplina - Reviviscenza di norma abrogata per incompatibilità con disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali (sentenze nn. 37/1969, 145/1973 e 406/1988) - Mancata previsione in detta norma dell'adeguamento periodico del canone enfiteutico ai fini della determinazione del capitale d'affranco - Contrasto con il principio della indennizzabilità della privazione del diritto di proprietà.

(C.C., art. 971, ultimo comma).

(Cost., art. 42)

» 79

N. 602. Ordinanza del pretore di Roma del 28 giugno 1995.

Cave e torbiere - Regione Lazio - Attività estrattive lecitamente iniziate in zone successivamente vincolate paesaggisticamente - Previsione, con legge regionale, della liceità della prosecuzione di detta attività e di quella progressa in presenza dei citati presupposti e della richiesta per il nulla osta - Lamentata introduzione di norma che rende lecito un comportamento sanzionato penalmente dalla legge dello Stato - Indebita ingerenza della regione in materia penale.

(Legge regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27, art. 39, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 117) Pag. 82

N. 603. Ordinanza del giudice di pace di Bologna del 24 luglio 1995.

Regione - Regione Emilia Romagna - Sanzioni amministrative - Attribuzione al direttore dell'Azienda trasporti consorziali di Bologna della competenza a ricevere il rapporto relativo a violazioni delle norme che disciplinano il trasporto e ad emanare l'ordinanza-ingiunzione per le relative sanzioni pecuniarie, i cui proventi vengono devoluti alla azienda stessa - Lamentata mancanza nel direttore in questione dei requisiti di imparzialità e terzietà e, viceversa, sussistenza in capo allo stesso dell'interesse al pagamento del massimo della sanzione - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccedenza dai limiti della competenza regionale per l'attribuzione di potestà sanzionatoria a soggetti estranei all'organizzazione regionale.

(Legge regione Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4, 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118) » 84

N. 604. Ordinanza del giudice di pace di Bologna del 17 luglio 1995.

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Esclusione per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni per effetto di decreto-legge - Inidoneità di tale strumento legislativo per modificare la competenza giurisdizionale - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della predeterminazione per legge del giudice naturale - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Lesione del principio del buon andamento degli uffici amministrativi.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 77 e 97) » 88

N. 605. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 ottobre 1994.

Impiego pubblico - Dipendenti I.N.A.I.L. - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine servizio - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimità della p.a.

Impiego pubblico - Computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della indennità di buonuscita - Limitazione al trenta per cento della indennità integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennità di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113) » 90

N. 606. Ordinanza del pretore di Torino del 14 giugno 1995.

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Attribuzione al servizio sanitario di detto Ente degli accertamenti sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del medesimo - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori privati cui lo statuto dei lavoratori garantisce, a tutela del diritto alla salute, l'estraneità al datore di lavoro, del servizio medico di controllo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 473/1989 di inammissibilità di analoga questione, ritenuta dal giudice rimettente non estensibile al presente giudizio.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 24, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 32) » 93

N. 607. Ordinanza del pretore di Brescia del 27 marzo 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo, munito di depuratore, in acque superficiali, privo di autorizzazione - Prevista sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi, ma punite con minor severità e, in particolare, rispetto ad insediamenti produttivi che scarichino in pubbliche fognature senza autorizzazione, condotta punita solo con sanzione amministrativa.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6).

(Cost., art. 3)

Pag. 95

N. 608. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Lecce del 5 aprile 1995.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico civile privo di autorizzazione - Prevista sanzione amministrativa per sopravvenuta depenalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del principio della riserva di legge per la reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente esautoramento del Parlamento.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 96

N. 609. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 13 novembre 1991.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Divieto, prima dell'abrogazione implicita della norma impugnata con legge 30 novembre 1989, n. 398, per chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione, di fruire di altra borsa di studio, anche se per titolo diverso - Incidenza sul diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nonché sull'obbligo dello Stato di rendere effettivo il diritto stesso con borse di studio, assegni ed altre provvidenze.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 74, ultimo comma).

(Cost., art. 34)

» 99

N. 610. Ordinanza del tribunale di Catania del 14 luglio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto in caso di fallimento del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori e loro aventi causa al pagamento dello stesso a carico del fondo di garanzia INPS trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99, stesso decreto per il caso siano state proposte opposizioni e impugnazioni riguardanti il loro credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo - Mancata estensione di detta normativa ai soci di cooperative di produzione e lavoro per il difetto agli stessi della qualità di lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2).

(Cost., art. 3)

» 101

N. 611. Ordinanza del tribunale di Catania del 14 luglio 1995.

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto in caso di fallimento del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori e loro aventi causa al pagamento dello stesso a carico del fondo di garanzia INPS trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99, stesso decreto per il caso siano state proposte opposizioni e impugnazioni riguardanti il loro credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo - Mancata estensione di detta normativa ai soci di cooperative di produzione e lavoro per il difetto agli stessi della qualità di lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2).

(Cost., art. 3)

» 104

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 27

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 agosto 1995
(della regione autonoma della Sardegna)*

Impiego pubblico - Collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio - Lamentata lesione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento dei propri uffici e di stato giuridico ed economico del relativo personale - Violazione del principio di leale collaborazione per la mancata preventiva richiesta del consenso della regione ricorrente - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 229/1989.

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro del 27 maggio 1995).

[Cost., artt. 115, 116 e 119; statuto regione Sardegna artt. 3, lett. a), 6, 7 e 8].

Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della Giunta regionale *pro-tempore* on.le dott. Federico Palomba, giusta deliberazione della Giunta regionale del 18 luglio 1995, n. 32/44, rappresentata e difesa — in virtù di procura a margine del presente atto — dal prof. avv. Sergio Panunzio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Borghese, n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al decreto della Presidenza del Consiglio del Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, del 27 maggio 1995, nella parte in cui con esso è stato disposto il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dell'ing. Antonio Trombetti, dirigente della regione Sardegna; nonché, per quanto possa occorrere, dal conseguente telegramma del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1995, con il quale il suddetto decreto è stato comunicato alla regione Sardegna.

FATTO

La regione autonoma della Sardegna in base all'art. 3, lett. a), dello Statuto speciale (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3), è titolare — com'è noto — di una potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico del relativo personale. In base all'art. 6 del medesimo Statuto la regione è altresì titolare, nella stessa materia, di una potestà amministrativa esclusiva.

L'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale regionale sono stati organicamente disciplinati dalla regione Sardegna con la legge 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni. Di tale personale fa parte attualmente anche l'ing. Antonio Trombetti, con qualifica dirigenziale.

Ciò premesso, è accaduto che con telegramma del 15 giugno 1995, ricevuto il successivo 19 giugno, il segretario generale della Presidenza del Consiglio ha comunicato alla regione che — in applicazione dell'art. 7, secondo comma, del d.-l. 20 giugno 1994, n. 507, convertito in legge 21 ottobre 1994, n. 584 — con d.P.C.M. 27 maggio 1995 l'ing. Antonio Trombetti, dipendente della regione, era stato collocato fuori ruolo presso il Dipartimento servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, per tre anni a partire dal 26 giugno 1995. Preso atto di ciò, con fonogramma del 23 giugno 1995, la regione Sardegna ha comunicato alla Presidenza del Consiglio che, anche in considerazione del fatto che la normativa da quest'ultima invocata attiene ad esigenze di pubblica incolumità, avrebbe autorizzato il proprio dipendente ing. Trombetti a presentarsi a Roma presso il Dipartimento Servizi tecnici nazionali, ma che peraltro considerava il decreto del Presidente del Consiglio lesivo delle proprie competenze e pertanto si riservava di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni. Infine, con nota del 4 luglio 1995, il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla Regione la presa di servizio dell'ing. Trombetti presso il Dipartimento servizi tecnici nazionali a partire dal 26 giugno u.s., ed ha finalmente trasmesso copia del d.P.C.M. 27 maggio 1995.

Il decreto in questione risulta essere stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero del tesoro, visto, fra l'altro: l'art. 58 del t.u. statuto impiegati civili dello Stato (d.P.R. n. 3/1957), che

disciplina presupposti e procedimento per il collocamento fuori ruolo del personale statale; il d.P.R. n. 571/1958, recante norme d'esecuzione del succitato art. 58; la legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo; il d.P.R. n. 106/1993 istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; e l'art. 7, secondo comma, del d.-l. 20 giugno 1994, n. 398, reiterato con d.-l. 8 agosto 1994, n. 507, ed infine convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, contenente misure urgenti in materia di dighe, che in particolare ha disciplinato il collocamento fuori ruolo presso i Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio di cento unità di persone appartenente ad altre amministrazioni.

Con il decreto in questione la Presidenza del Consiglio, avendo ritenuto di dovere provvedere ai sensi della disciplina della succitata legge n. 584/1994, ha individuato delle unità di personale — appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato ed anche di altre amministrazioni — provvisto di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi Tecnici (art. 1), e ne ha disposto il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali per un periodo di tre anni (art. 2). Lo stesso decreto (art. 3) ha infine stabilito che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale di tale personale resta a carico delle Amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 584/1994. Fra le unità di personale individuate dal decreto vi è appunto anche l'ing. Antonio Trombetti, dirigente di ruolo dell'Amministrazione della regione autonoma della Sardegna.

Il suddetto d.P.C.M., nella parte in cui dispone il collocamento fuori ruolo dell'ing. Trombetti presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, è gravemente lesivo delle attribuzioni della regione Sardegna che pertanto lo impugna con il presente ricorso, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. — *Violazione delle competenze costituzionali di cui agli artt. 3, lett. a), e 6 dello Statuto speciale della Sardegna (l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione. Violazione artt. 115 e 116 della Costituzione.*

In base alla Costituzione (art. 115) le regioni sono enti pubblici «autonomi» e non già «dipendenti» dallo Stato, ed alla regione ricorrente la Costituzione (art. 116) garantisce una condizione di particolare autonomia. Tale speciale autonomia è innanzitutto organizzativa, e si è concretizzata, in primo luogo, nella attribuzione alla Regione di competenze legislative ed amministrative di rango esclusivo in materia di ordinamento dei propri uffici e di stato giuridico ed economico del proprio personale (artt. 3, lett. a, e 6 St.).

I dipendenti dell'amministrazione regionale (come l'ing. Trombetti) sono dunque sottoposti esclusivamente al potere organizzativo della stessa Regione, la quale soltanto (e non anche lo Stato, che in materia ha solo un potere di indirizzo e di coordinamento) può adottare provvedimenti modificativi del rapporto di servizio dei propri dipendenti, quali i provvedimenti di «comando», di «distacco», ed anche di «collocamento fuori ruolo» (se ne veda infatti la relativa disciplina stabilita dagli artt. 28 ss. della citata legge della regione Sardegna sull'ordinamento del personale, n. 51/1978).

Non spetta, dunque, al Presidente del Consiglio dei Ministri (né ad alcun'altra autorità statale) il potere di disporre il collocamento fuori ruolo di dipendenti regionali. Trattandosi di un provvedimento che incide sull'organizzazione amministrativa della regione — oltretutto in modo particolarmente rilevante, per il fatto stesso che (a differenza del «comando» e del «distacco») esso determina una vacanza temporanea nel ruolo — il collocamento fuori ruolo, come già si è detto, non può che competere alla stessa Regione, titolare in tale materia di potestà legislative e (per quanto qui soprattutto interessa) amministrative di tipo esclusivo. Il diverso convincimento che ispira l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio appare come il retaggio di una visione «monolitica» dell'amministrazione pubblica, con al vertice il Governo, racchiudente nelle sue strette maglie non solo l'amministrazione statale diretta e le amministrazioni degli enti statali dipendenti o strumentali, ma financo le amministrazioni di enti come le regioni cui la Costituzione garantisce invece un posizione di autonomia.

Certo, per chi accolga una siffatta configurazione non vi è ostacolo a riconoscere al Governo il potere di disporre (autoritativamente ed unilateralmente) del rapporto di servizio dei dipendenti delle regioni, ed addirittura di disporre il collocamento fuori ruolo presso uffici dello Stato. Ma si tratta, com'è ben noto, di una configurazione incompatibile con il disegno pluralista tracciato dalla Costituzione, che affida alle regioni autonomia di valutazione politica degli interessi locali e dei modi di soddisfarli, con propri apparati amministrativi distinti da quelli del Governo e dell'amministrazione centrale. Al riguardo basta richiamare l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte, ed in particolare quanto affermato in proposito nella sentenza n. 229/1989.

Il decreto in questione è dunque sicuramente lesivo delle attribuzioni della Regione ricorrente.

Giova osservare, a questo punto, come il decreto impugnato non possa in alcun modo trovare una giustificazione che valga a superare le esposte censure, neppure cercando di sostenere una sua natura di atto governativo di indirizzo e

coordinamento, come tale costituzionalmente idoneo a condizionare l'esercizio della potestà esclusiva della Regione di organizzazione dei propri uffici e del proprio personale. È sin troppo palese, infatti, che il decreto in questione non può assolutamente configurarsi come un atto di indirizzo nei confronti della Regione ricorrente, stante il suo contenuto assolutamente specifico e puntuale: è infatti lo stesso decreto del Presidente del Consiglio che ha disposto unilateralmente ed esaustivamente il collocamento fuori ruolo del dirigente regionale ing. Trombetti, senza che alla Regione sia residuo alcuno spazio di intervento per dare attuazione al provvedimento statale. Del resto, il decreto del Presidente del Consiglio manca anche dei requisiti formali propri degli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento. E la stessa disposizione legislativa su cui esso è fondato (il già citato art. 7, secondo comma, del decreto legge n. 508/1994) configura il decreto del Presidente del Consiglio come un atto immediatamente dispositivo del collocamento fuori ruolo del personale, e non già come un atto che indirizzi — in modo più o meno stringente e vincolante — a disporre in tal senso anche gli enti diversi dallo Stato ai cui ruoli il personale appartiene: fra i quali enti, invero, le regioni non sono neppure menzionate.

Il rilievo da ultimo formulato induce infine ad osservare come la collocazione fuori ruolo anche del personale regionale è disposta dal decreto in questione non trova neppure fondamento nella disciplina legislativa cui, con esso, la Presidenza del Consiglio afferma di volere dare esecuzione. Infatti il secondo comma dell'art. 7 del d.-l. n. 508/1994 (come convertito e modificato dalla legge n. 584/1994) ha riconosciuto al Presidente del Consiglio il potere di individuare cento unità di personale «appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici», e quindi di disporre il collocamento in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, «anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza». Tale disciplina legislativa risulta essere costituzionalmente corretta e non inficiata da quella visione «monolitica» delle amministrazioni pubbliche che invece reca con sé il decreto impugnato. È chiaro, infatti, che il riferimento contenuto nel secondo comma dell'art. 7 agli «enti pubblici, inclusi quelli economici», non riguarda le regioni, ma riguarda invece i soli enti pubblici «strumentali» (o «dipendenti») dello Stato, fra cui anche quelli «economici». Riguarda, cioè, quegli enti substatali i cui amministrazioni, assieme a quella strettamente statale (dello Stato-Governo) costituiscono realmente nel loro insieme un apparato amministrativo che si configura ancora come unitario, essendo tutte, tali amministrazioni, sottoposte all'indirizzo politico ed amministrativo del Governo (art. 95 Cost.). È quindi perfettamente coerente con tale disegno che per il personale di questi enti substatali (ma non per quello delle regioni) il secondo comma dell'art. 7 del d.-l. n. 507/1994 abbia riconosciuto appunto al Presidente del Consiglio il potere di disporre il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento dei servizi tecnici della Presidenza in base soltanto all'assenso dell'interessato, ma senza l'assenso e neppure la consultazione dell'ente di appartenenza.

Di quanto ora detto si ha del resto una testuale conferma nel successivo art. 8 dello stesso d.-l. n. 507/1994. Tale articolo (che non era contenuto nel precedente d.-l. 20 giugno 1994, n. 398, non convertito e, quindi, reiterato con modifiche ed integrazioni dal successivo d.-l. n. 507/1994) contiene un primo comma (anch'esso modificato in sede di conversione) che recita: «Il comando di personale di cui all'art. 10, comma 5, del d.P.R. 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'art. 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del d.-l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici». Orbene, se si considera che la richiamata disposizione del d.P.R. n. 106/1993 disciplina il comando presso gli uffici del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio del personale «proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici» (secondo una formulazione identica a quella del secondo comma dell'art. 7 del d.-l. n. 507/1994), risulta chiaro che quando il d.-l. n. 507/1994 ha voluto ricomprendere anche le regioni fra gli enti pubblici del cui personale può in varie forme avvalersi la Presidenza del Consiglio per i propri uffici esso lo ha detto espressamente: come appunto ha fatto all'art. 8. Ma lo ha fatto solo in relazione alla disciplina del comando di cui all'art. 8, non anche in relazione alla disciplina del collocamento fuori ruolo di cui al secondo comma dell'art. 7 (dove non si parla affatto di regioni). Il che ha anche una sua logica, in considerazione della maggiore incidenza sulla organizzazione degli uffici regionali che il collocamento fuori ruolo ha, rispetto al comando; ed anche per la maggiore onerosità del primo per l'ente di appartenenza del dipendente a causa della specifica disciplina applicabile nel caso in questione (infatti, mentre il secondo comma dell'art. 7 del d.-l. n. 508/1994 stabilisce che il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, nel caso del comando presso altri enti pubblici — secondo quanto stabilito dall'art. 57, terzo comma, del d.P.R. n. 3/1957 — alla spesa del personale comandato provvede direttamente «l'ente presso cui tale personale va a prestare servizio»).

2. — *Violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze e norme costituzionali già indicate, nonché dei principi costituzionali relativi all'autonomia finanziaria della regione Sardegna: spec. artt. 7-8 dello Statuto speciale (e delle relative norme d'attuazione) ed artt. 116 e 119 Cost.*

Il d.P.C.M. impugnato (art. 3) stabilisce che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del personale di cui all'art. 1 (cioè anche del personale di enti diversi dallo Stato) resta a carico delle amministrazioni di appartenenza. Si tratta di una soluzione che deroga alla disciplina ordinaria del collocamento fuori ruolo, secondo cui le spese per il personale fanno invece carico all'amministrazione e all'ente presso cui esso presta servizio.

Dunque, nel caso in questione, sarà la regione Sardegna che continuerà a retribuire l'ing. Trombetti, anche se esso presta servizio in posizione di fuori ruolo presso l'Amministrazione dello Stato. Ciò determina anche una grave violazione della autonomia finanziaria regionale, garantita dalle norme costituzionali sopra indicate.

Secondo i principi costituzionali (e la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte) alla Regione ricorrente è garantita autonomia finanziaria («una propria finanza», come recita l'art. 7 Statuto) per potere assolvere in modo autonomo alle funzioni sue proprie. Porre a carico della finanza regionale l'organizzazione ed il funzionamento di uffici statali, preposti all'assolvimento di funzioni proprie ed esclusive dello Stato, significa sottrarre alla Regione risorse economiche che sono ad essa attribuite e garantire per l'assolvimento delle proprie funzioni, significa dunque limitare l'esercizio di tali funzioni.

Tale è appunto il caso in questione, in cui col decreto presidenziale impugnato non solo si dispone il collocamento fuori ruolo presso un ufficio statale di un dipendente della Regione, ma per di più si pone a carico della Regione il trattamento economico del dipendente regionale che presta servizio presso lo Stato: cioè si pone a carico della Regione il finanziamento di attività proprie dello Stato.

3. — *Violazione, sotto ulteriore profilo, delle competenze regionali di cui alle norme costituzionali già indicate, anche in relazione al principio di leale collaborazione.*

In via del tutto subordinata si rileva che se anche — in denegata ipotesi — fosse costituzionalmente ammissibile il collocamento fuori ruolo di personale regionale disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione della sua evidente e grave incidenza sulle attribuzioni e competenze regionali comunque la Presidenza del Consiglio non avrebbe potuto disporre il collocamento fuori ruolo dell'ing. Trombetti se non mediante una procedura che avesse visto il consenso, o comunque la partecipazione della Regione ricorrente.

Una procedura, cioè, rispettosa di quel principio di leale collaborazione che — secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte — è un principio essenziale ed implicito nel sistema costituzionale dei rapporti Stato-regioni (onde non necessita neppure di apposite previsioni a livello legislativo).

Nel caso di specie tale principio è stato del tutto ignorato. La Presidenza del Consiglio non solo non ha cercato di raccogliere previamente il consenso della Regione sul provvedimento di collocamento fuori ruolo dell'ing. Trombetti, ma non ha ritenuto necessario neppure chiedere al riguardo il parere della regione. Come già si è detto, la Presidenza del Consiglio ha comunicato alla Regione di avere già disposto il collocamento fuori ruolo con il telegramma del 15 giugno 1995. Cioè glielo ha comunicato a cose fatte: oltre due settimane dopo avere emanato il d.P.C.M. 27 maggio 1995, qui impugnato.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte Costituzionale:

dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri disporre il collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali del dipendente della regione Sardegna ing. Antonio Trombetti;

in subordine, dichiarare che non spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri disporre quanto sopra senza avere previamente attivato una procedura di leale collaborazione con la Regione ricorrente;

e per l'effetto annullare in parte qua l'impugnato d.P.C.M. 27 maggio 1995.

Roma, addì 1° agosto 1995

Prof. avv. Sergio PANUNZIO

N. 42

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 luglio 1995
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione - Previsione della facoltà della provincia di Bolzano di concedere alle emittenti con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, contributi fino al trenta per cento delle ulteriori spese di produzione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige e contributi fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina col parere del comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia (legge n. 223/1990, dd.-ll. nn. 137/1995 e 254/1995).

[Legge provincia di Bolzano 5 luglio 1995, artt. 3, primo comma, lett. c), 6 e 7).

(Cost., artt. 3, 21, 117 e 127; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 5 e 11).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in forza della delibera del Consiglio dei Ministri che si produce, rapporto e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia *ex lege* contro la Provincia autonoma di Bolzano in persona del Presidente della Giunta *pro-tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata dal Consiglio nella seduta del 5 luglio 1995 e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 7 luglio 1995 e recante «norme e provvidenze in materia di radiodiffusione» limitatamente agli artt. 3, 6 e 7.

Nel maggio 1995 il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio provinciale di Bolzano, la legge recante «Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione» in quanto:

a) prevedeva l'emanazione di un regolamento di esecuzione da parte della provincia con disposizioni che esulavano dalle competenze provinciali ed invadevano quelle statali (art. 5);

b) prevedeva la destinazione di particolari spese pubblicitarie e promozionali in contrasto con i principi dettati al riguardo dalla vigente normativa statale (d.-l. n. 137/1995 e d.-l. n. 254/1995), (art. 6);

c) prevedeva agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche e televisive locali per programmi e trasmissioni particolari, nonché per l'acquisizione di notizie d'agenzia e di stampa, (art. 3, 6, 7) non rispettando i principi adottati dagli artt. 23, comma 2 e 16 comma 5, della legge n. 223/1990, che definiscono la natura delle emittenti cui è possibile concedere tali agevolazioni.

Tale rinvio era basato su di un articolato parere negativo del competente Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Il Consiglio provinciale di Bolzano ha riapprovato la suddetta legge, adeguandosi alle censure governative descritte *sub a)* e *sub b)* (la disposizione di cui all'art. 5 è stata eliminata, quella dell'art. 8 è stata modificata nel senso richiesto dal Governo).

Per quanto concerne il rilievo *sub c)* invece la Provincia non ha apportato alcuna modificazione alle disposizioni oggetto di censura.

Le norme oggetto della presente impugnativa prevedono che la Provincia di Bolzano possa concedere alle emittenti con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale, contributi fino al 30% delle ulteriori spese di produzione per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige (art. 6) e contributi fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina (art. 7) col parere del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi (art. 3, comma 1, lettera c).

Per contro la disciplina nazionale (legge 23 agosto 1990, n. 223) dai cui principi la legge regionale non poteva discostarsi, trattandosi di normativa fondamentale di riforme economico-sociali, ammette misure di sostegno della radiodiffusione solo a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito

locale (art. 23, comma 2), la cui natura è specificata dall'art. 16 comma 5, ove essa è caratterizzata essenzialmente «dall'assenza dello scopo di lucro» oltre che dalla configurazione dei titolari che devono essere fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso e che abbiano nello statuto particolari clausole. Inoltre le emittenti c.d. comunitarie devono obbligarsi, per ottenere la relativa concessione, a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50% dell'orario. La loro natura particolare è confermata dal comma 6 dell'art. 23, che esclude la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione a carattere commerciale. È sufficiente confrontare questi due ordini di normative per cogliere il netto distacco esistente e quindi il modo in cui la legge impugnata ha ecceduto rispetto alla competenza della Provincia: è vero che anche l'art. 6 della legge provinciale ammette i contributi solo per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige, ma, a parte la genericità di questo requisito, acutamente stigmatizzato nella relazione di minoranza della cons. dott.ssa Eva Klotz, è chiaro che questa misura finisce con il privilegiare indebitamente le emittenti altoatesine rispetto alle altre locali, favorendole non solo rispetto a quelle delle altre regioni, ma persino estendendo i benefici alle emittenti televisive che non sono indicate come destinatarie della normativa nazionale.

Tale disparità si accentua nell'art. 7 ove la possibilità di ottenere contributi viene maggiorata al 50% e correlata ad una non meglio definita «particolare situazione dell'Alto Adige» nonché alla spesa per la acquisizione di notizie di un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, della cui esistenza lo stesso legislatore provinciale dubita, con la sola accortezza di non porre tali spese a carico dello Stato.

La disposizione è assolutamente contraria alla *ratio* della legge n. 223/1990 ed alla precisa volontà del legislatore nazionale.

Con riferimento a questi due articoli risulta altresì viziata la disposizione dell'art. 3, comma 1, lettera c), ove si fa riferimento al parere che il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi esprime sui provvedimenti che la Provincia assume al fine di disporre agevolazioni a favore di emittenti radiofoniche private locali «che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223».

Essa infatti, pur facendo riferimento alla legge n. 223/1990 e da essa recependo in modo contraddittorio la limitazione alle emittenti radiofoniche, tuttavia riconnette il parere del Comitato ai provvedimenti di agevolazione che la Provincia intende assumere e quindi a quelli sopra censurati previsti negli artt. 6 e 7.

È appena il caso di aggiungere che le norme richiamate non solo violano le norme costituzionali che regolano i rapporti tra la normativa nazionale e quelle degli enti territoriali minori (127, e 117 della Costituzione ed art. 5 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5), ma altresì il canone della parità di trattamento (art. 3) e quello della libera manifestazione del pensiero (art. 21) che, secondo l'insegnamento di codesta Corte, si manifesta nella indefettibile tendenza della normativa verso un pluralismo aperto a tutte o al maggior numero possibile di opinioni; pluralismo che contrasta con qualsiasi disciplina di favore per emittenti caratterizzate per la sola collocazione geografica.

P. Q. M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare la illegittimità costituzionale degli artt. 3, comma primo, lettera c), 6 e 7 della legge Provincia di Bolzano approvata il 5 luglio 1995 e per l'effetto ne voglia disporre l'annullamento.

Roma, addì 20 luglio 1995

Gian Paolo POLIZZI - Avvocato dello Stato

N. 43

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 agosto 1995
(della regione Liguria)*

Sanità pubblica - Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità - Accollo alle regioni dell'obbligo di garanzia dei debiti delle u.s.s.l. e delle aziende ospedaliere fino al 31 dicembre 1994 - Lesione dell'autonomia finanziaria delle regioni e violazione della sfera di competenza regionale in materia di spesa sanitaria - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 283/1991 e 355/1993.

(D.-L. 30 giugno 1995, n. 261, art. 2).

(Cost., artt. 117, 118 e 119).

Ricorso della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Gian Carlo Mori all'uopo autorizzato con delibera G.R. in data 12 luglio 1995 n. 2357, elettivamente domiciliata in Roma, Foro Traiano 1/A presso l'avv. Gian Paolo Zanchini, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Cocchi per procura a margine del presente atto, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore*, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995 n. 261, portante «disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

FATTO

Ai fini di provvedere alla copertura dei debiti di parte corrente delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere per gli anni 1993 e 1994, a seguito della entrata in vigore — a partire dal 1° gennaio 1995 — della nuova organizzazione del S.S.N. ed in conformità alle innovazioni introdotte con il d.-lgs. n. 502/1992, il Governo ha dapprima emanato il d.-l. 1° aprile 1995 n. 100.

Con tale decreto-legge si prevedeva:

all'art. 1 la possibilità per la Cassa DD.PP. di concedere alle regioni mutui per la copertura delle «maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente» per gli anni 1993 e 1994 nei limiti indicati nella tab. A, con onere finanziario a carico dello Stato;

all'art. 2 la possibilità di utilizzare in favore delle gestioni stralco le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggior spesa sanitaria per gli anni 1985-1992, una volta accertata l'estinzione delle relative posizioni debitorie.

Il decreto-legge è stato convertito dal Parlamento.

Il Governo ha, quindi, emanato il decreto-legge 29 aprile 1995 n. 135, avente le medesime finalità.

In tale nuovo decreto-legge assume, peraltro rilievo il solo art. 2, laddove si prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e successive integrazioni dovevano essere tenute separate rispetto a quelle degli anni 1994 e precedenti, reiterando così un principio già proprio del d.lgs. n. 502/1992 e delle conseguenti leggi regionali.

Anche tale decreto-legge non è stato convertito dal Parlamento.

Il Governo ha emanato, quindi, il successivo decreto-legge 30 giugno 1995 n. 261.

L'art. 2 di detto decreto-legge, nel confermare il principio della separazione delle contabilità delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere con riguardo ai periodi fino al 31 dicembre 1994 e dal 1° gennaio 1995, al primo comma, introduce altri due precetti:

a) il primo, in forza del quale le richiamate contabilità relative agli anni precedenti al 1995 «sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni»;

b) un secondo, in base al quale si dispone che, con successivo d.m., vengano stabilite le modalità ed i criteri di finanziamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle U.S.L. e degli ospedali, a mente di quanto previsto dagli artt. 3. e 4 dal d.lgs. n. 552/1992.

In altri termini, con tali disposizioni, mentre si riserva genericamente l'indicazione delle modalità e dei criteri di copertura dei debiti pregressi delle U.S.L. al 31 dicembre 1994, senza indicare neppure sommariamente il soggetto

e/o i soggetti su cui gli stessi dovranno far carico, tout court si accollano tali debiti alle regioni, che devono sopportare integralmente le relative obbligazioni (e cioè per capitali, interessi e spese), creando tra l'altro una nuova e diversa legittimazione passiva delle regioni per dette obbligazioni.

Tale disposizione, nella misura in cui nella sostanza, fa divenire i debiti delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994 debiti delle regioni, senza la specifica previsione di una loro copertura finanziaria e senza indicare la partecipazione dello Stato all'onere per il ripianamento, viola le disposizioni contenute negli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione ed, in particolare, i principi costituzionali che disciplinano l'autonomia finanziaria nelle regioni a statuto ordinario.

Tale disposizione legislativa la regione Liguria impugna in via principale per chiedere che la ecc.ma Corte ne dichiari la illegittimità costituzionale per contrasto con i sopra ricordati parametri costituzionali.

DIRITTO

Contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le norme costituzionali sopra richiamate disciplinano il potere legislativo, il potere amministrativo e la autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario.

In materia di spesa sanitaria, allorché lo Stato ha ritenuto di modificare le norme regolanti il finanziamento dell'attività del Servizio sanitario nazionale rispetto al disegno originario contenuto negli artt. 51 legge n. 833/1978 (che lo prevedeva a totale carico dello Stato) la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte si è espressa con diversi successivi orientamenti.

Infatti, rispetto ad un primo indirizzo (cfr. ad esempio sentenza n. 245/1989) fondato sul principio secondo il quale la parte essenziale della spesa sanitaria non può non gravare sullo Stato perché il diritto alla salute spetta egualmente a tutti i cittadini e va salvaguardato uniformemente su tutto il territorio nazionale (con la conseguenziale illegittimità delle norme che tendessero ad accollare alle Regioni il ripianamento dei debiti delle U.S.L. in caso di insufficienza delle quote del F.S.N.) e rispetto al tentativo del legislatore statale, più volte ribadito, di porre a carico del bilancio delle Regioni l'onere di finanziamento dei debiti delle U.S.L., la Corte - con la decisione n. 283/1991 e mutando parzialmente indirizzo - ha poi ritenuto non irragionevole (né in contrasto con gli artt. 116 - 119 Cost.) che lo Stato ponga a carico delle Regioni una parte del deficit delle U.S.L., non potendo negarsi che alla formazione del deficit concorrano anche decisioni delle regioni e delle province, su cui grava anche il compito di stretti controlli sulle eccedenze di spesa delle U.S.L.

In altri termini, sul presupposto di una corresponsabilizzazione delle Regioni nei meccanismi decisionali regolanti la spesa sanitaria in concorrenza con lo Stato, codesta Corte ha ritenuto che fosse legittimo accollare alle Regioni stesse una parte dell'onere di ripianamento delle posizioni debitorie delle U.S.L. medesime.

Tale orientamento ha fatto sì che il legislatore statale, nell'approvare il d.lgs. n. 502/1992 di riorganizzazione del S.S.N., all'art. 13 si spingesse a disporre addirittura che le Regioni avrebbero dovuto far fronte con finanziamenti propri (non soltanto agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'art. 1 ed a quelli conseguenti all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento di cui all'art. 1, ma anche) ai disavanzi di gestione delle U.S.L. e delle Aziende Ospedaliere, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

Ma codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 355/1993, mentre ha ritenuto legittime le prime disposizioni, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della seconda parte della medesima norma per contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

E ciò in base alle letterali considerazioni che si riportano:

«Ciò che, invece, si pone parzialmente in contrasto con l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni è la disposizione finale del primo comma dell'art. 13, per la quale qualsiasi altro eventuale disavanzo di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è posto in ogni caso a carico delle finanze regionali con immediato e totale esonero di interventi finanziari da parte dello Stato.

È, infatti, ben vero che ai deficit delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere le Regioni possono far fronte, oltreché attraverso una ristrutturazione delle forme e del livello quantitativo e qualitativo dei servizi erogati, mediante il ricorso ai nuovi poteri d'imposizione tributaria previsti dall'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo impugnato ("tasse sanitarie" e variazioni in aumento dei contributi o dei tributi regionali). Ma - pur a non considerare il problema dell'adeguatezza delle nuove risorse reperibili dalle Regioni rispetto all'entità dei disavanzi delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - in mancanza di una disciplina transitoria diretta a permettere un graduale

adeguamento della finanza regionale al nuovo sistema introdotto dalla disposizione esaminata, basato sullo spostamento al livello regionale dell'onere di riequilibrio finanziario del servizio sanitario nazionale, è obiettivo il rischio che l'utilizzazione dei ricordati strumenti tributari sia in gran parte assorbita, soprattutto in una prima fase, dalla copertura dello scarto, presumibilmente elevato, fra i costi delle prestazioni assistenziali ipotizzati, secondo un parametro ottimale, dallo Stato e la situazione di partenza effettivamente esistente nelle unità sanitarie locali. Di modo che, in considerazione della esigenza costituzionale di preservare, insieme all'equilibrio del bilancio statale (art. 81 Cost.), anche l'equilibrio finanziario dei bilanci regionali (art. 119 Cost.) e un accettabile livello qualitativo e quantitativo di prestazioni dirette a soddisfare interessi del singolo cittadino e della collettività costituzionalmente rilevanti (art. 32 Cost.), risulta irragionevole la previsione di un esonero totale e immediato dello Stato dal ripiano degli eventuali disavanzi di gestione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere senza che sia predisposta nel contempo una disciplina che miri a rendere graduale - e quindi controllabile, sotto il profilo delle finanze regionali, e adeguato, sotto il profilo delle prestazioni, - il passaggio verso il nuovo sistema e il funzionamento a regime dello stesso.

Nella specie, la disposizione dell'art. 2 d.-l. n. 261/1995 è per le stesse ragioni ancor più illegittima, in considerazione:

della assoluta genericità di previsione di un decreto ministeriale sui criteri o metodi di ripianamento dei debiti pregressi delle U.S.L. al 31 dicembre 1994, senza neppure l'indicazione dei soggetti che sono tenuti a partecipare a detti oneri;

al contrario, dell'immediato effetto sui bilanci regionali derivante dall'abnorme meccanismo utilizzato nel far divenire i debiti delle U.S.L. e delle aziende ospedaliere compresi nelle gestioni stralcio (e cioè al 31 dicembre 1994) come debiti propri delle Regioni, il cui patrimonio diviene così — in forza della assunzione delle obbligazioni nella loro titolarità — direttamente aggredibile dai debitori delle U.S.L.

E non vi è dubbio che, nonostante l'attenzione e la sottigliezza del meccanismo utilizzato, lo stesso comporti una vulnerazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni, facendo divenire *ex lege* debito delle Regioni stesse un disavanzo accumulato da soggetti terzi.

Ma quelle stesse ragioni che hanno consentito alla Corte di ritenere (sentenza n. 355/1993) costituzionalmente illegittimo, in parte qua, l'art. 13 d.lgs. n. 502/1992 puntualmente sono applicabili all'art. 2 del d.-l. n. 261/1995.

Ciò non senza rilevare che la illegittimità della norma contenuta nell'art. 2 impugnato si porrebbe — ad avviso della Regione ricorrente — non soltanto nella logica transitoria e per i debiti fino al 1994, maturati in vigenza del pregresso schema organizzativo ed istituzionale.

Infatti, pur nella logica della riforma introdotta dal d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nel servizio sanitario si assiste ad un fenomeno di compresenza di poteri decisionali articolati tra Stato e Regioni con gli effetti disegnati dagli artt. 12 e 13 d.lgs. n. 502/1992.

In tale ottica, anche a regime è difficile negare che eventuali fattori di squilibrio finanziario, che non possano essere corretti mediante provvedimenti a livello regionale ed infraregionale, quali ad esempio la strutturale insufficienza del fondo stabilito dallo Stato ex art. 12, possano concorrere a dar luogo a fenomeni di riformazione del deficit.

Di tal che, pure dopo l'applicazione della riforma *ex d.lgs. n. 502/1992* e successive modifiche e integrazioni, pare alla Regione ricorrente che non possa - questa volta in senso opposto non invocarsi anche a regime il criterio sotteso alla decisione n. 283/1991 di codesta ecc.ma Corte.

Ed ancora per ciò l'art. 2 del d.-l. 261/1995 appare costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

P. Q. M.

Si chiede che l'art. 2 del d.-l. 30 giugno 1995 n. 361 venga dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.

Genova-Roma, addì 20 luglio 1995

Avv. Luigi COCCHI - avv. Gian Paolo ZANCHINI

N. 44

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria l'8 agosto 1995
(della regione Veneto)*

Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile della potestà di sperimentazione e acquisizione di nuove tecniche da impiegare nello spegnimento degli incendi boschivi e di utilizzazione delle associazioni di volontariato - Previsione di uno specifico finanziamento per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese relative ai vigili del fuoco volontari e comunque per il personale del corpo e della facoltà delle regioni di stipulare convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzazione dei vigili del fuoco, assumendosene l'onere finanziario - Lamentata violazione della sfera di competenza regionale in materia di difesa dei boschi dagli incendi (legge n. 47/1975 e d.P.R. n. 616/1977) - Violazione del principio di leale collaborazione per il mancato concerto con le regioni - Abuso dello strumento del decreto-legge per la reiterazione dello stesso, in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 302/1988 e 157/1995.

(D.-L. 10 luglio 1995, n. 275, artt. 1, secondo e terzo comma, 2, primo comma, e 3).

(Cost., artt. 77, 117 e 118, in relazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15).

Ricorso in via principale della regione Veneto, in persona del presidente della Giunta regionale autorizzato con deliberazione della Giunta del 25 luglio 1995, n. 3985 rappresentato e difeso dagli avv. ti Giorgio Berti, Romano Morra e Guido Viola con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo in Roma, via N. Piccolomini, 34 contro il Presidente del consiglio dei Ministri (Avvocatura generale dello Stato), per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 3, d.-l. 10 luglio 1995 n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale.

FATTO

Le disposizioni impugnate costituiscono una sorta di riedizione, sia pure con modifiche e adattamenti, di analoghe norme espresse dal Governo con d.-l. 15 giugno 1994, n. 377 convertiti in legge 8 agosto 1994, n. 497. Contro le disposizioni degli artt. 1, comma 1, di detto decreto-legge la regione Veneto aveva sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione deg artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 69, comma 3, d.p. 24 luglio 1977 n. 616, alla legge 1º marzo 1975 n. 47 (difesa dei boschi dagli incendi), alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 sul riordino delle competenze regionali in materia agricola e istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole), al d.P.R. 15 marzo 1994 n. 197 (regolamento di organizzazione di tale Ministero) e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

La regione protestò allora per l'esclusione di ogni partecipazione al piano di rilevamento degli incendi e alla selezione e impiego degli operatori antincendio. Oltre a questa violazione delle competenze regionali, il precedente decreto dimostrava che la motivazione del finanziamento, e cioè la prevenzione e il fronteggiamento degli incendi, fosse bastata a consentire allo Stato di prescindere dalle competenze regionali e quindi di fatto sottratterle. Il d.P.R. n. 616/1977 aveva già trasferito alle regioni le funzioni relative alla difesa dei boschi dagli incendi, funzioni che apparivano già prefigurate come essenzialmente regionali o da svolgersi in collaborazione con le regioni nella legge n. 47/1975. Tali competenze, ricavate dalle disposizioni ora dette, ma anche dall'art. 1 della legge n. 491/1993, apparivano negate dal decreto-legge del 1994 anche sotto il profilo del principio della cooperazione doverosa con le regioni, già di per se stesse investite del compito di costituire servizi boschivi antincendio.

Invece di dare luogo a strutture d'intesa, appunto doverosa, con le regioni, il decreto-legge del 1994 aveva concentrato nel Ministero delle risorse agricole l'imputazione di tutte le attività in materia, e utilizzato le Regioni solo come sede territoriale o come ubicazione dei servizi antincendio. Ciò contrastava anche con la competenza regionale di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 47/1975: invero, sia i servizi di volontariato sia l'utilizzazione delle opere sono di competenza regionale, mentre la competenza dello Stato è limitata al servizio aereo e all'impiego dei vigili del fuoco. Le regioni poi erano state estraniare [art. 1, comma 2, lett. c)] del 1994) dal piano di rilevamento degli incendi formato attraverso l'intesa fra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente. Ma anche la selezione e l'impiego degli

operatori antincendi e il collegamento, stabilito dal decreto-legge, tra il piano di rilevamento degli incendi e la disciplina dei parchi e riserve ambientali di pregio naturalistico e culturale (materia pure questa di competenza regionale), vedevano completamente allontanate le Regioni.

In pratica, allora, il pretesto dell'urgenza aveva agevolato il Governo nella formulazione di un testo normativo comprendente oggetti diversi, ma tutti raccolti nella luce del potere statale e del finanziamento delle opere, divenuto a sua volta anch'esso mezzo per stravolgere l'assetto dei rapporti tra regione e Stato alla stregua del principio di cooperazione.

Su questo ricorso si pronunziò l'ecc.ma Corte con sent. 8-10 maggio 1995, n. 157: pur confermando l'esclusione dell'illegittimità di interventi statali attinenti a materie di competenza regionale, «allorché essi presentino il carattere della straordinarietà e i relativi finanziamenti risultino aggiuntivi rispetto ai trasferimenti ordinari» (per la notorietà del carattere di eccezionale emergenza assunto dal fenomeno degli incendi e l'esigenza di rendere unitario e non dispersivo l'impulso al potenziamento delle strutture), la sentenza ha ritenuto fondate le censure svolte dalla Regione Veneto in merito al reclutamento di operatori antincendio volontari e alla selezione e all'impiego di tali operatori ad opera del Corpo forestale dello Stato. Ha perciò dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge, in quanto non riserva il potere di impiego degli operatori antincendio volontari alla Regione a cui questi sono stati destinati nel quadro dei piani regionali antincendio. Ugualmente fondata è stata ritenuta la censura relativa alla mancata previsione della cooperazione e dell'intesa fra Stato e Regione per quanto attiene al rapporto fra la lotta agli incendi e la tutela delle aree naturali protette. A tal proposito, anzi, la Corte ha espressamente richiamato all'attenzione del legislatore il fatto che «il problema della lotta agli incendi per la molteplicità di riferimenti normativi, per la pluralità e convergenza di competenze, e soprattutto per la gravità dell'interesse sotteso, esige un'opera legislativa che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti secondo un disegno organico e coordinato, non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione, di repressione dei comportamenti colposi e dolosi, di ripristino dei luoghi, di coinvolgimento della collettività».

In completo dispregio di tale precisa raccomandazione della Corte, il decreto legge impugnato contiene una nuova serie di misure per la lotta agli incendi come intervento ancora una volta straordinario ed urgente, e quindi estemporaneo e non coordinato con l'insieme normativo di prevenzione e di repressione degli atti e dei comportamenti che favoriscono, quando non causano, gli incendi nei boschi.

Oltre all'usa indebito della legislazione d'urgenza, il decreto-legge impugnato presenta altre violazioni della competenza costituzionale della Regione.

DIRITTO

1. — Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 77 Cost. e all'art. 15 legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le disposizioni del decreto-legge impugnato e in particolare quelle degli artt. 1 e 3, per i modi con i quali sono state congegnate e per i loro contenuti, dimostrano l'insussistenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza che consentono il ricorso a questo mezzo di produzione legislativa.

Va subito rilevato che l'uso anomalo e incostituzionale del decreto-legge non può non assumere efficacia legislativa delle competenze regionali, in quanto le Regioni vengono, per il contenuto delle disposizioni del decreto, coinvolte in attività o in prestazioni che, alla stregua della disciplina fondamentale delle loro funzioni, vogliono invece una procedura legislativa parlamentare e quindi «normale».

Nella specie si verifica infatti una insolita situazione: decreti-legge a cadenza annuale, così come appunto nel caso della difesa degli incendi boschivi, realizzano un anomalo collegamento normativo, dimostrando implicitamente che la loro emanazione non è dovuta a situazioni nuove, ma a situazioni prevedibili e prevedute, comunque riproducibili di anno in anno, di stagione in stagione.

Ciò comporta lo stesso effetto della reiterazione dei decreti. Anche se poi convertiti in legge, questi decreti, per il fatto di essere rinnovati di anno in anno, mettono in luce l'inesistenza dei presupposti dell'art. 77, e producono allo stesso tempo un effetto sussultorio nei confronti delle competenze regionali, chiamate di volta in volta a confrontarsi con novità imposte dai singoli decreti-legge.

Nella sentenza n. 302/1988 è stato messo in luce come la Corte ben possa valutare la ricorrenza dei presupposti voluti dall'art. 77 Cost., sia pure nella luce della legittimità costituzionale della successiva legge di conversione. Tuttavia, non si può ricacciare un rilievo che viene spontaneo, quando appunto il decreto-legge cozza con la

competenza regionale per il solo fatto di venir utilizzato annualmente come se fosse divenuto un mezzo ordinario di interferenza delle competenze statali in quelle regionali. Vi è cioè uno speciale effetto del decreto-legge, sotto il profilo dell'inesistenza dei presupposti, che si ripercuote immediatamente sul rapporto Stato-Regione.

In più risalta nella specie la totale sordità del Governo all'ammonimento della Corte espresso appunto nella sentenza n. 157/95, circa la necessità di un'opera legislativa che riconduca a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto evento-intervento.

Orbene, in questa dichiarazione della Corte è implicita la censura in ordine all'invenzione anno per anno di inesistenti presupposti di straordinarietà ed urgenza di fronte ad una compresenza permanente e si direbbe di per sé organica di svariate attribuzioni statali e regionali. Allora il decreto-legge diviene appunto una misura illegittima non solo in rapporto alla legge di conversione ma anche e ancor prima in confronto ad una realtà pratica e normativa che ha sia pure nella prospettiva di eventi calamitosi, una ricorrenza che può ben dirsi naturale o normale. Perciò il difetto dei presupposti della necessità e dell'urgenza colpisce già, di fronte alle competenze regionali e alla loro necessaria tutela, il decreto-legge, prima che questo venga sottoposto al Parlamento e convertito. Naturalmente tale vizio prende ancor maggiore rilievo e pesantezza nel procedimento di conversione.

2. — Violazione degli artt. 117 e 118 Cost. in relazione all'art. 69, comma 3, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla legge 1º marzo 1975, n. 47 (difesa dei boschi dagli incendi), alla legge 4 dicembre 1993, n. 491 (riordino delle competenze regionali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole), al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197 (regolamento di organizzazione di detto Ministero) e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), alla legge 11 agosto 1991, n. 266, artt. 2, 7 e 10 (legge quadro volontariato) e infine agli artt. 9 e 10 d.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 (regolamento relativo alla partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile).

Le disposizioni impugnate sono in realtà elusive dei precetti ricavati dalla sentenza n. 157/1995 dall'insieme delle disposizioni concernenti le competenze in materia di prevenzione e fronteggiamento degli incendi boschivi, di protezione civile, di volontariato.

La sentenza della Corte ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, d.l. n. 377/1994, in quanto non riservava il potere di impiego degli operatori antincendio volontari alla Regione cui questi sono destinati, nel quadro dei piani regionali ed interregionali antincendio. Ebbene, il nuovo decreto (art. 1, comma 3) ricade nello stesso vizio rilevato e condannato nella sentenza della Corte. Infatti, tale disposizione attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile non solo la sperimentazione e l'acquisizione di nuove tecniche da impiegare per lo spegnimento degli incendi boschivi, ma anche l'utilizzazione delle associazioni di volontariato. Che ciò avvenga a dispetto delle competenze regionali e con completa disattenzione ai piani regionali, risulta non solo dalla ovvia circostanza che questi non sono neppure nominati, ma anche dal fatto che la spesa e il finanziamento sono riservati all'organo statale. Si tratta di un caso in cui, attraverso il finanziamento, si definisce anche il confine della competenza. Questo confine è definito a favore dello Stato, in dispregio appunto di quanto affermato e deciso dalla sentenza n. 157/1995 della Corte. Le associazioni di volontariato possono partecipare al servizio antincendi nei limiti del territorio in cui sono radicate ed è questo radicamento che, come appare anche negli artt. 9 e 10 del d.P.R. 613/1994, richiama la competenza regionale. Tale competenza dunque deve ritenersi ancora una volta violata.

Ugualmente dicasi quanto all'acquisizione di nuove tecniche di spegnimento, che non appartengono in via esclusiva al Dipartimento per la protezione civile all'infuori delle tecniche relative all'impiego dei mezzi aerei: anche a questo riguardo, infatti, è facile rilevare che, mediante il finanziamento, si è affermata una competenza dello Stato, e ciò in modo esclusivo, dal momento che non si è fatta salva la competenza concorrente della Regione. Anche nell'invenzione di nuove tecniche non si può infatti prescindere dalla collaborazione tra Stato e Regione, dal momento che proprio il piano regionale relativo alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi non può non comprendere la sperimentazione e l'acquisizione di nuove tecniche. L'art. 69, comma 3, d.P.R. n. 616/1977 mette in chiara evidenza l'appartenenza alle Regioni dell'organizzazione dei servizi antincendi, dove è implicita l'adozione di tecniche appropriate. Anche a questo proposito vale la separazione rispetto all'organizzazione e alla gestione del servizio aereo, il quale pure peraltro richiede l'intesa con le Regioni. L'art. 1 del nuovo decreto-legge, adottando la tecnica del finanziamento, finisce con l'assorbire anche le competenze regionali di cui all'art. 69, comma 3 predetto nella competenza governativa, la quale appare così congegnata ancora in modo da escludere non solo le competenze regionali riconosciute dal d.P.R. 616, ma anche l'intesa necessaria con le Regioni, là dove la competenza è rimasta allo Stato.

Quest'ultima competenza riguarda appunto la gestione degli aerei: allora, se il finanziamento annuale che lo Stato fa con i decreti-legge e per quest'anno con quello impugnato, viene esteso ad altri settori della lotta agli incendi boschivi, senza neppure prevedere l'intesa con la Regione cui spetta la competenza in materia, delle due l'una: o lo Stato si appropria di competenze regionali e viola sotto questo profilo l'art. 117 Cost. e le correlative leggi di attuazione, oppure, ammesso che lo Stato possa avvalersi, nella funzione di cui si tratta, di soggetti o corpi od organi propri, esso non può non stabilire mezzi idonei per l'intesa con le Regioni anche sotto il profilo finanziario.

Non si vede infatti, tra l'altro, perché i finanziamenti relativi alla sperimentazione e all'acquisizione di nuove tecniche e alla utilizzazione delle associazioni di volontariato (art. 1, comma 3, decreto-legge impugnato) nonché le contribuzioni per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (specie quando le Regioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con lo Stato, assumendosene le spese, per l'utilizzo del personale relativo) non debbano essere stabiliti anche a favore delle regioni, oltre i normali flussi finanziari di cui le Regioni beneficiano: se lo Stato ritiene di dover finanziare in modo speciale i propri corpi, in materia nella quale la sua competenza quanto meno concorre con quella regionale, vuol dire che neppure l'ordinaria finanza regionale è sufficiente a comprendere questi servizi; ed allora l'obbligo di finanziare le Regioni sarebbe espressione del riconoscimento delle loro competenze. Esiste dunque un latente scoordinamento in questa legislazione di emergenza, che sembra formulata appositamente per attrarre allo Stato delle competenze regionali.

Anche l'art. 3 del decreto-legge appare perciò illegittimo nella sua interezza, giacché, invece che agevolare finanziariamente le Regioni, le punisce ove esse stipulino convenzioni con lo Stato per l'utilizzo del servizio dei vigili del fuoco, addirittura anche quando si tratti dell'utilizzo di vigili del fuoco volontari, cui si riferisce l'art. 2 del decreto stesso.

Sia l'art. 2 che l'art. 3, nella combinazione dei loro disposti, contengono un palese vizio di illegittimità, anche sotto il profilo dell'art. 97 Cost., perché, mentre prevedono uno specifico finanziamento per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per spese relative ai vigili del fuoco volontari e comunque per il personale del Corpo (dove è implicito il riconoscimento che lo spegnimento degli incendi appartenga ai compiti di tale Corpo), stabiliscono poi che le Regioni possano stipulare convenzioni con il Ministero dell'interno per l'utilizzo dei vigili del fuoco, assumendosene l'onere finanziario; come se questo utilizzo non dipendesse dall'esercizio di una competenza regionale e come se lo spegnimento degli incendi dovesse farsi rientrare come normale nella sfera di competenza del Corpo stesso quando si tratta dello Stato, e non fosse più naturale e normale quando la richiesta di intervento proviene dalla Regione.

Tutto ciò, con specifico riferimento agli artt. 1, commi 2 e 3, all'art. 2, comma 1, e all'art. 3 del decreto-legge impugnato, dimostra abbondantemente non solo l'invasione della competenza regionale quanto meno sotto il profilo del sostanziale difetto di intesa Stato-Regione, ma anche il perfetto scoordinamento nella disciplina della materia, che il decreto-legge alimenta contro l'ammonimento della Corte di cui alla sentenza n. 157/1995, contenuto al n. 6 di detta sentenza (esigenza di una legislazione sistematica).

Viene infine naturale pensare che l'aggravamento dello scoordinamento, attraverso l'adozione di disposizioni urgenti di finanziamento articolate per settori e per occasioni di intervento, celi il disegno di ricondurre allo Stato tutto ciò che in materia appartiene alla Regione (in particolare il reclutamento dei volontari e la loro selezione, l'adozione di nuove tecniche per lo spegnimento degli incendi boschivi, l'utilizzo dei vigili del fuoco volontari e l'aggravamento dell'onere per le Regioni quando si tratti dell'utilizzo del Corpo dei vigili del fuoco). La Regione in realtà viene così diminuita nell'utilizzo della propria competenza in materia di incendi boschivi e il centro di imputazione continua a rimanere nel Ministero delle risorse agricole e nel Dipartimento della protezione civile.

Ciò premesso si chiede che l'ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto-legge impugnato, indicate in premessa.

(firme illeggibili)

N. 45

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 agosto 1995
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Regione - Regione Valle d'Aosta - Atti di rilievo internazionale - Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo - Violazione dei principi stabiliti dalla legislazione nazionale in materia (legge n. 49/1987) che attribuiscono alle regioni la semplice possibilità di partecipare alle attività di cooperazione con funzioni esclusivamente propositive e attuative di alcune categorie di interventi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 179/1987.

(Legge regione Valle d'Aosta 13 luglio 1995).

(Statuto regione Valle d'Aosta, art. 31).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Valle d'Aosta, in persona del presidente della Giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale recante «Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo», approvata dal Consiglio della Valle il 5 aprile 1995, riapprovata dal medesimo Consiglio il 13 luglio 1995 e comunicata il 19 luglio, per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in relazione alla legge 26 febbraio 1987 n. 49.

Il 5 aprile 1995 il Consiglio della Valle d'Aosta ha approvato un disegno di legge recante «Nuova disciplina degli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo».

Con nota 6 maggio 1995 del presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, la predetta delibera legislativa è stata rinviata a nuovo esame del Consiglio ai sensi dell'art. 31 dello Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4).

Nella suddetta nota si rilevava che sulla base dell'ordinamento vigente (art. 2 del d.P.R. 22 febbraio 1982 n. 182) e della giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 179 del 20 maggio 1987) spetta all'esclusiva competenza dello Stato «il potere relativo alla determinazione della politica estera» e quindi l'instaurazione e la gestione dei rapporti internazionali. In particolare, in base alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia così come è stato anche confermato con l'art. 7 del d.P.R. 31 marzo 1994.

In materia di cooperazione allo sviluppo, quindi, lo spazio di operatività riservato a regioni e comuni non può eccedere la rigorosa e tassativa delimitazione fissata dalla legge n. 49/1987. La legge 26 febbraio 1987 n. 49 all'art. 2, commi 4 e 5, conferisce alle regioni la facoltà di formulare proposte alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in ordine all'attuazione di una serie di attività di cooperazione espressamente indicate. La realizzazione di tali interventi è subordinata alla stipula di apposite convenzioni di affidamento.

Pertanto l'ente locale può muoversi in detto ambito o eseguendo con proprie strutture pubbliche iniziative ad esso affidate dal Ministero degli esteri o avanzando proposte di attività di cooperazione alla competente Direzione del Ministero degli esteri.

Nella seduta del 13 luglio 1995, il Consiglio della Valle ha riapprovato il testo a maggioranza assoluta, apportandovi modifiche di scarso rilievo e comunque inidonee a superare il motivo del rinvio (all'art. 3, comma 1, è stato inserito l'inciso «previo parere favorevole della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 10 della legge n. 49/1987»).

Il Consiglio dei Ministri, ritenendo che il Consiglio della Valle non si è adeguato ai motivi di rinvio concernenti l'intero impianto della legge, nella seduta del 28 luglio 1995 ha deliberato l'impugnazione del testo legislativo indicato in epigrafe.

Con la sentenza n. 179/1987 la Corte costituzionale, dopo aver ribadito che rientra nell'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato il potere di determinare ed attuare gli indirizzi di politica estera, in senso lato, comprensiva anche della materia socio-economica, ha individuato e deliberato gli ambiti di legittima azione regionale, concernenti l'attività promozionale di cui all'art. 4 d.P.R. n. 616/1977 e gli «atti di mero rilievo internazionale».

In tali ambiti, i cui aspetti contenutistici e funzionali sono definiti ai punti 6 e 7 della predetta sentenza, non può in alcun modo rientrare la «cooperazione allo sviluppo». In questa materia, del tutto estranea a quelle di competenza regionale statutariamente riconosciute, la regione può regolare e disporre una sua attività nei soli limiti previsti dalla legge dello Stato.

La legge n. 49/1987 prevede che le regioni possono partecipare alla attività di cooperazione esclusivamente con funzioni propositive e attuative di alcune categorie di interventi (art. 4, commi 4 e 5).

Il testo regionale impugnato travalica nel suo complesso queste circoscritte forme di azione, che rappresentano al contempo, per le ragioni sopra dette, limiti tassativi ed invalicabili per le competenze legislative e amministrative della regione.

A questo proposito basti rilevare che la delibera legislativa contiene una normazione volta a promuovere una autonoma politica della Valle d'Aosta di cooperazione allo sviluppo. Ciò risulta evidente da una disposizione — chiave del testo normativo — cui si raccorda tutto il sistema, che prevede ed istituisce una programmazione annuale degli interventi della Regione (art. 11).

Per gli esposti motivi si chiede che in accoglimento del presente in ricorso, la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della impugnata delibera legislativa della regione Valle d'Aosta.

Roma, addì 1° agosto 1995

Pier Giorgio FERRI - Avvocato dello Stato

95C1100

N. 571

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Pilichi Pietro*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pilichi Pietro, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cioè in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

OSSERVA

Pilichi Pietro, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 9 ottobre 1993 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere: del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. e 521, primo comma, del c.p.; in località Segasidda-Costa Paloni, agro di Sassari, fino al 9 dicembre 1992; del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v. e 527, primo comma, del c.p.; in località Segasidda-Costa Paloni, agro di Sassari, fino al 9 dicembre 1992.

Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato.

La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilità assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato.

Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi né in ordine alla comunicazione, che è stata tempestivamente data, né alla legittimità dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema Corte ha più volte sancito tale legittimità (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento è necessariamente causa di impossibilità assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., dandosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.

Ciò posto, e passando all'esame della questione di legittimità costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata.

Ciò perché nei confronti di Pilichi Pietro la funzione giurisdizionale non è esercitata e la giustizia non è amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e ciò a tempo indeterminato.

Da ciò consegue, inoltre, in modo irrisolvibile per il giudice, dandosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non è minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilità di esercizio della funzione giurisdizionale.

La norma appare così in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione.

Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati.

In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove è sancito che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... in un tempo ragionevole», diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attività giurisdizionale.

Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.

Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro.

Ciò rende viepiù non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.

P. Q. M.

Visti gli artt. 2, 10 (con riferimento all'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848), 101, 102 e 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria si proceda agli adempimenti di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge citata.

Sassari, addì 21 giugno 1995

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 572

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Pinna Giuseppe*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Pinna Giuseppe, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cioè in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Pinna Giuseppe, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 28 ottobre 1994 del presidente per rispondere del delitto di cui agli artt. 110 del c.p., e 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990.

In Santa Teresa di Gallura il 2 aprile 1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.

95C1155

N. 573

*Ordinanza emessa il 21 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Moni Giampietro ed altro*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Moni Giampietro e Pala Italo Francesco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cioè in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 9 giugno 1993 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere: del delitto di cui agli artt. 110 e 81 c.p.v., 61, n. 2, del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974; del delitto di cui agli artt. 110 e 337 del c.p.; in località Fossadu il 31 dicembre 1992.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome degli imputati.

95C1156

N. 574

*Ordinanza emessa il 16 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Soggiu Salvatore*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Soggiu Salvatore, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Soggiu Salvatore è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 30 marzo 1995 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 c.p.v., 629 e 61, n. 5 e 11 del c.p.; e del delitto di cui all'art. 372 del c.p.

Reati commessi in Alghero fino al 23 aprile 1994.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.

95C1157

N. 575

*Ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Azzu Costanzo*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Azzu Costanzo, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Azzu Costanzo è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 12 aprile 1995 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere: del delitto di cui agli artt. 519, n. 2, e 542, terzo comma, n. 1, del c.p.; del delitto di cui agli artt. 61 n. 11, 81 c.p.v., 519 n. 2 e 542, terzo comma, n. 1, del c.p.

In Sassari fino ad epoca anteriore al 12 maggio 1994.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.

95C1158

N. 576

*Ordinanza emessa il 9 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Spanu Giulio Salvatore Ignazio*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Spanu Giulio Salvatore Ignazio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Spanu Giulio Salvatore Ignazio, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 3 aprile 1995 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere del reato di cui agli artt. 56, 317 e 61 n. 7 del c.p. In Alghero nel settembre-ottobre 1991.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.

95C1159

N. 577

*Ordinanza emessa il 13 giugno 1995 dal tribunale di Sassari
nel procedimento penale a carico di Meloni Pietro Mario*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del diritto inviolabile dell'uomo ad essere giudicato in tempo ragionevole sancito dall'art. 6 legge 4 agosto 1955, n. 848 - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 178/1991.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 2, 10, 101, 102 e 134; legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6).

IL TRIBUNALE

Sentito il difensore di Meloni Pietro Mario, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;

Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilità di comparire, ha eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e ciò in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale;

O S S E R V A

Meloni Pietro Mario, è stato tratto all'odierno dibattimento con decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 3 maggio 1995, per rispondere dei reati di cui agli artt.:

81 e 612, primo e secondo comma, del c.p. In Marina di Sorso il 26 marzo 1995;

81 del c.p., 2, 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895. In Marina di Sorso fino al 26 marzo 1995;

3 della legge n. 110/1975. In Marina di Sorso prima del 26 marzo 1995;
624 e 625, n. 1, del c.p. In Sedini il 9 ottobre 1993;
703 del c.p. In Marina di Sorso il 26 marzo 1995.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 571/1995), salvo il nome dell'imputato.

95C1160

N. 578

*Ordinanza emessa il 15 giugno 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella
sul ricorso proposto da Ferragut Mario, n.q. contro l'ufficio del registro di Biella*

Tributi in genere - Imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M. straordinaria) - Criteri automatici di determinazione del valore - Riferimento alle rendite catastali revisionate sulla base del d.m. 20 gennaio 1990 a far data dal 1° gennaio 1992 - Anticipata applicazione (ottobre 1991) di tali nuove rendite a società ed enti, soggetti passivi di detta imposta straordinaria - Lesione del principio di uguaglianza e di quello della capacità contributiva.

(D.-L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, ottavo comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

La società ricorrente con riferimento alle disposizioni del d.-l. n. 299/1991 concernente INVIM straordinaria sugli immobili posseduti alla data del 31 ottobre 1991 (denuncia n. 416), denuncia la palese incostituzionalità di tale provvedimento in quanto determina una base imponibile differente per quanto concerne i fabbricati rispetto a quella vigente sino al 31 dicembre 1991 negli altri casi in cui l'imposta in oggetto torna astrattamente applicabile e chiede il rimborso delle maggiori imposte pagate ma, a suo dire, non dovute, ricalcolando il valore finale con riferimento ai coefficienti di valutazione e delle rendite catastali in vigore per le alienazioni intervenute sino al 31 dicembre 1991, unitamente agli accessori di legge.

* O S S E R V A

L'eccezione di incostituzionalità non appare manifestamente infondata in quanto il comma ottavo dell'art. 1 del d.-l. n. 299/1991, facendo riferimento all'ammontare delle rendite catastali revisionate in base al disposto del Ministero delle finanze (d.m. 20 gennaio 1990), si riferisce a parametri che in base al d.m. 27 settembre 1991 trovano applicazione solo a decorrere dal 1° gennaio 1992. Ne deriva pertanto una illegittima retroattività della norma fiscale riferita esclusivamente alle società ed enti che si trovano nelle condizioni temporali previste dal d.m. n. 299/1991 citato.

Consegue pertanto un trattamento peggiore che determina a carico di tali soggetti un maggior onere fiscale in contrasto al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 della Costituzione e del principio di proporzionalità rispetto alla capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione stessa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, del d.-l. n. 299/1991;

Sospende il procedimento ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa e di comunicarla al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Biella il 15 giugno 1995.

Il presidente: GRIZI

95C1161

n. 579

Ordinanza emessa il 30 gennaio 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 29 agosto 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Lombardo Domenica contro il Sovrintendente scolastico per le Marche ed altri

Istruzione pubblica - Esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado - Esclusione degli insegnanti che nell'anno scolastico 1981-82 hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della p.i. - Disparità di trattamento rispetto al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero che viene viceversa riconosciuto ai fini della partecipazione ai predetti esami di abilitazione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 3 maggio 1988, n. 140, art. 3, convertito nella legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10064/1989, proposto da Lombardo Domenica, rappresentata e difesa dagli avvocati Gobbi Geffredo V. Messi e presso lo studio del primo elett.te domiciliata in Roma, via M. Cristina n. 8; contro il Sovrintendente scolastico per le Marche e Ministero della pubblica istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti di Amoroso Anna per l'annullamento del provvedimento del predetto sovrintendente prot. n. 1615/C 106 del 29 agosto 1989; *in parte qua* dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimite;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato alla pubblica udienza del 30 gennaio 1995 relatore il consigliere Saverio Corasaniti e udito, l'avv. Gobbi per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente impugna: il decreto del sovrintendente in epigrafe di esclusione dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione scolastica di secondo grado ed artistica, l'ordinanza ministeriale in epigrafe nella parte in cui all'art. 3, primo comma, non prevede la partecipazione alla predetta sessione riservata di esami di insegnanti che, nell'anno scolastico 1981/82 hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione.

Premette in fatto la ricorrente:

che, laureata in lingua francese, ha prestato servizio retribuito, dal 1° ottobre 1981 al 31 maggio 1982, presso il liceo «Jacques Decour» de Paris: in qualità di assistente d'italiano;

che la nomina in servizio era stata decretata dall'Autorità scolastica francese su proposta del Ministero della pubblica istruzione italiano;

che, facendo valere questo servizio, chiedeva di essere ammessa alla sessione riservata degli esami surriferiti indetti con l'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, n. 140;

di aver superato le prove e di essersi collocata al 128° posto della graduatoria nazionale;

che in data 2 settembre 1989 le veniva comunicato l'impugnato decreto del sovrintendente scolastico per le Marche di esclusione dalla sessione riservata degli esami di cui sopra, per mancanza dei requisiti di servizio previsti dall'art. 3, primo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 170/1988.

Deduce in diritto la ricorrente illegittimità derivata per illegittimità dell'art. 3 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, conv. nella legge 4 luglio 1988, n. 246, a fronte degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione;

Il costituito Ministero della pubblica istruzione ha depositato alcuni atti e documenti.

DIRITTO

La ricorrente è stata esclusa dalla partecipazione alla sessione riservata di esami di abilitazione per la classe 34; lingua e letteratura straniera (francese), indetta con ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988, e dall'elenco definitivo degli abilitati.

La medesima — pienamente consapevole che tale situazione è stata determinata dalla circostanza che il servizio reso dalla stessa all'estero presso la scuola francese di cui alla narrativa del fatto non è ricompreso nelle categorie previste dall'art. 3 del d.-l. n. 140/1988, conv., nella legge n. 246/1988 e quindi dall'art. 3, primo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 170 del 20 giugno 1988 — ha sollevato questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 136 della Costituzione della predetta disposizione legislativa nella parte in cui esclude dal citato concorso riservato i supplenti che nell'anno 1981/82 hanno prestato servizio in scuola francese di istruzione secondaria di secondo grado.

La questione appare rilevante e non manifestamente infondata sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione in quanto la censurata disciplina legislativa di cui all'art. 3 del d.-l. n. 140/1988 prevede una irragionevole disparità di trattamento tra insegnanti che si trovano sostanzialmente nelle medesime condizioni oggettive.

Va a tal proposito rimarcato (come pure rilevato dalla ricorrente): che la *ratio* del citato decreto-legge ed in particolare dell'art. 3 dello stesso è quella di favorire, attraverso l'indizione di concorsi riservati, l'immissione in ruolo del personale docente non di ruolo del personale docente non di ruolo con l'obiettivo di eliminare le diverse forme di precariato sopravvissute alla legge n. 270/1982; che il servizio è stato prestato dalla signora Lomardo con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di un accordo culturale, fra l'Italia e la Francia ratificato con legge n. 1177/1952; che lo stesso, ancorché effettuato in scuola straniera, è disciplinato e valutato dal nostro ordinamento scolastico alla stregua del servizio precario prestato nelle istituzioni scolastiche (art. 17, legge 26 maggio 1975, n. 327) ed è espressamente riconosciuto e valutato dalla tabella dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 dicembre 1988, quale titolo didattico per il conferimento delle supplenze al personale docente delle scuole secondarie e dei licei artistici; che il servizio medesimo è stato di durata superiore al periodo minimo di centottanta giorni indicato come utile al secondo comma del predetto art. 3 e le modalità del conferimento dell'incarico in questione sono identiche a quelle per il conferimento dell'incarico del servizio precario da prestare nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero con l'unica differenza (che non sembra rilevante ai fini di che trattasi) della diversità dei Ministeri competenti a decretare le nomine (il Ministero della pubblica istruzione nella fattispecie per cui è causa, quello degli affari esteri nella fattispecie di cui agli artt. 15 del r.d. n. 740/1940 e 17 della legge n. 327/1975).

Ora a fronte di tale contesto normativo, dei caratteri del servizio prestato all'estero e delle finalità del citato accordo culturale tra i governi della Repubblica italiana e francese (migliorare e sviluppare l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole francesi) appare ingiusta ed illogica la non assimilazione, da parte dell'art. 3 del d.-l. n. 140/1988, del servizio prestato da docenti italiani nelle scuole francesi a quello, identico al primo, espletato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, ai fini della ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Questo collegio non ignora che la costante giurisprudenza della Corte costituzionale riconosce al legislatore nella materia di che trattasi un'ampia discrezionalità.

Tuttavia la predetta disposizione, come qualsiasi precetto legislativo, non può trasmodare in un irragionevole ed ingiustificato regolamento discriminatorio di situazioni sostanzialmente identiche senza intaccare e ledere quei parametri costituzionali costituiti dal principio di eguaglianza e di imparzialità.

La sollevata eccezione di incostituzionalità non è, pertanto, manifestamente infondata.

Essa è, altresì, rilevante ai fini della decisione del ricorso, in quanto l'illegittimità costituzionale della surriferita disposizione legislativa comporterebbe l'accoglimento della impugnativa proposta.

Di conseguenza, va disposta la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando la segreteria della sezione per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sez. III-bis) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione dell'art. 3 del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, conv. nella legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui esclude, dalla sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura straniera negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, gli insegnamenti che, nell'anno scolastico 1981/82, hanno prestato servizio di insegnamento non di ruolo in scuole francesi di istruzione secondaria di secondo grado con nomina proposta dal Ministero della pubblica istruzione;

Manda la segreteria per la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Ministro della pubblica istruzione, nonché per la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende nelle more il giudizio in corso.

Così deciso in Roma il 30 gennaio 1995.

Il presidente: PASSANISI

95C1162

n. 580

Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Condorelli Mario contro l'Università degli studi di Napoli ed altri

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).

(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9393 del 1993 proposto dal sig. Mario Condorelli rappresentato e difeso dagli avv. ti Lorenzo Acquarone e Roberto De Santis, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, largo Toniolo, 6; contro l'Università degli studi «Federico II» di Napoli in personale del rettore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Tonello dell'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento della nota 5 aprile 1993, con la quale il rettore ha inviato il ricorrente ad esercitare l'opzione tra l'indennità di carica da senatore della Repubblica e quella di professore universitario, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Vista l'ordinanza n. 616 del 1993, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è professore universitario e ricopre nel contempo la carica di Senatore della Repubblica.

Con atto notificato in data 29 maggio 1993, egli impugna la nota 5 aprile 1993, con la quale il rettore lo ha invitato ad optare tra la conservazione del trattamento economico quale docente universitario e l'indennità parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29.

Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg. della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;

2) in subordine. Illegittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt. 33 e 36 della Costituzione.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni ulteriore statuizione di legge.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata, la quale osserva, tra l'altro, che le norme in parola, nell'interpretazione che ne ha dato l'Università, sono conformi al principio stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge-delega n. 421 del 1992, secondo il quale «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato».

Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del quale «le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Con memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla luce dell'interpretazione autentica effettuata dalla legge n. 724, l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli artt. 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.

DIRITTO

Oggetto dell'impugnativa proposta dal ricorrente, professore universitario e senatore della Repubblica nella XI legislatura, è la nota, con la quale il rettore lo ha invitato ad optare tra la conservazione del trattamento economico quale docente universitario e l'indennità parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993.

Per una migliore comprensione della vicenda, giova precisare che, all'epoca dell'adozione dell'atto impugnato, la fattispecie portata alla cognizione di questo tribunale era disciplinata da due norme contenute nel decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993. L'art. 71, comma 1, secondo il quale «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato» e l'art. 72, comma 4, il quale a sua volta stabiliva che «a decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni del presente decreto si applicano ai docenti ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie, salvo che entro la stessa data sia adottata la specifica disciplina che ne regoli, in modo organico, il rapporto d'impiego in conformità ai principi dell'autonomia universitaria...».

Sulla base di questa seconda norma il ricorrente, quindi, sosteneva l'illegittimità del procedimento impugnato che aveva inteso fare applicazione di quanto disposto dall'art. 71, prima che si fosse realizzata una delle due condizioni poste dall'art. 72, comma 4.

Nelle more del giudizio, tuttavia, il complesso normativo ha subito ben due sostanziali modificazioni.

La prima, introdotta dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, per un verso (art. 36) riscrive l'art. 72 senza riprodurre il comma n. 4 originario, e per altro verso (art. 2) sostituisce l'originario art. 2, introducendo il comma 5 secondo il quale «il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria».

La seconda introdotta dall'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilisce che «le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

È di palmare evidenza che l'adesione data dal legislatore all'interpretazione seguita dall'amministrazione universitaria porta al sacrificio della pretesa avanzata dal ricorrente, in quanto preclude al giudice una lettura dell'art. 71 del decreto n. 29, che escluda i docenti universitari dall'ambito di applicazione del precetto che impone il collocamento in aspettativa senza assegni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Ciò rende rilevante ai fini del decidere le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dal ricorrente nei confronti dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come interpretato dall'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.

Le questioni appaiono non manifestamente infondate.

Ed invero, se si considera che il docente universitario collocato in aspettativa per mandato parlamentare non cessa del tutto l'attività didattica e di ricerca, ma, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, ad esso «è garantita la possibilità di svolgere a domanda ... cicli di conferenze, attività seminari ed attività di ricerca, anche applicativa», ne consegue che la particolare disciplina dell'istituto differenzia in maniera sostanziale il collocamento in aspettativa obbligatoria dei docenti universitari da quello degli altri dipendenti pubblici.

Da qui il dubbio se le norme in questione, che invece dettano una disciplina uniforme per tutte le categorie di pubblici dipendenti, contraddicano la Costituzione, oltreché all'art. 3 che non consente di assoggettare alla medesima disciplina situazioni obiettivamente differenti, anche all'art. 36 secondo il quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro che svolge.

La circostanza poi che tale regolamentazione sia stata dettata in un ambito, quello della disciplina generale in materia di pubblico impiego, che non ha consentito di apprezzare adeguatamente le particolarità dell'ordinamento universitario, e che non vi sia traccia nella legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, di riferimenti alla docenza universitaria, rende plausibile il dubbio se le norme in questione abbiano contraddetto, oltreché l'art. 77 anche l'art. 33 della Costituzione.

Pertanto, il giudizio va sospeso e la questione rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (sez. 3ª), visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, così come interpretato dall'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riferimento agli artt. 3, 36 e 77 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 1995.

Il presidente estensore: FERA

95C1163

N. 581

*Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Acquarone Lorenzo contro l'Università degli Studi di Genova ed altri*

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).

(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 11311 del 1993 proposto dal sig. Lorenzo Acquarone rappresentato e difeso dagli avv. ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Roberto De Santis, presso il cui studio ha

eletto domicilio in Roma, largo Toniolo, 6; contro l'Università degli studi di Genova, in persona del rettore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed i Ministri dell'Università e del tesoro, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Stefano dell'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento della nota 20 maggio e 1º luglio 1993, con le quali il rettore ha collocato il ricorrente in aspettativa senza assegni e lo ha invitato a restituire la somma di L. 3.087.830, ed in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Vista l'ordinanza n. 714 del 1993, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è professore universitario e ricopre nel contempo la carica di senatore della Repubblica.

Con atto notificato in data 14 luglio 1993, egli impugna gli atti specificati in rubrica, con i quali il rettore lo ha collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico parlamentare ed ha disposto il recupero delle somme erogate a titolo stipendiale, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29.

Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg. della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;

2) in subordine. Illegittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt. 33 e 36 della Costituzione.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni ulteriore statuizione di legge.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata, la quale osserva, tra l'altro, che le norme in parola, nell'interpretazione che ne ha dato l'Università, sono conformi al principio stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge-delega n. 421 del 1992, secondo il quale «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale ... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato».

Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del quale «le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Con memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla luce dell'interpretazione autentica effettuata dalla legge n. 724, l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli artt. 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.

DIRITTO

Oggetto dell'impugnativa proposta dal ricorrente, professore universitario e senatore della Repubblica nella XI legislatura, sono gli atti con i quali il rettore lo ha collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993, e lo ha invitato a restituire le somme già erogate a titolo stipendiale.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 580/1995).

N. 582

Ordinanza emessa il 22 marzo 1995 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Saporito Learco contro l'Università degli Studi di Chieti ed altri

Impiego pubblico - Docenti universitari - Collocamento in aspettativa senza assegni per l'espletamento di mandato parlamentare e obbligo di restituzione delle somme dagli stessi indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali, durante l'aspettativa medesima - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento riservato ai docenti universitari rispetto agli altri pubblici dipendenti, pure in assenza della preclusione per i professori universitari in aspettativa per mandato parlamentare dell'esercizio di mansioni inerenti al rapporto d'impiego prevista invece per gli altri pubblici dipendenti nella stessa situazione - Incidenza sui principi della tutela dell'insegnamento e della retribuzione proporzionata ed adeguata - Eccesso di delega.

(D.-Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 71; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, trentottesimo comma).
(Cost., artt. 3, 33, 36 e 77).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9388 del 1993 proposto dal sig. Learco Saporito rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone e Roberto De Santis, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, largo Toniolo, 6; contro l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, in persona del rettore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Stefano dell'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento della nota 19 febbraio 1993, con la quale il rettore ha invitato il ricorrente ad esercitare l'opzione tra l'indennità di carica da Senatore della Repubblica e quella di professore universitario, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Vista l'ordinanza n. 617 del 1993, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente è professore universitario e ricopre nel contempo la carica di senatore della Repubblica.

Con atto notificato in data 15 giugno 1993, egli impugna la nota 19 febbraio 1993, con la quale il rettore lo ha collocato in aspettativa per la durata della XI legislatura, nella parte in cui lo prova degli assegni, salva l'opzione per la conservazione del trattamento economico quale docente universitario in luogo dell'indennità parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29.

Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg. della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità manifesta;

2) in subordine. Illegittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt. 33 e 36 della Costituzione.

Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni ulteriore statuizione di legge.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata, la quale osserva, tra l'altro, che le norme in parola, nell'interpretazione che ne ha dato l'Università, sono conformi al principio stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge-delega n. 421 del 1992, secondo il quale «i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale... sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato».

Nelle more del giudizio è entrato in vigore l'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del quale «le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

Con memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla luce dell'interpretazione autentica effettuata dalla legge n. 724, l'illegittimità costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli artt. 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.

DIRITTO

Oggetto dell'impugnativa proposta dal ricorrente, professore universitario e senatore della Repubblica nella XI legislatura, è la nota, con la quale il rettore lo ha collocato in aspettativa per mandato parlamentare, nella parte in cui lo priva degli assegni, salva l'opzione per la conservazione del trattamento economico quale docente universitario in luogo dell'indennità parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 580/1995).

95C1165

N. 583

Ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Gatti Laura e Badarello Anna ed altro

Processo civile - Appello avverso sentenza non definitiva - Potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa sino alla definizione del giudizio di appello - Sospensione subordinata all'istanza concorde delle parti anziché all'istanza della parte interessata - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di altre ipotesi di sospensione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

(C.P.C., art. 279, quarto comma, seconda parte).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza a scioglimento della riserva che precede; sentite le parti; esaminati gli atti;

PREMESSO IN FATTO

1.1. — Nella causa di divisione dell'eredità di Gatti Giovanni promossa da Gatti Laura (avv. S. Cappa) contro Badarello Anna e Gatti Paolo (avv. Ummarino e Grangia) di cui al n.r.g. n. 134/1990, il tribunale di Casale Monferrato pronunciava in data 11 maggio-1° giugno 1994 sentenza n. 164, non definitiva ex art. 279, secondo comma, n. 4, del c.p.c., nella quale:

a) dichiarava appartenenti all'asse ereditario di cui è causa i seguenti beni immobili (con i mobili negli stessi compresi):

a) in Torino 1/2 di fabbricato n.c.u. partita 198847, foglio 94, mappale 1143 sub. 45, via Boston n. 22-8, p. 6 z.c. 2, cat. A/3, cl. 5, cons. 5,5, rendita 2.282.500;

b) in Altavilla Monferrato (Alessandria), intera proprietà di fabbricato N.C.E.U. partita I000047, foglio 5, mappali 17 e 18 via IV Novembre n. 9, piani I.P.S., pt, p.l cat. A;

c) in Altavilla Monferrato (Alessandria), intera proprietà di terreni censiti al N.C.T. partita 2322: f. 1, mapp. 185, ha. 0,34, seminativo cl. 2, r.d. 40.800, r.a. 42.500; f. 1, mapp. 186, ha. 0,449, vigneto cl. 2, r.d. 83.065, r.a. 58.370; f. 4, mapp. 111, ha. 0,356, vigneto cl. 2, r.d. 65.860, r.a. 46.280; f. 4, mapp. 118, ha. 0,198, seminativo cl. 2, r.d. 23.760, r.a. 24.750;

B) dichiarava non appartenente all'asse ereditario l'intera proprietà del fabbricato sito in Ceriale (Savona), via Pontetto n. 36, scala B, piano 2^o, cens. alla partita 4817; N.C.E.U. f. 7, mappale 516, sub. 27, in via Pontetto cat. A/3, classe unica, consistenza 3,0 e rendita 945.000;

C) dichiarava non avere Badarello Anna alcun diritto ai sensi dell'art. 540, secondo comma, del c.c., sulla casa sita in Altavilla Monferrato (Alessandria), intera proprietà di fabbricato N.C.E.U. partita 1000047, foglio 5, mappali 17 e 18, via IV Novembre n. 9, piani 1.p.s., p.t., p.l. cat. A; e sui mobili in essa compresi;

D) dichiarava esistente ed appartenente alla successione alla data di apertura della stessa la complessiva somma di L. 28.667.128 in depositi di conto corrente bancario; somma da rettificarsi con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda;

E) dichiarava le somme di cui *supra sub C)* esistenti, alla data di apertura della successione, e nella disponibilità, alla medesima data, in parti uguali dei convenuti Badarello Anna e Gatti Paolo;

F) dichiarava che sull'asse ereditario gravavano spese per il complessivo ammontare di L. 29.974.832; somma da rettificarsi con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda;

G) dichiarava che le spese di cui *supra sub F)* erano state sopportate per L. 17.429.327 da Badarello Anna e per L. 12.545.505 da Gatti Paolo; somme da rettificarsi con l'aggiunta degli interessi legali dalla domanda;

H) (*omissis*);

I) rimetteva alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese di lite del presente grado di giudizio.

1.2. — Con coeva separata ordinanza 11 maggio-1^o giugno 1994, pronunciata *ex art.* 279, secondo comma, n. 4, del c.p.c., il medesimo tribunale rimetteva la causa in istruttoria davanti al sottoscritto giudice istruttore per l'udienza del 12 ottobre 1994, ore di rito, in ordine ai seguenti punti:

a) determinazione e ripartizione fra i coeredi del valore locatizio degli immobili e dei mobili assegnati in sentenza;

b) predisposizione di progetto di divisione *ex art.* 789 del c.p.c.;

c) decisione sulle spese di lite.

1.3. — Avverso la sentenza non definitiva di cui *supra sub* 1.1. veniva proposto innanzi alla Corte di appello di Torino appello immediato da Gatti Paolo e Badarello Anna, in principal luogo per quanto concerne il valore venale dell'immobile (casa di abitazione e pertinenze) sito in Altavilla Monferrato, via IV Novembre n. 9 e dei mobili che lo arredano.

1.4. — Nella separata istruttoria innanzi a questo giudice istruttore parti appellanti avanzavano istanza di sospensione *ex art.* 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c., alle quali controparte si opponeva. Questo giudice istruttore, preso atto del chiaro tenore letterale di cui alla norma ult. cit. — che richiede istanza concorde delle parti —, con ordinanza 15 novembre 1994 disponeva supplemento di c.t.u., con nomina di collegio di cc.tt.u., all'uopo fissando per il giuramento, il conferimento dell'incarico e la formulazione del quesito l'udienza del 4 aprile 1995, autorizzando le parti a ritirare i propri fascicoli e obbligandoli e ridepositarli entro il 28 marzo 1995.

1.5. — Con istanza fuori udienza del 20-23 marzo 1995 Badarello Anna e Gatti Paolo chiedevano a questo giudice istruttore di concedere proroga al termine di deposito del proprio fascicolo di parte, dopo aver premesso che esso era depositato presso la cancelleria della prima sez. della Corte di appello di Torino per l'udienza collegiale del 31 marzo 1995. Controparte, con nota anch'essa fuori udienza, del 24 marzo 1995 formulava analoga istanza. Con provvedimento fuori udienza del 28 marzo 1995 questo giudice istruttore concedeva proroga per il deposito dei fascicoli di parte sino al 23 giugno 1995 e disponeva rinvio per gli incumbenti già fissati all'udienza del 27 giugno 1995.

1.6. — Con successiva istanza fuori udienza dell'8-10 giugno 1995 Badarello Anna e Gatti Paolo chiedevano a questo giudice istruttore di concedere ulteriore proroga al termine di deposito del proprio fascicolo di parte, dopo aver premesso che esso era stato consegnato al c.t.u. nominato con ordinanza 31 marzo-19 aprile 1995 della prima sez. della Corte di appello di Torino nella quale si disponeva nuova c.t.u. per accertare il valore venale dell'immobile (casa di abitazione e pertinenze) sito in Altavilla Monferrato, via IV Novembre n. 9 e dei mobili che lo arredano. Il giudice istruttore, con provvedimento fuori udienza del 23 giugno 1995, riservava ogni provvedimento all'esito dell'udienza già rinviata al 27 giugno 1995, in contraddittorio fra le parti.

1.7. — Ristabilitosi il contraddittorio processuale all'udienza ult. cit. Badarello Anna e Gatti Paolo rinnovavano istanza di sospensione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 279, quarto comma, del c.p.c. ed, in subordine, ai sensi dell'art. 295 del c.p.c., in quest'ultimo caso con rimessione degli atti al Tribunale in composizione collegiale. Controparte si opponeva all'istanza di sospensione, osservando che il compito dei cc.tt.u. nel prosieguo dell'istruttoria in primo grado poteva essere svolto indipendentemente dall'esito della causa di appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale e che la decisione di secondo grado avrebbe al più comportato delle modifiche di ordine matematico nella formazione dei lotti.

1.8. — Ad ulteriore corredo di quanto sopra va precisato che il fascicolo d'ufficio di primo grado (per la parte degli atti compiuti sino alla sentenza non definitiva) è stato trasmesso alla Corte di appello di Torino, in evidente ottemperanza dell'art. 123-*bis* disp. att. del c.p.c.

O S S E R V A

2.1. — Fra l'oggetto del contendere il grado di appello (*in primis* valutazione di uno dei cespiti ereditari) e l'oggetto del contendere della residua lite in primo grado (determinazione e ripartizione fra i coeredi del valore locatizio degli immobili e dei mobili ritenuti appartenenti all'asse ereditario; formazione di progetto di divisione) vi è chiaro rapporto di dipendenza — rilevante *ex art. 279*, quarto comma, seconda parte, del c.p.c. — in quanto, contrariamente a quanto sostiene parte Badarello Laura, valori diversi da quelli ritenuti congrui in primo grado possono essere tali da comportare non solo mere rettifiche di ordine matematico, verosimilmente con riguardo ad eventuali conguagli, ma altresì tali da influire sulla consistenza qualitativa dei lotti determinandi.

2.2. — L'art. 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, ove ritenga che i provvedimenti dell'ordinanza collegiale siano dipendenti da quelli contenuti nella sentenza (non definitiva impugnata), la facoltà di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sino alla definizione del giudizio di appello.

Il giudice istruttore può fare applicazione della norma suddetta per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza ed è pertanto legittimato a sollevare l'eventuale relativa questione di legittimità costituzionale (cfr. Corte cost., sent. 23 giugno-6 luglio 1994, n. 278, al punto 2 delle considerazioni in diritto).

2.3. — Non vi è nel caso di specie alcuna preclusione per il giudice istruttore ad emettere provvedimenti *ex art. 279*, quarto comma, seconda parte, del c.p.c. Detta norma infatti, per effetto dell'art. 177, terzo comma, n. 2, del c.p.c., prevede la irrevocabilità della sola ordinanza che abbia accolto l'istanza di sospensione e non anche dell'ordinanza, come quella pronunciata da questo giudice istruttore in data 15 novembre 1994, che ha, sia pur tacitamente, rigettato detta istanza. Istanza che pertanto può essere riproposta in ogni momento dell'ulteriore istruttoria.

2.4. — L'art. 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c. subordina altresì la sospensione della prosecuzione dell'ulteriore istruzione della causa all'istanza concorde delle parti.

Questo giudice istruttore ritiene che detta subordinazione ponga la norma citata in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.5. — Con l'art. 3 in quanto vi è difetto di ragionevolezza della norma che equipara una situazione processuale pressoché simile a quella posta dall'ordinamento alla base della sospensione necessaria di cui all'art. 295 del c.p.c. — per la quale il giudice può disporre la sospensione anche d'ufficio — cfr. Cass., 17 giugno 1982, n. 3690 — viceversa a quella della sospensione c.d. volontaria di cui all'art. 296 del c.p.c. — che richiede l'istanza di tutte le parti, rimettendo ogni decisione del giudice istruttore a mere ragioni di opportunità.

Oltretutto, se si osserva la diversità di disciplina della norma censurata con quella di cui all'art. 129-*bis* disp. att. c.p.c. — che, sul presupposto della pendenza di ricorso per cassazione avverso sentenza d'appello che abbia riformato sentenza non definitiva di cui all'art. 279, secondo comma, n. 4, del c.p.c., subordina la sospensione del procedimento d'appello, oltre che al vincolo di dipendenza logica delle *res iudicandae*, altresì alla istanza di una sola parte interessata — si nota come detta diversità è consona ad un regime processuale che configuri come regola la provvisoria esecutività *ex lege* della sola sentenza di secondo grado (vedi il testo dell'art. 337, primo comma, del c.p.c., anteriore alla legge n. 353/1990).

Viceversa, con la modifica, ad opera della legge n. 353/1990, sia dell'art. 337, primo comma, del c.p.c., sia — ovviamente — dell'art. 282 del c.p.c. — novellazione, da ultimo per effetto dell'art. 9 del d.l. 21 giugno 1995, n. 238, applicabile anche alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995 (quale è quella emanata all'esito della presente fase del presente grado di giudizio), il vero e proprio veto imposto da una delle parti a che il giudice istruttore disponga la

sospensione *ex art.* 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c., può avere come paradossale possibile conseguenza il prodursi, in tempi anche ravvicinati, di dispositivi, entrambi dotati di pari forza esecutiva, ma dei quali l'uno — quello definitivo di primo grado — potrebbe contrastare nei suoi presupposti logici con i precetti stabiliti nell'altro — pronunziato da giudice di grado superiore.

Identiche argomentazioni a sostegno della tesi suesposta possono svolgersi a seguito della nuova formulazione dell'art. 336, secondo comma, del c.p.c. (novellazione, anch'essa, da ultimo per effetto dell'art. 9 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, applicabile ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993) che ha svincolato l'estensione ad atti e provvedimenti dipendenti dalla sentenza riformata in appello dal necessario requisito del passaggio in giudicato di quest'ultima.

Il prudente e proficuo apprezzamento del giudice istruttore — teso ad evitare la descritta contraddittorietà — sarebbe viceversa attuabile ove la adita Corte costituzionale dichiarasse costituzionalmente illegittima, nei termini *infra* specificati, la norma qui denunciata.

Ulteriore *tertium comparationis* è dato infine dal combinato disposto di cui agli artt. 187, secondo e terzo comma, e 189 del c.p.c. (e per i processi soggetti alla nuova disciplina *ex legge* n. 353/1990 altresì dell'art. 190-*bis* del c.p.c.), che rimettono al prudente apprezzamento del solo giudice istruttore se provocare una decisione definitiva su questioni pregiudiziali o preliminari, nella prospettiva di evitare inutile attività istruttorie ulteriori, o al contrario se «correre il rischio» di compiere dette ultime attività, nella prospettiva al contrario di pervenire ad una decisione piena e definitiva nel merito.

2.6. — L'art. 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c., nella parte in cui subordina la sospensione della prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa all'istanza concorde delle parti, contrasta altresì con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione (per l'utilizzo di detto precetto nell'esame di legittimità costituzionale di norme di carattere processuale, cfr. la nota sentenza della Corte cost. 19 gennaio 1989, n. 18).

Il vincolo imposto al giudice istruttore di optare per la sospensione dell'ulteriore istruttore — sempreché ovviamente questa sia logicamente subordinata al dispositivo della *res iudicanda* della sentenza non definitiva — solo ove vi sia istanza concorde istanza delle parti, impone al giudice istruttore di compiere attività che, come nel caso di specie, potrebbero *ex post* rivelarsi, oltre che costose, perfettamente improfiche ai fini di una decisione definitiva.

2.7. — Pertanto, per quanto sopra esposto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c., nella parte in cui subordina il potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa, sino alla definizione del giudizio di appello, all'istanza concorde delle parti anziché all'istanza della parte interessata, è rilevante nel caso di specie e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279, quarto comma, seconda parte, del c.p.c., nella parte in cui subordina il potere del giudice istruttore di sospendere la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria della causa, sino alla definizione del giudizio di appello, all'istanza concorde della parti anziché all'istanza della parte interessata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, per le ragioni indicate in motivazione;

Dispone la sospensione della presente fase del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata, oltre che alle parti in causa e ai nominati *cc.tt.u.*, altresì ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Casale Monferrato, 28 giugno 1995

Il giudice istruttore: DELLE VERGINI

N. 584

*Ordinanza emessa il 30 giugno 1995 dal pretore di Perugia, sez. distaccata di Todi
nel procedimento penale a carico di Grighi Antero*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature e di insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Ritenuta efficacia delle domande in sanatoria presentate nel vigore dei precedenti decreti-legge - Denunciata mancanza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per la validità della legge di conversione, per essere il decreto-legge privo dei presupposti di necessità ed urgenza - Lesione del principio di legalità e di certezza in materia penale - Mancato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme CEE - Omessa tutela dell'ambiente naturale in senso lato.

(Legge 17 maggio 1995, n. 172, art. 1, secondo comma).

(Cost., artt. 9, 10, 25, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo di cui in epigrafe a carico di Grighi Antero.

O S S E R V A

All'odierno processo il dott. proc. Giampiero Biscaroni, quale difensore di Grighi Antero, chiedeva rinvio del dibattimento per consentire all'amministrazione comunale di esaminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1995, n. 172, la domanda in sanatoria presentata dal suo assistito in data 9 maggio 1995, sotto il vigore del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79.

Ritiene il giudicante che la decisione sul punto merita preliminarmente l'esame della questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1995, n. 175, in particolare sotto il profilo della salvezza, così come recita testualmente la norma, degli «atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti» sulla base dei decreti-legge reiterati nel tempo in materia.

R I L E V A N Z A

Dalle emergenze processuali sembrerebbe mantenuta l'efficacia della domanda in sanatoria presentata da Grighi Antero in data 9 maggio 1995, sotto il vigore del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, con la conseguenza dell'avvenuta estinzione del reato dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976, contestato in questa sede.

N O N M A N I F E S T A I N F O N D A T E A Z Z A

Ciò premesso si nota che la legge 17 maggio 1995, n. 79 converte, con modifiche, il d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, che, a sua volta, faceva seguito ai decreti-legge, non convertiti nei termini e ripresentati anche con modifiche, di seguito indicati: d.-l. 15 novembre 1993, n. 454, d.-l. 14 gennaio 1994, n. 31, d.-l. 17 marzo 1994, n. 177, d.-l. 16 maggio 1994, n. 292, d.-l. 15 luglio 1994, n. 449, d.-l. 17 settembre 1994, n. 537, d.-l. 16 novembre 1994, n. 629 e d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9.

Conformemente a quanto testualmente ritenuto dal Corte cost. 9 marzo 1988-10 marzo 1988, n. 302, si osserva come «in via di principio la reiterazione dei decreti-legge suscita gravi dubbi relativamente agli equilibri istituzionali e ai principi costituzionali, tanto più gravi allorché gli effetti sorti in base al decreto reiterato sono praticamente irreversibili (come, ad esempio, quando incidono sulla libertà personale dei cittadini) o allorché gli stessi effetti sono fatti salvi, nonostante l'intervenuta decadenza, ad opera dei decreti successivamente riprodotti».

Tali dubbi appaiono particolarmente fondati nell'odierna vicenda in cui sorge il fondato sospetto che la reiterazione così ostinata di decreti-legge non convertiti nei termini e talvolta contenenti anche profonde modifiche l'uno dall'altro con rilevanti effetti in tema di abrogazione o meno delle norme contenenti fattispecie penali (cfr. differenze tra il dettato del d.-l. n. 292 del 1994 con quello del d.-l. n. 449 del 1994, nonché con quello dei dd.-l. n. 629 del 1994 e 9 del 1995), costituisca una palese violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 77 della Costituzione in materia penale; infatti non si comprende come la necessità ed urgenza della decretazione e la connessa provvisorietà della normativa nonostante la naturale vocazione del decreto-legge a disporre anche in via definitiva, possa conciliarsi, in materia penale, con la mancanza di alcuna scadenza temporale o di limite al legislatore in sede di conversione. Tale

contrasto si acuisce allorché la precarietà legislativa si sia protratta, come nel caso di specie, per l'arco di oltre diciotto mesi, cioè per oltre la metà del decorso del termine di prescrizione dei reati in esame, individuato dall'art. 152, comma 1, n. 5 del c.p. in tre anni.

Non si può inoltre escludere che nelle more della presentazione di citati decreti-legge siano state emesse delle sentenze assolutorie per un fatto che, pur essendo in ipotesi offensivo di un bene, quale la salute pubblica, tutelato al massimo rango costituzionale, veniva depenalizzato in forza di una normativa non solo provvisoria ma addirittura variabile nel tempo.

A prescindere dall'eventuale contrasto tra la normativa interna in esame e quella comunitaria, segnatamente con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro il giugno 1993, il dettato dell'art. 1, comma 2, della legge n. 172 del 1995, astrattamente applicabile al caso di specie, sembra in conflitto con i principi costituzionali che statuiscono il principio di legalità e la riserva di legge in materia penale.

Sul punto del rispetto del principio di legalità, la situazione di incertezza legislativa cagiona perniciosi effetti in tema di prevedibilità delle decisioni giudiziarie in quanto gli imputati sottoposti a processo penale per un medesimo fatto vengono giudicati in forza di una normativa precaria e mutevole nel tempo. Ciò è tanto più grave in materia penale ove è doveroso stabilire un discrimine certo tra condotta lecita e comportamento illecito, come ricordato in generale anche dalla giurisprudenza costituzionale (per tutte v. Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364).

Si pensi ai problemi che può suscitare il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione nei termini di rito, di una sentenza penale del giudice di primo grado che abbia applicato la norma abrogata da un decreto-legge non convertito nel termine di sessanta giorni. Senza ignorare inoltre l'ipotesi, non necessariamente solo scolastica, in cui il giudicante, avvalendosi della facoltà di cui al combinato disposto degli articoli 544, 549 e 567 del c.p.p., abbia redatto la motivazione della sentenza in epoca successiva alla lettura del dispositivo con ciò andando incontro al rischio di motivare una sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo, nel vigore di un decreto-legge non convertito nelle more della stesura della motivazione della sentenza.

Per quanto riguarda il secondo profilo la *ratio* della riserva di legge consiste nell'attribuire al potere legislativo il monopolio penale col duplice scopo di evitare l'arbitrio del potere giudiziario e di quello del potere esecutivo.

Non si contesta certo la natura di fonte legale di diritto al decreto-legge, sancita dall'art. 77 della Costituzione, ma si vuole ricordare come l'appartenenza di una propria potestà legislativa al Governo presupponga la sussistenza di casi straordinari di necessità ed urgenza. In effetti per il decreto-legge si tratta — come riconosciuto dalla dottrina la cui citazione nominativa degli autori è preclusa da un'opportuna applicazione analogica del disposto dell'art. 118, comma 3, del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 contenente le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile — di una fonte assolutamente unica nel suo genere in quanto subordinata alla conversione legislativa. Si pensi ai problemi che può suscitare il passaggio in giudicato, per mancata impugnazione nei termini di rito, di una sentenza penale del giudice di primo grado che abbia applicato la norma abrogata da un decreto-legge non convertito nel termine di sessanta giorni.

Sebbene la prassi della rinnovazione dei decreti-legge sia divenuta pressoché costante, al punto che decreti-legge vengono modificati nelle more del procedimento di conversione con separato decreto-legge (v. d.-l. 15 dicembre 1994, n. 684 il cui art. 1 modificava l'art. 1 del d.-l. 25 novembre 1994, n. 649 in una materia la cui attuale disciplina va individuata nel dettato dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a sua volta modificato dall'art. 14 della legge 22 marzo 1995, n. 85), questo pretore non ritiene che l'unico strumento di garanzia per il cittadino sia costituito da un'eventuale revisione costituzionale sul punto che riformuli i presupposti per l'esercizio della decretazione d'urgenza.

Infatti, è pacifico, in primo luogo, che i decreti-legge possono essere sindacati sotto il profilo dei vizi propri che ne inficiano la legittimità, ancor prima dell'intervento dell'eventuale legge di conversione; per tale motivo è ammesso, qualora ne sussistano i presupposti, sollevare un questione di legittimità costituzionale avverso un decreto-legge non ancora convertito.

Ma oltre a ciò si ricorda che ai sensi dell'art. 77, comma 2, della Costituzione il governo si assume la responsabilità dell'adozione del decreto-legge. Le sanzioni a cui l'esecutivo soggiace in caso di mancata conversione del decreto-legge non consistono esclusivamente in quelle di natura politica, che per loro natura ovviamente esulano dall'odierno esame, ma si riflettono anche nell'ambito strettamente giuridico. Infatti va considerato che la facoltà, di cui all'art. 77, comma 3, della Costituzione, di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti è meramente eventuale e non obbligatoria. Sembra perciò logico ritenere che, qualora il decreto-legge venga emanato in assenza dei presupposti giustificativi, non è necessario attendere l'intervento del legislatore, ma il giudice costituzionale può dichiarare l'illegittimità della norma contenuta nel decreto-legge, qualora ritenga che il decreto-legge non poteva essere

presentato, essendo venuto meno il presupposto giustificativo della decretazione d'urgenza (v. Corte costituzionale 10 maggio 1995, n. 161).

Quel che più interessa in questa sede, tuttavia, non riguarda tanto la sorte del decreto-legge, ormai convertito, quanto quella della stessa legge di conversione che, ad avviso di questo giudice, non poteva essere emanata in quanto nel caso di specie difettano i presupposti giustificativi della decretazione d'urgenza. Tale opinione sembra trovare autorevole ed idoneo supporto in quanto affermato testualmente anche dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale 27 gennaio 1995, n. 29) secondo cui, a norma dell'art. 77 della Costituzione, «la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura tanto un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, in ipotesi adottato al di fuori dell'ambito delle possibilità applicative costituzionalmente previste, quanto un vizio in procedendo della stessa legge di conversione, avendo quest'ultima, nel caso ipotizzato, valutato erroneamente l'esistenza di presupposti di validità in realtà insussistenti e, quindi, convertito in legge un atto che non poteva essere legittimo oggetto di conversione. Pertanto, non esiste alcuna preclusione affinché la Corte costituzionale proceda all'esame del decreto-legge e/o della legge di conversione sotto il profilo del rispetto dei requisiti di validità costituzionale relativi alla preesistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, dal momento che il correlativo esame delle Camere in sede di conversione comporta una valutazione del tutto diversa e, precisamente di tipo prettamente politico sia con riguardo al contenuto della decisione, sia con riguardo agli effetti della stessa».

Alla luce di questi principi non si comprende quale necessità ed urgenza abbia indotto l'esecutivo ad emettere, al quinto tentativo (cfr. d.l. 15 luglio 1994, n. 449), un decreto legislativo di modifica dell'originario impianto sanzionatorio dell'art. 21 della legge n. 319 del 1976. Considerata la reiterazione di tale normativa, sebbene modificata nei successivi decreti fino all'attuale formulazione, si deve concludere come manchi completamente l'elemento giustificativo della decretazione d'urgenza.

Nel caso di specie, dunque, sussistendo i presupposti questo giudice può sollevare la questione con riferimento al menzionato dettato costituzionale.

In ogni caso il disposto dell'art. 1, comma 2, n. 172 del 1995, che mantiene l'efficacia delle domande in sanatoria presentate nel vigore dei precedenti decreti, sembra confliggere con il dettato costituzionale anche sotto altri parametri, che qui per brevità espositiva possono intendersi sostanzialmente indicati nei seguenti:

con l'art. 10 per il contrasto di fondo tra il decreto-legge in esame e la normativa comunitaria, al punto che la Corte europea di Giustizia ha condannato il nostro governo per il contrasto tra la legge n. 319 del 1976 e le direttive comunitarie per l'insufficienza delle sanzioni penali in materia (cfr. Corte di Giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990);

con il combinato disposto degli articoli 9 e 32 della Costituzione che tutelano l'ambiente e la salute come ambiente naturale in senso lato.

Per queste considerazioni la questione nel presente processo è rilevante e non manifestamente infondata per cui deve essere sollevata anche d'ufficio.

Il presente processo va dunque sospeso.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 9, 10, 25, 32 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 17 maggio 1995, n. 172, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il presente processo.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio vengano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, letta all'odierna pubblica udienza, venga trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Todi, addì 30 giugno 1995

Il pretore: SOTTANI

N. 585

Ordinanza emessa il 2 dicembre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 agosto 1995) dal pretore di Brindisi nel procedimento penale a carico di De Michele Luigi ed altri

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi provenienti da pubbliche fognature che superino limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni; scarichi provenienti da insediamenti produttivi eccedenti limiti di accettabilità delle tabelle di cui alla legge n. 319/1976 o, se recapitano in pubbliche fognature, quelli fissati dall'art. 12, primo comma, n. 2, stessa legge; scarichi che superano i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, ed, infine, scarichi privi di autorizzazione - Lamentata depenalizzazione per talune ipotesi e riduzione della pena per le altre - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità, nonché tra regioni - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE (direttiva n. 271/1991) - Lamentata reiterazione dei decreti-legge, privi dei presupposti di necessità ed urgenza.

(D.-L. 16 novembre 1994, n. 629, artt. 3, primo comma, 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 10, 11, 32 e 77).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento penale a carico di De Michele Luigi, Arina Francesco, Guerriero Renato e Rosato Giovanni imputati dei reati di cui agli artt. 21, primo comma e 21 terzo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319, osserva che il p.m. d'udienza dott. Lorenzo De Napoli ha richiesto pronuncia di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, e dell'art. 6, secondo comma, del d.l. 16 novembre 1994 n. 629 con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, argomentando che i detti articoli prevedono un regime autorizzativo, tecnico e sanzionatorio differenziato tra scarichi da insediamenti civili e scarichi da insediamenti produttivi. A parere del p.m. le norme citate si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per manifesta disparità di trattamento sanzionatorio che il legislatore ha previsto per fattispecie analoghe ed anzi di maggiore gravità sostanziale per quanto in particolare concerne la modifica del comma 3 dell'art. 21 legge n. 319/1976 (c.d. legge Merli) come novellato dal decreto-legge citato.

Le norme in questione, inoltre, appaiono in contrasto con gli artt. 10 e 11 della Costituzione che impone allo Stato italiano di conformarsi alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute laddove omette la sostanziale applicazione e attuazione delle direttive CEE in materia di inquinamento ambientale; le citate norme appaiono, altresì, in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in quanto non viene adeguatamente tutelato il diritto alla salute; infine sono in contrasto con l'art. 77 della Costituzione in quanto contenute in un decreto-legge reiterato per ben 6 volte dal 15 novembre 1993 e, pertanto, adottate senza che ricorrano «casi straordinari di necessità e di urgenza»; la questione per il p.m. appare fondata e non manifestamente irrilevante a norma di legge.

Premesso brevemente quanto innanzi, osserva questo Pretore che la richiesta del p.m. è fondata e, pertanto, deve dichiararsi rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 32, 10 e 11 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo e dell'art. 6, comma secondo del decreto-legge 16 novembre 1994 n. 629: il primo, nella sua integrale stesura, prevede, in modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 e successive modificazioni che «fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e al secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi, in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature, di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire duecentocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al numero 4) del documento unito alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena e della ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'articolo 162-bis del codice penale, il

giudice tiene conto dell'entità del superamento dei limiti di accettabilità». L'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni è abrogato. L'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 629/1994 aggiunge all'art. 21 della legge n. 319/1976 il seguente comma in forza del quale «chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'articolo 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni». Appare evidente che il decreto-legge in esame è in contrasto con diverse norme della Costituzione.

A) In primo luogo, in violazione dell'art. 3 della Costituzione vi è una disparità ingiustificata di trattamento tra titolari di scarichi provenienti da insediamenti produttivi e da insediamenti civili. L'art. 3, comma 1, del d.-l. 16 novembre 1994, n. 629, come evidenziato dal p.m., prevede un regime autorizzatorio, tecnico e sanzionatorio differenziato da scarichi di insediamenti civili e scarichi da insediamenti produttivi, e così pure il successivo art. 6, comma 2 del citato decreto-legge. In particolare, gli scarichi provenienti da insediamenti civili sono soggetti a limiti di accettabilità fissati dalle regioni ed il superamento di detti limiti è sanzionato solo in via amministrativa, così come la mancanza, di richiesta di autorizzazione, diniego e revoca della stessa. Al contrario gli scarichi da insediamenti produttivi sono soggetti ai limiti di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1976 ed in caso di superamento questa ipotesi è sanzionata penalmente al pari della mancata richiesta di autorizzazione, diniego o revoca della stessa.

Detto trattamento differenziato si appalesa del tutto ingiustificato in quanto non si fonda (come sarebbe stato legittimo) sulle diverse caratteristiche quali — quantitative degli scarichi e conseguentemente sulla loro maggiore o minore potenzialità «inquinatrice», bensì solo nella diversa provenienza, che di per sé costituisce un dato del tutto irrilevante. Sarebbe come voler punire un reato soltanto perchè commesso da una certa categoria di persone, depenalizzandolo invece se commesso da un'altra categoria. Che senso ha considerare reato uno scarico inquinante da insediamento produttivo, e mero illecito amministrativo uno scarico ugualmente o ancora più inquinante, solo perchè proveniente da insediamento civile? Inoltre, il citato decreto-legge n. 629/1994 istituisce, anche all'interno della categoria dei titolari di scarichi da insediamenti civili, ulteriori e, se possibile, ancora più ingiustificate discriminazioni. Ed infatti, mentre depenalizza le ipotesi di omessa richiesta, diniego o revoca di autorizzazione (art. 21, comma 1, legge n. 319/1976) e quella di superamento dei limiti di accettabilità (art. 21, comma 3, legge n. 319/1976), lascia immutata la sanzione penale prevista dall'art. 21, comma 2 legge citata in relazione al successivo art. 25 (aumento temporaneo dell'inquinamento) che costituisce ipotesi certamente non più grave del superamento dei limiti di accettabilità.

E, cosa ancor più assurda, lascia in vigore anche la sanzione penale prevista dall'art. 23 comma 1, legge n. 319/1976, per la condotta, sicuramente meno grave rispetto a quelle depenalizzate, di chi scarica dopo aver richiesto ma prima di aver ottenuto l'autorizzazione. Inoltre, la nuova formulazione dell'art. 14, concedendo ampia discrezionalità alle regioni per la fissazione di limiti alle pubbliche fognature, comporta che vi siano irrazionali disparità di trattamento da regione a regione per cui un medesimo fatto può essere considerato illecito penale in una regione e lecito in un'altra.

È di tutta evidenza come fatti gravi vengano illogicamente puniti in modo più benevolo di fatti certamente più lievi, ed in tal modo si introduce una disparità di trattamento anche rispetto al sistema complessivo della normativa di tutela ambientale (cfr., ad esempio il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 sull'inquinamento atmosferico da industrie), ed in particolare con le altre leggi che si occupano, come la n. 319/1976, di inquinamento delle acque (quale la legge a difesa del mare n. 979 del 31 dicembre 1981 e il d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 133 sugli scarichi di sostanze pericolose), le quali prevedono tutte sanzioni penali (e non amministrative) per fatti di inquinamento o per violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.

In più, la disparità di trattamento è particolarmente evidente se si considera che, proprio con riferimento all'ipotesi più grave contemplata dal decreto-legge in esame, lo scarico delle sostanze pericolose è punito con l'arresto ai sensi del decreto legislativo n. 133/1992, e con la pena alternativa ai sensi della nuova formulazione dell'art. 21 della legge n. 319/1976. Stante la suaccennata disparità di trattamento appare opportuno rammentare che per giurisprudenza costante della Corte costituzionale il principio di eguaglianza consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano all'esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustificano l'adozione (cfr. la sentenza n. 3 del 1963). Per cui la Corte ha dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato rispetto a quello previsto da altre fattispecie: diminuendo, ad esempio, la pena edittale minima per l'oltraggio (sentenza n. 341 del 1994); ovvero, con una decisione relativa proprio all'art. 21 della legge

n. 319/1976 eliminando il divieto di applicazione di sanzioni sostitutive (sentenza n. 254 del 20-23 giugno 1994). In quest'ultima sentenza la Corte ricorda che si viola il principio di eguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un «sistema normativo assolutamente squilibrato», come avviene, ad esempio quando si favorisce «chi ha posto in essere, fra due condotte gradatamente lesive dell'identico bene, quella connotata da maggiore gravità, discriminando invece chi ha realizzato il fatto che meno offende lo stesso valore giuridico» (sentenza n. 249 del 1993). Esattamente quello che è stato fatto con il decreto-legge n. 629/1994.

B) Oltre che con l'art. 3, il decreto-legge n. 629 del 16 novembre 1994 contenente «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature», in base alle considerazioni già svolte, appare in contrasto anche con l'art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute.

Se si tiene presente che secondo l'insegnamento costante della Corte costituzionale della Corte di cassazione, l'art. 32 garantisce il diritto ad un ambiente salubre, per cui «l'amministrazione non ha il potere di rendere l'ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza» (Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172), appare evidente il contrasto con questo diritto di una normativa la quale da un lato lascia sanzioni penali per violazioni burocratiche e le elimina per quelle che danneggiano l'ambiente, e dall'altro rimette alla discrezionalità delle singole regioni la fissazione dei limiti per le pubbliche fognature prevedendo per il superamento dei parametri «inderogabili» di natura tossica una sanzione penale (con pena alternativa) più favorevole di quella fornita, per lo stesso fatto, dal decreto legislativo n. 133 del 1992.

C) Inoltre, poiché una legge italiana contrastante con la normativa comunitaria comportando la violazione di convenzioni internazionali ed in particolare degli impegni limitativi della sovranità nazionale assunti con la CEE, viola anche l'art. 10 e l'art. 11 della Costituzione, così come più volte ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 183/1973, 232/1975, 205/1976, 163/1977), non vi è dubbio che il decreto-legge n. 629/1994 si pone in totale contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'Unione europea. Già due volte la Corte europea di Giustizia ha condannato il nostro Paese per il contrasto tra la «legge Merli» e le direttive comunitarie, tra l'altro anche per la permissività del sistema autorizzatorio previsto e per la «insufficienza» delle sanzioni penali previste dall'art. 22 in relazione all'inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione (Corte di giustizia 28 febbraio 1991 e 13 dicembre 1990).

La sopra esposta generale regressione sanzionatoria creata dal decreto-legge in esame concretizza di conseguenza una ulteriore evoluzione del grado di inadempienza italiana verso le direttive CEE e verso le sentenze della Corte europea.

Peraltro il decreto stesso, eliminando limiti certi per gli scarichi da pubbliche fognature si pone in evidente contrasto con la direttiva CEE n. 271 del 21 maggio 1991 sul trattamento delle acque reflue urbane, che lo Stato italiano avrebbe dovuto già recepire entro lo scorso giugno 1993 e che fissa obblighi e limiti ben precisi, con ben pochi margini di discrezionalità specie per le «aree sensibili». Il contrasto è apparso evidentemente già in sede di relazione del testo in esame se il decreto specifica espressamente all'art. 1 che si può derogare ai limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 «secondo i principi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981». È appena il caso di notare che il richiamo cogente alla delibera del 1980 elimina ogni sospetto di incostituzionalità visto che si tratta di una disciplina generale uniforme per tutto il territorio dello Stato che lascia ben pochi margini a regioni ed enti locali.

D) Infine, il decreto-legge n. 629/1994 viola anche l'art. 77 della Costituzione che consente al Governo di adottare, sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge «in casi straordinari di necessità e d'urgenza», condizioni che non ricorrerebbero nella fattispecie trattandosi di decreto-legge reiterato 6 volte dal 15 novembre 1993.

Considerato pertanto che, per tutte le argomentazioni sopra svolte, sussistono validi motivi per ritenere non manifestamente infondato al sospetto che gli articoli 3, primo comma, e 6, secondo comma del d.-l. 16 novembre 1994 n. 629 siano in contrasto con gli artt. 3, 10, 11, 32, 77 della Costituzione.

Considerato che, quindi, le predette norme potrebbero essere dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale e che, in tal caso, si applicherebbe la disciplina originaria della legge n. 319/1976.

Considerato che trattasi di questione rilevante ai fini della decisione del caso in esame ove sono contestati reati di cui agli artt. 21, terzo comma e 21, primo comma, della legge n. 319/1976, oggi modificati dagli artt. 3, primo comma, e 6 secondo comma, del d.-l. n. 629/1994 e per cui, l'applicazione della vecchia o della nuova disciplina porta a conseguenze ed effetti totalmente diversi.

Considerato altresì che attualmente il decreto-legge non è stato ancora convertito in legge e che, se ciò non avvenisse (o almeno se ciò non avvenisse integralmente per le norme che interessano il presente giudizio), si dovrebbe, comunque, ritornare, per i fatti premessi come quelli in esame, alla disciplina originaria della legge n. 319/1976, dovendosi ritenere che «la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha attitudine alla stregua del terzo e ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione, di inserirsi in un fenomeno successorio quale quello descritto e regolato dai commi 2 e 3 dell'art. 2 del c.p.» (Corte cost. n. 51 del 19 febbraio 1985); per cui potrebbe arrivarsi all'assurdo di emettere sentenze del tutto diverse per fatti identici, a seconda del momento in cui sono trattati. Assurdo che può essere evitato solo sospendendo il presente procedimento per uno dei motivi previsti dalla legge. Considerato, in ultima analisi, che il presente giudizio non può essere definito, allo stato e vigenti i principi del decreto-legge n. 629/1994 in esame, in modo indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 10, 11, 32 e 77 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, integrale formulazione, e dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 novembre 1994 n. 629 i quali prevedono, rispettivamente in modifica globale del terzo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976, e successive modificazioni ed in aggiunta all'attuale testo dell'art. 21 della legge n. 319/1976, le seguenti disposizioni:

I) «Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo e secondo comma, l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, è punita con la sola sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale. Per gli scarichi da insediamenti produttivi in caso di superamento dei limiti di accettabilità delle tabelle allegate alla presente legge e, se recapitano in pubbliche fognature di quelli fissati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'art. 12, si applica la pena dell'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni o dell'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'ammenda da lire venticinque milioni a lire duecentocinquanta milioni o la pena dell'arresto da due mesi a due anni qualora siano superati i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica persistente e bioaccumulabile, di cui al n. 4) del documento unico alla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 10 gennaio 1981, e di cui all'elenco dell'allegato 1 alla delibera medesima. Ai fini della quantificazione della pena dell'ammissibilità dell'oblazione ai sensi dell'art. 1624-bis del codice penale, il giudice tiene conto della entità del superamento dei limiti di accettabilità» (art. 3/1 d.-l. n. 629/1994);

II) «Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, serviti o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni» (art. 6, secondo comma del d.-l. n. 1994).

Sospende il giudizio in corso;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata agli imputati, ai loro difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Brindisi, addì 2 dicembre 1994

Il pretore: LISI

N. 586

*Ordinanza emessa il 26 aprile 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Forlì
nel procedimento civile vertente tra Mambelli Pasquale ed altra, n.g. e Zavalloni Gianfranco*

Istruzione pubblica - Responsabilità patrimoniale del personale scolastico statale - Surroga della pubblica amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nei giudizi di responsabilità promossi da terzi, con totale esclusione della responsabilità diretta del pubblico dipendente - Ritenuta prevalenza di ipotesi di responsabilità del dipendente scolastico dovuta a culpa in vigilando - Ingiustificata totale deroga al principio della responsabilità diretta del pubblico dipendente - Riferimento alla sentenza n. 24/1992 (recte: n. 64/1992).

(Legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 61).

(Cost., art. 28).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

OSSERVA

Con citazione del 31 maggio 1994 Mambelli Pasquale e Brunetti Paola, quali genitori esercenti la potestà sulla minore Mambelli Chiara, premettendo che la figlia riportava dei danni alla salute mentre giocava il 30 aprile 1993 nel cortile della scuola elementare di Saiano di Cesena, chiedeva la condanna al risarcimento del convenuto Zavalloni Gianfranco, maestro elementare, ritenuto responsabile per omessa vigilanza.

Si costituiva il convenuto eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva stante il disposto dell'art. 61, legge 11 luglio 1980, n. 312, che prevede la surroga dell'Amministrazione rispetto al dipendente in relazione ai danni cagionati ai terzi.

A fronte di tale eccezione gli attori, a mezzo del loro difensore, alla udienza del 24 febbraio 1995, ritenuta la rilevanza ai fini del giudizio della norma *ex* art. 61 legge n. 312/1980, ne contestavano la legittimità costituzionale in relazione all'art. 28 della Costituzione.

Ritiene questo giudice istruttore che la questione sollevata dalla parte attrice incida sostanzialmente sulla decisione del presente giudizio e che non sia manifestamente infondata.

La norma che si lamenta viziata di incostituzionalità prevede che «salvo rivalsa nei casi di dolo o di colpa grave l'amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi»; ai sensi di tale disposizione l'azione eventuale di risarcimento di danni che si assumono derivanti da omissioni o comportamenti di personale dipendente dalla Amministrazione scolastica, e quindi anche del personale docente, deve essere esercitata direttamente ed esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ed ancora la norma esclude la responsabilità diretta del dipendente sia nei casi di dolo che in quelli di colpa grave.

Viene pertanto meno ogni legittimazione passiva diretta del dipendente della p.a., sancita per contro dall'art. 28 della Costituzione.

La norma costituzionale, ove occorresse ricordarlo, prevede che i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti.

La *ratio* del principio costituzionale era ed è quello di garantire i cittadini avverso i comportamenti dei dipendenti pubblici, attraverso la possibilità di agire direttamente verso i responsabili, rafforzando così anche il senso di correttezza dei pubblici impiegati.

Il disposto costituzionale rimanda, per la disciplina della responsabilità diretta dei dipendenti di una p.a., alle leggi civili, penali ed amministrative.

Spetta al legislatore quindi dettare i limiti di tale responsabilità diretta e indicare i modi in cui può essere fatta valere; nello stesso modo spetta alla legge il compito di disciplinare la eventuale surroga della Amministrazione ritenuta responsabile avverso il dipendente che ha dato causa ai danni, nel caso in cui destinataria della azione sia stata per contro la stessa p.a.

Se quindi rientra tra i poteri del legislatore quello di eventualmente delimitare e differenziare i casi di responsabilità diretta del dipendente — anche introducendo deroghe parziali —, non pare possibile che il disposto costituzionale ed il rinvio in esso contenuto alle leggi ordinarie, consentano la sostanziale piena deroga alla regola della responsabilità diretta del dipendente.

La stessa Corte costituzionale ha affermato con sentenza n. 2 del 1968 che erano consentite discipline differenziate per alcune situazioni e categorie, ma che non era possibile alcuna «negazione totale» della responsabilità personale.

Eventualmente il principio stabilito dall'art. 28 della Costituzione può incontrare deroghe solo nel caso in cui questo sia reso necessario al fine di assicurare il rispetto di un'altra norma costituzionale, trattandosi in questo caso di bilanciare e contemperare interessi di pari rango.

La norma di cui all'art. 61 legge n. 312/1980, in contrasto con il principio costituzionale sopra richiamato, elimina per contro del tutto la responsabilità diretta del dipendente per danni cagionati a terzi.

Non ignora questo giudice istruttore che già con sentenza n. 24 del 1992 la Corte costituzionale ha rigettato analoga questione di legittimità ritenendola infondata, affermando che la norma costituzionale, grazie al rinvio alla legge ordinaria, consente la introduzione di deroghe parziali — relative a determinate situazioni soggettive e oggettive —, e che quella operata dalla legge n. 312/1980 è appunto una esclusione parziale, poiché gli atti parlamentari indicano che la esclusione è riferita solo alla ipotesi di culpa in vigilando del dipendente.

La legge quindi opererebbe, in riferimento alla norma costituzionale, solo una deroga relativa ad una delle possibili ipotesi di responsabilità del dipendente, costituita dalla *culpa in vigilando*, lasciando intatta la responsabilità diretta del dipendente, disciplinata dal d.P.R. n. 3 del 1957, per tutti gli altri casi.

Ma, in verità, va rilevato che la quasi esclusività delle ipotesi concretamente verificatesi di responsabilità del dipendente scolastico è relativa proprio a casi di *culpa in vigilando*.

A tale proposito va rilevato che alla norma costituzionale vanno assicurate una tutela ed una applicazione concrete e sostanziali, e non meramente formali.

Nel caso concreto la norma di cui all'art. 61 citato di fatto elimina la responsabilità diretta del dipendente, non essendo i casi residuali individuati dalla Corte costituzionale, che meri casi di scuola.

Da un lato quindi appare a questo giudice dubbia la possibilità di prevedere da parte del legislatore ordinario deroghe al principio costituzionale anche in riferimento a alcune categorie di soggetti, mentre dall'altro lato si rileva che la deroga operata dalla legge è in questo caso totale, stante la inconsistenza concreta delle ipotesi che si assumono residuali.

Sempre con sentenza n. 18 del 1989 la Corte costituzionale ha riaffermato, in materia di responsabilità personale dei magistrati ed in riferimento alla legge 117/88, che l'art. 28 della Costituzione consente la previsione di limiti e condizioni alla responsabilità personale, senza per altro consentire la negazione totale di tale responsabilità.

Mentre l'art. 13 della legge n. 117/1988 prevede la possibilità di azione diretta avverso il magistrato nella ipotesi in cui il comportamento fonte di responsabilità costituisca un reato, l'art. 61 legge n. 312/1980 non ammette alcuna eccezione alla eliminazione della responsabilità personale, nemmeno in caso di comportamento penalmente rilevante.

A parere di questo giudice istruttore sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 23 legge n. 87/1953 per la rimessione della questione alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, legge 312 del 1980 in riferimento all'art. 28 della Costituzione, rimette la questione alla Corte costituzionale;

Sospende il presente giudizio fino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale;

Dispone la trasmissione di copia integrale del fascicolo d'ufficio e della presente ordinanza, in copia autentica, alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Forlì, 26 aprile 1995

Il giudice istruttore: (firma illeggibile)

N. 587

Ordinanza emessa il 23 giugno 1995 dal tribunale di Verbania sulla richiesta di riesame proposta da Santacroce Giuseppe

Processo penale - Misure cautelari personali (nella specie: arresti domiciliari) - Trasgressione alle prescrizioni imposte - Sostituzione o cumulo con misura coercitiva richiesta dal p.m. - Obbligo della preventiva audizione del difensore del sottoposto alla misura - Omessa previsione - Irragionevolezza rispetto al principio di parità delle parti - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 276).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza vista la richiesta di riesame ex art. 309 del c.p.p. presentata il 15 giugno 1995 da Santacroce Giuseppe, imputato per i reati di cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 e 707 del c.p., avverso l'ordinanza in data 9 giugno 1995 con la quale il pretore di Verbania ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere ai sensi dell'art. 276 del c.p.p.

Esaminati gli atti del procedimento, la memoria enunciativa dei motivi di gravame depositata il 20 giugno 1995 dal difensore e le ulteriori note integrative in data 23 giugno 1995;

Sentito il difensore alla odierna udienza e a scioglimento della riserva assunta all'esito della stessa;

OSSERVA

FATTO

All'esito di udienza in data 18 aprile 1995 per la convalida di arresto in quasi flagranza di reato, Santacroce Giuseppe — pluripregiudicato anche per reati contro il patrimonio — formulava richiesta di giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 566, comma 8, del c.p.p.; prestato il consenso da parte del p.m. e svoltosi il procedimento con rito camerale, il v. pretore di Verbania pronunciava sentenza con la quale condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione, L. 200.000 di multa e giorni undici di arresto applicandogli al contempo la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione sita in Varese.

Con provvedimento in data 9 giugno 1995 il pretore di Verbania sostituiva ai sensi dell'art. 276 del c.p.p. la misura della custodia in carcere a quella degli arresti domiciliari su richiesta del p.m., al quale era pervenuta una comunicazione di notizia di reato dai Carabinieri di Lesa nei confronti del Santacroce per il reato di evasione accertato in Nebbiuno (VB) il 20 aprile 1995.

DIRITTO

Avverso l'ordinanza pretorile 9 giugno 1995 ha proposto riesame ex art. 309 del c.p.p. il prevenuto, deducendo successivamente il suo difensore plurimi motivi di gravame, tra i quali censura di incostituzionalità dell'art. 276 del c.p.p. concretantesi nell'eccezione di nullità dell'ordinanza *de qua* per avere il giudice provveduto sulla richiesta del p.m. senza sentire il difensore dell'imputato.

Ritiene il Collegio che in linea logica, al fine di valutare la rilevanza della suddetta questione, debbano essere preliminarmente esaminati tutti gli ulteriori motivi di doglianza in quanto l'accoglimento di uno di essi avrebbe carattere assorbente, sotto tale profilo, della dedotta eccezione; per altro verso, la considerazione di tutti i motivi di gravame consente la ricorribilità per cassazione della presente ordinanza qualora il Tribunale decidesse di sollevare la questione di legittimità costituzionale con sospensione del presente procedimento.

Seguendo per il resto l'ordine della difesa, il primo motivo concerne la supposta incompetenza del pretore di Verbania a emettere l'ordinanza impugnata per il disposto dell'art. 279 del c.p.p., essendosi quel giudice spogliato della competenza a provvedere in ordine alla applicazione della misura cautelare a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado, appellata con atto depositato in data 11 maggio 1995 avanti alla Corte d'appello di Torino e ciò — si aggiunge — indipendentemente dalla circostanza che il giudice *ad quem* non abbia ancora ricevuto gli atti, come specificato dall'art. 91, disp. att., del c.p.p.

Il detto motivo appare *ictu oculi* infondato posto che, da un lato, il p.m. nella richiesta in data 5 giugno 1995 ha dato espressamente atto che il fascicolo non risultava ancora trasmesso alla Corte d'appello di Torino, richiamando la nota del presidente dr. Barbaro in data 31 maggio 1995, e che, dall'altro, l'art. 91, disp. att., stabilisce un principio diametralmente opposto a quello enunciato dal difensore, individuando — dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice — nel giudice che ha emesso la sentenza medesima il giudice competente in ordine alle misure cautelari. Nè, atteso l'inequivoco tenore letterale della norma citata, può aderirsi a quelle isolate pronunce della Suprema corte — richiamate sul punto dalla difesa — a fronte del diverso, prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «per giudice che procede deve intendersi, al di fuori della fase delle indagini preliminari, quello che ha la disponibilità degli atti, sicché in caso di impugnazione la competenza passa dal giudice a quo al giudice *ad quem* all'atto in cui, a norma dell'art. 590 del suddetto codice, vengono trasmessi gli atti, come del resto è specificato dall'art. 91 delle disposizioni di attuazione» (cfr., per tutte, Cass. Sez. VI, 18 dicembre 1990, Bimbola, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 462, erroneamente invocata dal difensore).

Con il secondo motivo di impugnazione viene fatta valere la mancanza dei presupposti di fatto per la sostituzione della misura cautelare, affermandosi che il Santacroce non si sarebbe mai allontanato dalla propria abitazione di Varese durante il tempo di applicazione della misura cautelare, versandosi evidentemente in ipotesi di errore di persona. Al riguardo, può solo rilevarsi che — per quanto la segnalazione dei c.c. di Lesa relativa al reato di evasione non sia rinvenibile nella copia del fascicolo trasmesso a questo Tribunale — il pretore, nella motivazione della ordinanza oggetto di riesame, ha esplicitamente argomentato «esaminati gli atti allegati all'istanza, dai quali emerge che l'imputato in data 20 aprile 1995, pur trovandosi assoggettato al regime degli arresti domiciliari veniva sorpreso nei pressi del cimitero di Nebbiuno...», il che è circostanza sufficiente a fondare il convincimento che la predetta segnalazione, contenente la identificazione del soggetto fermato dai c.c. di Lesa, fosse allegata alla richiesta del p.m. e sia stata oggetto di valutazione da parte del primo giudice. In tema, è appena il caso di rilevare che, in assenza di espressa previsione normativa, il tribunale del riesame non ha alcun potere istruttorio (e che non trattasi di lacuna normativa ma di espressa volontà del legislatore in tal senso è inequivocabilmente denotato dai ristretti termini stabiliti dall'art. 309, ult. comma, del c.p.p. per la decisione a pena di perdita immediata di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva) e che pertanto non può trovare accoglimento l'istanza rivolta a questo Collegio di sentire dei soggetti a chiarimento, disponendo eventualmente la ricognizione personale dell'imputato.

Quanto, poi, alla presunta violazione dell'art. 274 del c.p.p. per asserita insussistenza di un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, trattasi di doglianza destituita di ogni fondamento.

Invero, in sede di valutazione *ex art. 276 del c.p.p.*, il giudice nel disporre la sostituzione (o il cumulo) con altra misura più grave, ha unicamente l'obbligo di tenere conto «dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione», senza obbligo di valutare nuovamente la sussistenza delle esigenze cautelari poste a fondamento dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale. Sotto tale profilo, in caso di mancanza, anche per fatti sopravvenuti, o di attenuazione delle esigenze cautelari provvede l'art. 299 del c.p.p. (il cui sesto comma dispone «Fermo quanto previsto dall'art. 276») con previsione di apposita istanza da rivolgere al giudice che ha in carico l'intero procedimento e non già al c.d. Tribunale della Libertà, che ha limitati poteri cognitivi solo su una fase incidentale del procedimento.

Eventuali doglianze per presunta carenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del c.p.p. o per violazione del principio di adeguatezza sancito dall'art. 275 del c.p.p. avrebbero dovuto essere dedotte tempestivamente avanti al tribunale del riesame contro il provvedimento 18 aprile 1995 del v. pretore applicativo della misura degli arresti domiciliari nel termine perentorio stabilito dall'art. 309 del c.p.p.

Nella presente sede, l'oggetto della valutazione è circoscritto alla ordinanza pretorile in data 9 giugno 1995: su tale versante, maggior pregio non può essere riconosciuto alla censura mossa al provvedimento qui impugnato secondo cui apoditticamente, per giustificare la sostituzione della misura, il primo giudicante si sarebbe limitato a ipotizzare un possibile collegamento tra una serie di non meglio precisati furti riscontrati nella zona di Nebbiuno e l'asserita presenza dell'imputato in quel territorio, avendo, per contro, quel giudice ampiamente e fondatamente motivato la gravità della trasgressione — tale da legittimare la sostituzione della misura con altra più gravosa — con il riferimento all'allontanamento dall'abitazione a brevissima distanza di tempo dalla sottoposizione agli arresti domiciliari, ai numerosi precedenti penali per furto a carico dell'imputato, alla mancanza di ogni giustificazione dell'allontanamento al ritrovamento in Nebbiuno (località distante decine di chilometri da Varese).

Quanto, poi, alla asserita violazione degli artt. 278 e 280 del c.p.p. per non avere il pretore di Verbania tenuto conto che, intervenuto con la sentenza di primo grado il giudizio di equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti,

il reato ritenuto in sentenza (furto semplice) non consentiva ai sensi dell'art. 280 del c.p.p. l'applicazione della misura della custodia in carcere, essendo detto reato sanzionato con pena inferiore nel massimo edittale a tre anni di reclusione, in quanto, dopo la sentenza di condanna, dovrebbe aversi riguardo alla pena stabilita per il reato ritenuto in sentenza, è sufficiente osservare che la questione interpretativa di cui sopra — già affrontata e decisa nello stesso modo dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria (cfr., tra le altre, Cass. 24 aprile 1991, Ciuffardi, in Arch. n. proc. pen., 1991, p. 787; Cass., 21 maggio 1991, Sinatra, in Cass. pen., 1991, II, p. 861, n. 306; Cass. 3 ottobre 1990, Solazzo, in Riv. pen., 1992, p. 279) — è stata risolta in senso contrario alla tesi della difesa dalle ss. uu. della suprema Corte, che hanno enunciato l'opposto principio secondo cui, per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari personali, occorre fare riferimento al reato per cui si procede, escludendo ogni rilevanza alle circostanze di reato diverse da quelle specificamente indicate dall'art. 278 del c.p.p. e, di conseguenza, al giudizio di comparazione eventualmente effettuato con la sentenza di condanna (Cass., ss. uu., 1^o ottobre 1991, Simioli, in Cass. pen., 1992, p. 288, n. 164). Alla obiezione di natura logica mossa alla indicata pronuncia delle ss. uu. (mancata precisazione di come possa prescindersi dal giudizio di bilanciamento delle circostanze quando sia riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 del c.p., cui l'art. 278 del c.p.p. attribuisce rilevanza, ed essa concorra con alcuna delle aggravanti che la stessa disposizione impone di considerare) può agevolmente risponderci che il cennato caso ipotizzato dal difensore costituisce l'eccezione, normativamente introdotta, alla regola generale posta dall'art. 278 cit. della irrilevanza delle circostanze agli effetti che ne occupano, eccezione che — proprio in quanto tale — conferma il detto principio generale che nega ogni rilevanza in materia alle circostanze diverse da quelle tassativamente indicate e, di conseguenza, al giudizio di comparazione.

Quanto, infine, alle invocate ragioni di giustizia sostanziale in considerazione dell'interposto appello avverso la sentenza di condanna e del presumibile accoglimento del gravame alla luce dei motivi su cui è fondato (peraltro non prodotti), trattasi di doglianza ininfluenza e ultronea attesi i ben circoscritti poteri cognitivi del c.d. Tribunale della libertà limitati alla valutazione della sussistenza dei presupposti — nella specie ricorrenti e compiutamente indicati nell'ordinanza impugnata — che hanno presidiato alla applicazione nel caso concreto di una determinata misura cautelare

La reiezione di tutti i motivi di riesame sopra considerati, impone di esaminare la censura di incostituzionalità mossa dalla difesa all'art. 276 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'obbligo per il giudice — prima di provvedere alla sostituzione o al cumulo della misura cautelare con altra più grave, qualora, come nella specie, la relativa richiesta promani dal p.m. — della preventiva audizione del difensore dell'indagato o dell'imputato in riferimento agli artt. 3 comma 1 e 24, comma 2, della Costituzione.

L'ipotesi è del tutto analoga a quella sollevata dal tribunale di Alessandria (le cui argomentazioni verranno qui di seguito integralmente riprese) in sede di appello ex art. 310 del c.p.p. con ordinanza del 6 agosto 1993 in relazione all'art. 301, comma 2, del c.p.p. e decisa dalla Corte costituzionale con sentenza in data 26 maggio-8 giugno 1994 n. 219 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma citata nella parte in cui non prevedeva che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare personale, dovesse essere previamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura.

Rilevanza della questione

Rigetati tutti gli ulteriori motivi di impugnazione, la rilevanza della questione sopra prospettata emerge con tutta evidenza se si considera che alle sorti della relativa eccezione di incostituzionalità sono legate quelle del motivo di riesame già accennato (declaratoria di nullità della ordinanza pretorile per violazione del principio del contraddittorio), posto che l'accoglimento di detta eccezione si risolverebbe nella fondatezza del gravame *in parte qua*, mentre il suo rigetto imporrebbe la reiezione del motivo in parola.

Non manifesta infondatezza della questione

La mancata previsione del contraddittorio tra accusa e difesa sulla richiesta di sostituzione o di cumulo della misura con altra più grave in caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare, pone l'art. 276 del c.p.p. in un rapporto di contraddizione con gli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione. Infatti, la conseguente differenziazione delle *chances* processuali del p.m. (che, motivando la propria richiesta, ha l'opportunità di prospettare al giudice le argomentazioni a sostegno della medesima) e quelle del difensore dell'imputato (il quale, invece, non ha la possibilità di «controdedurre» e di far valere innanzi allo stesso giudice eventuali ragioni ostative all'accoglimento di quella richiesta) risulta priva di una ragionevole giustificazione nell'ambito di un sistema

processuale «governato» dal principio generale della partecipazione paritaria dell'accusa e della difesa (v. art. 2, direttiva 3, della delega legislativa per l'emanazione del nuovo c.p.p.), atteso in particolare che il provvedimento ex art. 276 del c.p.p. non può annoverarsi neppure tra i c.d. atti a sorpresa «come l'adozione, per la prima volta, di misure cautelari personali, cui l'indagato potrebbe sottrarsi, qualora ne venisse preavvertito allo scopo di consentire l'esercizio del suo diritto di difesa prima ancora dell'adozione di detti provvedimenti. Ma quando l'indagato sia già assoggettato ad una misura cautelare, come appunto nel caso disciplinato dall'art. 301 citato (nella fattispecie, dall'art. 276 del c.p.) che riguarda la rinnovazione (nella fattispecie, la sostituzione o il cumulo con altro) del relativo provvedimento, non sussistono ragioni valide per escludere l'esercizio del diritto di difesa mediante l'audizione del difensore da parte del giudice che deve adottare il provvedimento» (così Corte cost., sent. n. 219/94 cit.).

Le superiori considerazioni non potrebbero essere infirmate:

a) né obiettando che i diritti della difesa possono, comunque, essere fatti «valere in tutta la loro estensione esercitando il controllo sulla motivazione del provvedimento adottato dal giudice... attraverso i mezzi di impugnazione consentiti» (come ritiene, invece, Cass. 24 ottobre 1991, Natalini, in Cass. pen., 1992, p. 345);

b) né osservando che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia della difesa può subire quelle limitazioni necessarie a contemperarla e a coordinarla con altri valori costituzionali (cfr., tra le altre, Corte cost. 29 ottobre 1987, n. 345, in Foro it., 1988, I, 3220).

L'obiezione *sub a)*, per vero, può essere sterilizzata rilevando che, poiché la difesa è garantita dall'art. 24 della Costituzione «in ogni stato e grado del procedimento», essa deve essere assicurata pure nella fase innanzi al giudice competente all'emanazione del provvedimento, allo scopo di influire sulla formazione del suo convincimento in guida da potere, eventualmente, impedire *ex ante* la produzione degli effetti sfavorevoli del provvedimento stesso.

Quella *sub b)*, a sua volta, può essere neutralizzata facendo notare che la preclusione difensiva ex art. 276 del c.p.p. non appare né ragionevole (poiché — come testé evidenziato — la sostituzione o il cumulo della misura non integra un «atto a sorpresa») né strumentale alla realizzazione di altri valori costituzionali (secondo quanto, appunto, ancora una volta affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 219 cit., che ha ribadito il principio per il quale il diritto di difesa potrebbe essere limitato solo in presenza della assoluta necessità di evitare la compromissione di esigenze prioritarie nella economia del processo, che per loro natura potrebbero risultare vanificate dal contraddittorio anticipato).

Quanto, infine, al permanere dell'attuale stato di detenzione del Santacroce nonostante la sollevata questione di legittimità costituzionale, esso è conseguenza del fatto che, allo stato della legislazione, l'obbligo della preventiva audizione della difesa è estraneo al diritto vigente non essendo contemplato dall'art. 726 del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 276 del c.p.p. sollevata dalla difesa di Santacroce Giuseppe in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice debba sentire il difensore sulla richiesta del pubblico ministero intesa ad ottenere la sostituzione della misura cautelare per trasgressione agli obblighi imposti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di cui sopra;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina che a cura della cancelleria il presente provvedimento sia notificato all'imputato, al suo difensore, al procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che lo stesso venga comunicato dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verbania, addì 23 giugno 1995

Il presidente: MASSA

n. 588

Ordinanza emessa il 24 giugno 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Dorigo Guido

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 3, primo comma, prima parte, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172).
(Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Letti gli atti del procedimento n. 4688/1995 r.g. g.i.p. nei confronti di Dorigo Guido, nato a Gonars, il 13 gennaio 1953, ivi residente, via Dominzoni n. 2/C, persona sottoposta ad indagini nella sua qualità di sindaco *pro-tempore* del comune di Gonars in carica al 17 gennaio 1995, per avere scaricato reflui dal depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella A) allegata alla legge n. 319/1976; In comune di Gonars il 17 gennaio 1995;

Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 giugno 1995 che insta ai sensi dell'art. 554 del c.p.p. per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato *ex art. 3 d.-l. 17 marzo 1995 n. 79 convertito con legge 17 maggio 1995 n. 172*, subordinatamente al rigetto da parte di questo ufficio della questione di costituzionalità;

Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 2 febbraio 1995 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» emergeva il superamento alla data del campionamento (17 gennaio 1995) da parte delle acque di scarico del depuratore della fognatura comunale di Gonars, via Dei Molini, dei limiti di accettabilità previsti quanto al parametro azoto ammoniacale dalla tabella «A» allegata alla legge n. 319 cit., parametro non contemplato dal Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia;

Premesso altresì che le analisi furono originate da una autonoma attività di accertamento dei verbalizzanti eseguita con le formalità di legge;

OSSERVA

La condotta sopra descritta, in virtù di un consolidato indirizzo giurisprudenziale interpretativo degli artt. 1, 9 e 14 legge n. 319/1976, appariva suscettibile di integrare la fattispecie penalmente sanzionata dall'art. 21, terzo comma, legge cit. sulla base dell'assunto che tutti gli scarichi (da insediamenti produttivi, da insediamenti civili nuovi non recapitanti in pubblica fognatura e derivanti da pubblica fognatura) devono essere autorizzati espressamente e specificamente *ex art. 21, primo comma, legge cit.*, con la generalizzata necessità, la cui omissione è punita dall'art. 21, terzo comma, del rispetto degli standards di accettabilità legislativi, una volta cessato il regime transitorio di adeguamento graduale degli scarichi nei tempi e nei modi fissati dai singoli p.g.r.a., limiti integrabili dalla disciplina regionale ai sensi dell'art. 14 legge cit. solo in senso più restrittivo (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 n. 1215, ric. p.m. contro Vannicola; Cass. 25 giugno 1993 n. 958, ric. p.m. contro Bruschini; Cass. 25 giugno 1993 n. 963 contro Battistessa + 1; Cass. 3 marzo 1992 n. 2331, ric. p.m. contro Aloisi, specificamente pronunciate in materia di scarichi di pubbliche fognature).

Il sistema è stato profondamente alterato dalle modifiche successivamente apportate da una serie di norme che, a partire dal d.-l. 15 novembre 1993 n. 454 perpetuato sino all'attualmente vigente d.-l. 17 marzo 1995 n. 79, (convertito in legge 17 maggio 1995 n. 172) erano primariamente dirette a ridisciplinare proprio gli scarichi delle pubbliche fognature (e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), pur essendosi ampliate, nel corso delle varie novellazioni, ad introdurre sostanziose immutazioni pure agli scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare, per quanto qui rileva, da un lato l'art. 1 d.-l. n. 79/1995, sostituendo l'art. 14, secondo comma, legge n. 319/1976, ha mantenuto l'attribuzione in capo alle regioni del potere di disciplinare gli scarichi delle pubbliche fognature in sede di redazione dei rispettivi piani di risanamento delle acque, derogando pure in senso peggiorativo, purché in conformità ai dettami della direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 (esclusi i limiti di accettabilità, definiti «inderogabili», per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile), e salva l'applicabilità, nelle more di tale definizione, delle prescrizioni già adottate e, particolare, delle direttive presenti nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale (art. 1, terzo comma); dall'altro lato l'art. 3 del d.-l. in esame, sostituendo *in toto* l'art. 21, terzo comma, legge n. 319/1976 (e aggiungendo pure un quarto comma), ha depenalizzato l'inosservanza dei limiti di accettabilità stabiliti dalle regioni ai sensi del (nuovo) art. 14, secondo comma, per tale condotta introducendo una sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire trenta milioni.

Trattasi di disposizione che, per quest'ultima parte, pare affetta da gravi e plurimi vizi di legittimità costituzionale, già peraltro rilevati da altri giudici di merito in relazione alle precedenti versioni del decreto-legge (cfr. ord. pretura di Grosseto dd. 11 ottobre 1994; ord. pretura di Terni dd. 29 novembre 1994; ord. pretura di Roma dd. 12 novembre 1994) che si vanno ora a sottoporre al vaglio di questa Ecc.ma Corte, essendo ciò preliminare ad ogni decisione sull'istanza rivolta a questo ufficio.

1. — *Violazione dell'art. 3 della Costituzione.*

Molteplici appaiono i profili di contrasto dell'art. 3 d.-l. n. 79/1995 (convertito con legge n. 172/1995) con il detto fondamentale parametro costituzionale. Da un lato, infatti, si è discriminata la disciplina sanzionatoria per i titolari di scarichi da insediamenti produttivi che superino i limiti di accettabilità delle tabelle «A» e «C» allegate alla legge (puniti con la sanzione penale alternativa dell'ammonda o dell'arresto, raddoppiata ove sia provato il superamento dei parametri inderogabili) rispetto ai titolari di scarichi di pubbliche fognature i quali, nella medesima evenienza (violazione dell'art. 14, secondo comma, legge n. 319) e nell'ipotesi reputata in assoluto più pericolosa per l'ambiente tra le varie contemplate subiscono la sola sanzione amministrativa pecuniaria sopra indicata: ciò che risulta del tutto irragionevole ove si consideri che tale impianto solitamente altro non è che la somma di molteplici scarichi misti, cioè civili e produttivi, che in esso confluiscono, per cui, se comprensibile risulta l'irrogazione della sanzione amministrativa per gli scarichi da insediamenti civili che non recitano in pubbliche fognature, atteso il verosimile, minor loro carico inquinante, altrettanto non può dirsi per gli scarichi delle pubbliche fognature ad essi parificati e favorevolmente discriminati rispetto ad uno stabellamento — anche minimo — di un impianto produttivo, di certo meno pericoloso per l'ambiente rispetto ad un sostanzioso superamento dei limiti da parte dei primi.

La differenziazione non trova, pertanto, ragionevole giustificazione ma pare correlata, in definitiva, alla sola qualifica soggettiva del soggetto tenuto al rispetto della norma (pubblico amministratore nel primo caso, imprenditore nel secondo), come confermato dall'art. 6, secondo comma, d.-l. n. 79/1995 che ha depenalizzato pure la condotta di apertura di uno scarico da pubbliche fognature «servite o meno da impianti pubblici di depurazione» in assenza della domanda di autorizzazione (attualmente soggetta alla sola sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni) permanendo, al contrario, la sanzione penale per il titolare di insediamento produttivo che ometta di richiedere la debita autorizzazione (art. 21, primo comma, legge n. 319, rimasto immutato).

Pure l'ammontare della sanzione introdotta dall'art. 6 d.-l. n. 79 testimonia l'assoluta incongruità della previsione in esame, essendosi indicata una sanzione più elevata per un fatto di inquinamento formale, qual ritenuto quello previsto dall'art. 6 (ben potendo lo scarico non autorizzato essere contenuto nei limiti di legge), rispetto alla sanzione pecuniaria prescelta in caso di effettuazione di scarico da una pubblica fognatura che, autorizzato o meno, abbia provatamente recato un pregiudizio all'ambiente, con lo sversamento di reflui eccedenti i limiti tabellari fissati all'inquinamento c.d. «legittimo».

La distonia della norma in esame risulta evidenziata ancor più dal mantenimento nel sistema dell'art. 23, legge n. 319/1976, sanzionante penalmente l'effettuazione di nuovi scarichi (da chiunque effettuati e, pertanto, pure dal titolare della pubblica fognatura) prima che l'autorizzazione, già richiesta, sia stata concessa: anche in tal caso in via assoluta un'irregolarità formale come l'effettuazione di scarichi in ipotesi consentiti dopo la presentazione della domanda di autorizzazione, ad es. da un insediamento civile, è valutata e punita assai più gravemente di una condotta sostanziale e atta da incidere su beni primari collettivi, come lo scarico illecito di sostanze da un insediamento produttivo pubblico qual è la fognatura comunale; inoltre, in via relativa, per quest'ultima e più grave condotta, il pubblico amministratore sarebbe sanzionato assai meno pesantemente che in ipotesi di attivazione dello scarico della pubblica fognatura nelle more del rilascio dell'autorizzazione, pur quando il tenore di quello scarico fosse conforme

agli standards di legge. Ma vi è di più, in quanto ove l'autorizzazione richiesta non venisse rilasciata, riprendendo vigore le norme dell'art. 21, legge 319 (vd. art. 23, secondo comma) lo stesso pubblico amministratore sarebbe soggetto ad una blandissima sanzione amministrativa pecuniaria ove lo scarico della fognatura fosse proseguito in spregio alle tabelle o alle disposizioni del p.g.r.a. (art. 3, d.-l. n. 9/1995) o, addirittura, ad una sanzione amministrativa più pesante per il fatto di aver mantenuto lo scarico dopo il diniego del provvedimento (art. 6, d.-l. n. 79/1995).

Come emerge con evidenza, tra le tre, la condotta meno grave ed idonea a recar minor danno o, addirittura, a non arrecare alcuno agli interessi oggetto di tutela è l'unica punita penalmente (art. 23, legge n. 319), mentre nelle altre due ipotesi l'entità della sanzione pecuniaria amministrativa è inversamente proporzionale al grado di lesione, di pericolosità e di offensività della condotta concretamente mantenuta.

Trattasi di opzioni legislative che, pur giustificate dalla discrezionalità tipica di quella funzione, nel caso creano profonde, disparità di trattamento, apparentemente non fondate nè su presupposti logici obiettivi, nè su specifiche concrete esigenze, in violazione dei canoni di ragionevolezza cui devono rispondere le scelte punitive e del principio di uguaglianza che impone una proporzione tra la pena e il disvalore del fatto illecito commesso, inosservata quando il complesso normativo sanzioni in via amministrativa condotte connotate di maggior gravità ed identicamente (se non più) lesive del medesimo bene giuridico, ma sanzionate penalmente quando commesse da soggetti diversi (cfr. Corte cost. 19 maggio 1993 n. 249; Corte cost. 23 giugno 1994 n. 254; Corte cost. 25 luglio 1994, n. 341).

2. — *Violazione degli art. 9, secondo comma, e 32 della Costituzione.*

Attesa l'assunzione al livello costituzionale da parte dello Stato dell'impegno a tutelare il «paesaggio» inteso come valorizzazione delle peculiarità naturali del territorio e come mantenimento degli ecosistemi, è evidente che la forte attenuazione del regime di tutela dell'ambiente rispetto in questo caso a fenomeni di inquinamento idrico causati da fatti gravi e in concreto assai pericolosi quali gli scarichi di pubbliche fognature, (incontrollati ed) eccedenti i limiti di accettabilità, connessi alla depenalizzazione della condotta e alla scomparsa dei poteri d'intervento — anche coercitivi — riconosciuti al Giudice penale, riduce sensibilmente la capacità preventiva e dissuasiva in materia con una pericolosa regressione di efficacia della normativa e una conseguente, verosimile esposizione a maggior rischio e, comunque, una diminuzione netta di tutela del bene «paesaggio» nell'accezione sopra indicata.

Ciò comporta, altresì, un diretto pericolo di danno per la salute, intesa quale diritto inderogabile e prevalente alla integrità e salubrità dell'ambiente in cui l'uomo vive e opera, in contrasto con il principio posto dall'art. 32 Cost. che, al contrario, impone in via incondizionata rispetto ad ogni altro interesse la ricerca delle scelte più adeguate onde preservare la pienezza delle condizioni oggettive di godimento dell'ambiente, nei suoi molteplici componenti (suolo, aria e acqua) rispetto alle varie manifestazioni di inquinamento (cfr. Corte cost. 16 marzo 1990 n. 127; Cass. s.u. 6 ottobre 1979, n. 5172; Cass. s.u. 3 luglio 1991, n. 7318).

3. — *Violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione.*

La disposizione prevista dall'art. 14, secondo comma, legge n. 319 (novellato dall'art. 1, primo comma, d.-l. n. 79/1995), costituente il precetto rispetto al quale si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3, primo comma, decreto legge per gli scarichi di pubbliche fognature pare altresì porsi in contrasto con la norma costituzionale suddetta che impone la conformazione dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro Paese alle Comunità economiche europee.

In particolare, risultano già scaduti al 30 giugno 1993 i termini per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 91/271/CEE, la cui adozione non solo viene ulteriormente procrastinata (art. 1, quarto comma, d.-l. n. 79/1995), ma rispetto alla quale addirittura le norme in esame rappresentano l'antitesi, attesa la necessità imposta dalle disposizioni comunitarie di classificare le «acque reflue urbane», le «acque reflue domestiche», le «acque reflue industriali» (art. 2) e, in particolare, di distinguere nettamente nella regolamentazione degli accessi alle reti fognarie pubbliche tra i vari tipi di scarico, assoggettando quelli industriali a specifiche autorizzazioni, ad accurati controlli nonché a requisiti assai restrittivi (cfr. artt. 11-13 e All. I, dir. 91/271/CEE).

Lo Stato italiano, nonostante l'ampia scadenza del termine, non ha ancora in alcun modo provveduto ad operare tale distinzione basata sulla natura delle acque confluenti in pubblica fognatura, muovendosi addirittura in direzione antitetica, cioè nel senso di depenalizzare *sic et simpliciter* tutta la condotta di gestione della pubblica fognatura (dalla mancata richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti tabellari) a prescindere dalla qualità oggettiva degli scarichi in essa terminanti, costituente presupposto necessario per le successive opzioni, e questo nonostante le plurime

condanne già in passato subite ad opera della Corte di Giustizia Europea per l'eccessiva permissività del sistema sanzionario nel settore dell'inquinamento idrico e per l'insufficienza di alcuni tipi di sanzioni penali.

4. — *Violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione.*

Principio costituzionale fondamentale risulta quello della riserva assoluta di legge in materia penale, a significazione del fatto che le scelte in questo settore, formalmente espresse in leggi ordinarie, devono essere di esclusiva competenza del Parlamento, ove il potere di criminalizzazione è rimesso al libero gioco della maggioranza governativa e delle sue opposizioni, con esclusione di altre fonti primarie o, comunque, con il controllo diretto delle Camere sulle stesse, o in sede di delega del potere normativo (art. 76 Cost.) o all'atto del controllo e della recezione di norme precarie e soggette, in caso contrario, a rapida decadenza (art. 77 Cost.).

La norma prevista dall'art. 3 d.-l. n. 79/1995, direttamente incidente (nel senso dell'abrogazione) su una sanzione criminale voluta dal Parlamento, di fatto è vissuta provvisoriamente nell'ordinamento per oltre un anno e mezzo (d.-l. 15 novembre 1993 n. 454; d.-l. 14 gennaio 1994, n. 31; d.-l. 17 marzo 1994 n. 171; d.-l. 16 maggio 1994 n. 292; d.-l. 15 luglio 1994 n. 449; d.-l. 17 settembre 1994 n. 537; d.-l. 16 novembre 1994 n. 629; d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9; d.-l. 17 marzo 1995 n. 79), avendo così espropriato la sede parlamentare del potere esclusivo di disporre in materia penale, con l'assunzione in capo all'esecutivo di tali indebite competenze.

È appena il caso di rilevare che la continua decretazione governativa protratta per un tempo così prolungato rende evidente, soprattutto in relazione alla norma che qui interessa, la carenza dei presupposti sostituzionali di necessità ed urgenza indicati quale titolo di legittimazione dall'art. 77, secondo comma, Cost., poiché, se gli stessi eventualmente sussistevano al tempo del primo decreto, nel lungo periodo trascorso ben ci sarebbe stata l'opportunità e la possibilità da parte delle competenti Camere di novellare la disciplina secondo le forme ordinarie tanto più che, come già osservato, le norme definite «necessarie ed urgenti» si muovono in senso opposto rispetto alle norme cogenti di diritto internazionale: trattasi di presupposto di validità costituzionale del decreto-legge che questa ecc.ma Corte ha recentemente giudicato sindacabile in quanto attinente ad elementi costituzionalmente previsti, il cui mancato rispetto rappresenta un vizio *in procedendo* dell'iter formativo tanto da parte del decreto-legge, quanto da parte della legge che, come nel caso, l'ha convertito valutando positivamente la sussistenza dei presupposti di costituzionalità delle norme nella loro interezza (Corte cost. 27 gennaio 1995 n. 29).

I dubbi di costituzionalità paiono, pertanto, non manifestamente infondati rispetto ai parametri di costituzionalità sopra evidenziati.

In punto rilevanza di fatto, è chiara l'essenzialità della risoluzione del dubbio di costituzionalità, poiché la condotta accertata consiste proprio nel superamento da parte dello scarico di una pubblica fognatura dei parametri quali individuati e imposti dalla tabella «A» allegata alla legge c.d. «Merli» (nel caso non contemplati dalla normativa regionale) tuttora applicabili nelle more della definizione della nuova disciplina da parte delle regioni: infatti, dipendono dalla discussa legittimità della norma che andrà ad impugnarsi le successive scelte procedurali di competenza di questo ufficio, in particolare le ragioni della disponenda archiviazione, cioè per infondatezza della notizia di reato perché il fatto è sanzionato non penalmente ma in via pecuniaria amministrativa in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità, ovvero l'archiviazione per difetto dell'elemento psicologico del reato nella persona sottoposta ad indagini, avendo la stessa posto in essere la condotta in un momento in cui risultava provvisoriamente penalmente lecita, e ciò nel caso in cui si accertasse la non conformità delle norme al dettato costituzionale, alternativa decisoria che questa Corte ha costantemente reputato sufficiente a giustificare il suo intervento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, prima parte del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172 in relazione agli artt. 3, 9, secondo comma, e 32, 10, 25, secondo comma, e 77 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alla persona sottoposta ad indagini, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 24 giugno 1995

Il giudice: ROJA

N. 589

Ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Andreuzza Max, n.q.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione - Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione (perché non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Esaminati gli atti del procedimento n. 2471/1995 r.g. g.i.p.;

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stato emanato il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, recante «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» convertito con modifiche nella legge 17 maggio 1995 n. 172, che incide sulle disposizioni, anche penali, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319;

Vista la richiesta del pubblico ministero con la quale solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge n. 319/1976 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e, in subordine, insta per l'archiviazione del procedimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;

Considerato che la prospettata questione di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata e che quindi è necessario sottoporla al vaglio di codesta ecc.ma Corte;

OSSERVA

Il legale rappresentante della ditta «Andy Dady di Andreuzza Max & C.» s.n.c. con sede in Castions delle Mura, via Banduzzi n. 38, veniva sottoposto ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 23, comma 1, legge 10 maggio 1976 n. 319, per aver attivato un nuovo scarico civile prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa. Reato accertato il 24 febbraio 1995, in località Castions delle Mura nel territorio del comune di Bagnaria Arsa.

Premesso in fatto che dall'annotazione relativa all'attività di indagine svolta dai Carabinieri di Torviscosa su delega del pubblico ministero di data 10 marzo 1995, emerge che la ditta svolge attività di commercializzazione di prodotti alimentari ed è di recente apertura. La zona ove è ubicato l'edificio è priva di rete fognaria, pertanto, l'immobile è dotato di vasca «Imhoff» con scarico in corso d'acqua adiacente.

L'azienda non svolge attività di produzione di beni e quindi lo scarico deve qualificarsi di natura civile e non da insediamento produttivo.

Dagli atti trasmessi dal sindaco di Bagnaria Arsa con missiva di data 2 novembre 1994 alla sezione di polizia giudiziaria presso la locale procura della Repubblica, risulta che la ditta sopra indicata è ricompresa fra quelle che hanno presentato richiesta di autorizzazione allo scarico senza peraltro averla ancora ottenuta (v. allegato n. 3 all'annotazione di p.g. di data 21 novembre 1994).

Considerato, pertanto, che nella specie viene in rilievo l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 319/1976.

La nuova disciplina degli scarichi introdotta da ultimo con il d.-l. citato depenalizza l'ipotesi di scarico civile non autorizzato nonché quello effettuato o mantenuto dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata (art. 6, comma 2, legge n. 172/1995), prevedendo esclusivamente l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Le modifiche apportate alla legge Merli dalla legge n. 172/1995 lasciano inalterata la preesistente previsione normativa di cui all'art. 23 che configura come illecito penale l'attivazione dello scarico civile prima che l'autorizzazione richiesta sia stata rilasciata dall'autorità competente.

Si appalesa evidente la disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio e quindi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione fra l'ipotesi degradata ad illecito amministrativo che è indubbiamente più grave atteso che il titolare dello scarico non ha nemmeno richiesto la prescritta autorizzazione (o il provvedimento gli è stato negato o revocato) e la violazione di rilevanza penale anzi indicata.

Tale diversità di trattamento non trova alcuna giustificazione logica nell'ambito dei presupposti normativi sopra evidenziati, come peraltro già illustrato con altri atti di promovimento del giudizio innanzi a codesta ecc.ma Corte (cfr. ord. 25 giugno 1995 della Corte di cassazione).

Appare difficile superare l'anzidetto divario in via interpretativa atteso che le innovazioni legislative contemplano una abrogazione espressa di specifiche norme incriminatrici e sanzionatrici che non dà luogo, in riferimento all'individuazione delle stesse, a margini di incertezza e di dubbio sulla base del tenore letterale del dettato normativo (art. 6, comma 2).

Inoltre le disposizioni sopra richiamate prevedono ipotesi concrete fra loro diverse e non astrattamente incompatibili, ed il ricorso all'interpretazione restrittiva (impropriamente detta «abrogativa» o meglio «escludente» dell'art. 23 legge n. 319/1976 pare improponibile ove si consideri che uno dei principi cardine della legge n. 319/1976 è quella di sottoporre ad un controllo preventivo tutti gli scarichi (art. 1), attraverso lo strumento di una apposita autorizzazione (come in via generale sancisce l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 319/1976 «Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati»), norma non toccata dalla nuova legge in esame) sicché l'intenzione del legislatore non appare così chiara onde poter tranquillamente riconoscere come conseguenza implicita ed indeclinabile dall'avvenuta *abolito criminis* l'esclusione degli scarichi civili (per non affrontare poi la delicata problematica degli scarichi delle pubbliche fognature rispetto ai quali si prospettano argomentazioni analoghe e, per altri versi, più pregnanti di quelli svolti in questa sede) dall'ambito di applicazione dell'art. 23 legge n. 319/1976.

Ritenuto quindi che, per le suesposte ragioni, i dubbi di costituzionalità in relazione all'art. 23, comma 1, legge n. 319/1976 non paiono manifestamente infondati rispetto al parametro di costituzionalità di cui all'art. 3 Cost., nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di colui che attiva un nuovo scarico civile prima che l'autorizzazione già richiesta sia stata concessa dall'autorità preposta.

La risoluzione del dubbio di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di archiviazione atteso che dalla discussa legittimità della norma che andrà ad impugnarsi, dipendono l'accoglimento dell'istanza qualora il fatto non debba più ritenersi previsto dalla legge come reato ove si accertasse la non conformità della norma al dettato costituzionale ovvero la reiezione della stessa in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalità.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, legge 10 maggio 1976 n. 319 in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento;

Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero in sede e notificata alla persona sottoposta ad indagini ed al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Udine, addì 17 luglio 1995

Il giudice: BELTRAME

n. 590

*Ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine
nel procedimento penale a carico di Budai Mauro, n.q.*

**Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Attivazione di scarico civile prima del rilascio della prescritta autorizzazione -
Prevista sanzione penale - Irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di scarico senza autorizzazione
(perché non richiesta o negata o revocata) per la quale si applica solo sanzione amministrativa.**

(Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 23, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale.

Esaminati gli atti del procedimento n. 2472/1995 r.g. g.i.p.;

Rilevato che in pendenza del presente procedimento è stato emanato il d.l. 17 marzo 1995, n. 79, recante «Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature» convertito con modifiche nella legge 17 maggio 1995 n. 172, che incide sulle disposizioni, anche penali, di cui alla legge 10 maggio 1976 n. 319;

Vista la richiesta del pubblico ministero con la quale solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 legge n. 319/1976 per violazione dell'art. 3 della Costituzione e, in subordine, insta per l'archiviazione del procedimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 c.p.p.;

Considerato che la prospettata questione di costituzionalità è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata e che quindi è necessario sottoporla al vaglio di codesta ecc.ma Corte;

OSSERVA

Budai Mauro, in qualità di legale rappresentante della ditta «B. Meters» S.r.l. con sede in Bagnaria Arsa, via Palmada n. 11/a, veniva sottoposto ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 23, comma 1, legge 10 maggio 1976 n. 319, per aver attivato un nuovo scarico civile prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa. Reato accertato il 24 febbraio 1995, in Bagnaria Arsa.

Premesso in fatto che dall'annotazione relativa all'attività di indagine svolta dai Carabinieri di Torviscosa su delega del pubblico ministero di data 10 marzo 1995, emerge che la ditta non svolge attività di produzione di beni e quindi lo scarico deve qualificarsi di natura civile e non da insediamento produttivo.

Dagli atti acquisiti presso l'ufficio tecnico del comune di Bagnaria Arsa dalla polizia giudiziaria risulta che la ditta sopra indicata ha presentato richiesta di autorizzazione allo scarico senza peraltro avere ancora ottenuto il rilascio del relativo provvedimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 589/1995).

N. 591

*Ordinanza emessa il 7 luglio 1995 dal pretore di Caltanissetta
nel procedimento penale a carico di Castrillo Carmen Lorenza ed altri*

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento dell'oblazione - Lamentata mancata espressa determinazione dei criteri per il calcolo della stessa - Conseguente impossibilità per il giudice di verificare la «esattezza» dell'ammontare di detta oblazione e delle relative riduzioni in relazione «a situazioni di estremo disagio abitativo» e, in caso di inesatta o dolosa valutazione, assoggettare l'autore dell'abuso alle sanzioni penali previste - Lesione del principio di tassatività della legge penale - Violazione del principio di uguaglianza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, tredicesimo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1293/1994 r.g. pretura nei confronti di Castrillo Carmen, Torregrossa Lino e Torregrossa Josefina citati a giudizio dal procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Caltanissetta con decreto del 14 giugno 1994 per rispondere delle contravvenzioni previste dagli artt. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 13 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti esaurita l'assunzione delle prove, osserva in fatto ed in diritto.

Nel corso dell'istruzione dibattimentale venivano acquisite, tra gli altri documenti, copie delle richieste di rilascio della concessione edilizia in sanatoria a' sensi della legge n. 724/1994 presentate da due degli imputati al sindaco di San Cataldo il primo marzo 1995, delle allegate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, e di due ricevute di versamenti su conto corrente postale attestanti l'integrale pagamento dell'oblazione nella misura calcolata dagli istanti utilizzando le riduzioni percentuali previste dalla tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le situazioni di estremo disagio abitativo di cui all'art. 39, comma XIII, del medesimo testo normativo.

Poiché la presentazione della domanda di concessione in sanatoria nel termine di legge unitamente all'integrale corresponsione dell'oblazione comporta l'estinzione degli illeciti urbanistici ed edilizi contestati, a' sensi dell'art. 38, comma II, della legge n. 47/1985 applicabile agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993 per il disposto dell'art. 39, comma I, della legge n. 724/1994, il pretore, dubitando della ricorrenza della speciale causa di improcedibilità, ritiene di dovere sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma XIII, della legge n. 724/1994 nella parte in cui, in violazione dei principi di determinatezza della fattispecie penale e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge recepiti, rispettivamente, dagli artt. 25, comma II, e 3, comma I, della Costituzione, non consente al giudice di stabilire quando l'oblazione sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, con il conseguente assoggettamento dell'autore dell'abuso alle sanzioni penali richiamate dall'art. 39, comma IV, penultimo periodo, della legge n. 724/1994.

La «situazione di estremo disagio abitativo» costituisce elemento normativo introdotto dal legislatore per giustificare riduzioni nella misura dell'oblazione per sanatoria, il quale, condizionando l'operatività della causa di estinzione del reato collegata al calcolo «veritiero» della somma da versare contribuisce in funzione generale ed astratta a delimitare l'applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985. L'indeterminatezza delle espressioni utilizzate non consente, tuttavia, al giudice di individuare il contenuto del concetto da esse espresso nonostante il massimo sforzo interpretativo, impedendo, conseguentemente, di stabilire con uniformità di criteri quando sia legittimamente consentito al richiedente la concessione in sanatoria decurtare l'importo della sanzione amministrativa, andando esente da responsabilità penali.

L'applicazione delle riduzioni è, infatti, collegata alla ricorrenza di alcuni requisiti che possono entrare in gioco, stando alla lettera normativa, soltanto una volta determinata la ricorrenza della condizione presupposta, per accertare il contenuto della quale non possono, pertanto, fornire alcun ausilio. Si tratta, in ogni caso, di indici equivoci,

occorrendo, a' sensi del comma XIII e XIV della legge n. 724/1994, che l'opera abusiva sia destinata a residenza principale dell'occupante o della sua famiglia (ciò che non significa necessariamente prima abitazione, cui si riferisce, invece, l'art. 34, comma III, della legge n. 47/1985 che prevede ulteriori decurtazioni) ed abbia una consistenza volumetrica non superiore a 750 metri cubi (anche per gli ampliamenti, con, dunque, superfici ipotizzabili molto ampie), che il richiedente non abbia presentato altre domande di sanatoria e che il reddito del suo nucleo familiare non sia superiore a 48.000.000 o 30.000.000 di lire secondochè la fonte sia o meno il lavoro dipendente (con presumibile possibilità di cumulo nel caso di redditi misti).

La mancanza, da una parte, di parametri cui ancorare la decisione e, dall'altra l'impossibilità di conseguire un apprezzabile risultato interpretativo attribuendo ai termini utilizzati i significati loro propri, non consentono così, di stabilire neppure se l'estremo disagio abitativo sia una condizione (soggettiva) dell'istante, da intendersi come una personale e particolare scomodità cui sia possibile rimediare solo commettendo l'illecito urbanistico, oppure una situazione (obiettiva) di grave carenza locale di alloggi.

Come ricordato da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 6-13 febbraio 1995, il principio di tassatività che presiede alla formulazione tecnica della legge penale deve ritenersi violato ogni qualvolta non sia consentito all'interprete «di esprimere un giudizio di corrispondenza, sorretto da un fondamento controllabile, nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa» per la «mancanza di precisi parametri oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie lessicali», rimanendo l'applicazione della norma affidata all'arbitrio del giudice. D'altra parte, la mancanza di un nucleo stabile di sufficiente chiarezza ed invariabilità nei concetti normativi utilizzati, comporta, a sua volta, la lesione del principio dell'eguaglianza giuridica dei cittadini davanti alla legge, esponendo gli stessi a differenti esiti processuali a parità di condotte tenute.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, comma III e IV, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma XIII, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui contrasta con gli artt. 25, comma II, e 3, comma I, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui viene data lettura nel dibattimento, sia notificata al presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Caltanissetta, addì 7 luglio 1995

Il pretore: (firma illeggibile)

95C1174

n. 592

*Ordinanza emessa il 27 giugno 1995 dal pretore di Verona
nel procedimento civile vertente tra Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e Carlutti Carlo ed altra*

Processo civile - Competenza del pretore - Modifica (aumento fino a lire cinquanta milioni) apportata con decreto-legge - Lamentato abuso di tale mezzo di legiferazione per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza - Conseguente esautoramento del Parlamento - Lesione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 2).

(Cost., artt. 77 e 97).

IL PRETORE

Letto il ricorso che precede, osserva quanto segue.

La Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona chiede a questo giudice di voler emettere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti della società Carlutti Costruzioni S.r.l. e dei relativi fideiussori, per la somma di L. 36.160.453 dovuta a saldo del conto corrente n. 266/5/16.

La domanda — depositata in cancelleria il 23 giugno 1995 — viene proposta a questo pretore sulla scorta del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 22 giugno 1995 ed entrato in vigore in pari data, il cui art. 2, modificando l'art. 8 del codice di procedura civile (già modificato dall'art. 3 della legge n. 353/1990), stabilisce che «Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquantamiliardi, in quanto non siano di competenza del giudice di pace».

Una corretta disamina della domanda impone quindi, preliminarmente, di soffermarsi sulla competenza del giudice adito, trattandosi come è noto, di presupposto processuale la cui sussistenza è condizione indefettibile per poter pronunciare, ancorché in via monitoria, sul merito della domanda.

A questo riguardo, secondo il giudicante, si profilano due punti che — in prima lettura — sembrano incidere negativamente sul presupposto cennato, inducendo a dubitare della legittimità costituzionale del decreto-legge cit.

Il primo attiene al modo con il quale si è giunti ad elevare la competenza del pretore (il quale, è il caso di notarlo, è passato in meno di due mesi dalla competenza di L. 5.000.000, vigente sino al 30 aprile 1995, a quella — decuplicata — attuale).

La strada seguita, come si è visto, è ancora una volta quella della decretazione d'urgenza del Governo. Mette conto ricordare che contro l'uso «alluvionale» di di questo strumento si sono levate, anche di recente, le voci critiche della migliore dottrina, di ampi settori del Parlamento ed infine, con piena autorevolezza, dello stesso presidente della Consulta, consapevoli del pericolo di un sostanziale svuotamento della funzione legislativa delle Camere laddove esse finissero per ridursi a mero strumento di ratifica dell'operato normativo del Governo.

Va ricordato che la prassi dei c.d. «decreti di riforma» - come è certamente quello in esame — ha ricevuto le severe critiche degli studiosi che — opportunamente — hanno sottolineato come sia «quanto meno opinabile che simili atti corrispondano, nel complesso delle loro disposizioni, a casi straordinari di necessità ed urgenza», si è così rimarcato che tramite decreti di tal genere «in concreto, attorno ad un nucleo costituito da una decisione realmente urgente ... Il Governo progetta ed erige interi edifici normativi destinati a durare nel tempo, sottraendoli al procedimento legislativo ordinario, senza che lo imponga nessuna ragione oggettiva».

Nella fattispecie questo giudicante dubita che il decreto-legge n. 2338/1995 sia sorretto dal requisito della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'art. 77, comma secondo, Cost. A ben vedere una corretta interpretazione della norma costituzionale — alla luce degli insegnamenti dello stesso giudice delle leggi — conduce necessariamente a riconoscere a questa fonte un valore di assoluta eccezionalità, dovendosi con essa far fronte a situazioni per l'appunto straordinarie, tali cioè da esporre a delicati vuoti normativi o, quantomeno, a pericolose insufficienze di regolamentazione qualora si dovessero seguire i tempi dell'ordinario iter parlamentare di formazione della legge.

Autorevole dottrina insegna che «... chiunque legga senza preconetti il capoverso dell'articolo in esame, ne trae la precisa impressione che la Carta costituzionale abbia di mira situazioni oggettivamente eccezionali, tali da porsi al di fuori delle consuete disponibilità del legislatore ordinario; senza di che il provvedimento sarebbe viziato per eccesso di potere», l'eminente autore conclude, quindi, affermando che «... la necessità rappresenta un elemento di qualificazione delle fattispecie regolate: da non confondere dunque con l'opportunità politica dell'atto, anche se al Governo compete la scelta del come fronteggiare ciascun caso» e che «l'urgenza non equivale alla mera speditezza e non si risolve nel fatto che per il Governo sia difficile vedere altrimenti approvate le proprie proposte».

Alla luce della menzionata connotazione del presupposto della straordinaria necessità ed urgenza, questo pretore dubita quindi che esso ricorra nell'intervento del Governo. È chiaro, difatti, che l'art. 2 del decreto-legge cit. non persegue affatto la finalità di colmare — in tempo reale — vuoti normativi di sorta: invero, secondo la formulazione del previgente art. 8 c.p.c., come risultante dalla modifica introdotta all'esito di approfondite valutazioni con l'art. 18 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il pretore era competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire venti milioni, in quanto non di competenza del giudice di pace; per le cause di valore superiore permaneva quindi la competenza del tribunale il quale, oltretutto, risultava già opportunamente sgravato delle controversie in materia di circolazione stradale (il cui peso quantitativo è a tutti noto) nonché delle controversie locali, di comodato e di affitto d'azienda, ove non di competenza per materia o per valore del pretore.

Né, ancora, la sottrazione al tribunale delle controversie sino a L. 50.000.000 pare minimamente rispondente a reali esigenze di pronta razionalizzazione del sistema processuale evocate dall'entrata in vigore della novella: se così fosse, difatti, sarebbe arduo dubitare della legittimità del decreto in esame in relazione al parametro di cui all'art. 77, comma secondo, Cost.: ma non è certamente questo il caso poiché la modifica alla competenza per valore pretorile — in senso oltretutto pesantemente ampliativo — si muove ancora una volta nella direzione di un ulteriore sgravio del carico giudiziale dei tribunali, al di fuori di ogni disegno organico di revisione dei criteri di competenza verticali (nella auspicata prospettiva del giudice unico di primo grado) e senza alcuna previsione di razionalizzazione delle circoscrizioni giudiziarie, caratterizzate, tra l'altro, dalla pesante frammentazione delle preture circondariali in numerose sezioni distaccate, con tutti i disagi e le dispersioni organizzative e patrimoniali connesse.

Questo tema consente poi di accedere alla seconda riflessione.

Come si è detto, in meno di due mesi il limite massimo della competenza per valore del pretore è stato elevato di ben dieci volte. Giova altresì osservare che l'attuale competenza — pari a cinquanta milioni di lire contro i venti previsti dall'art. 18 della legge n. 374/1991 — si accompagna alla inopinata «restituzione» al pretore della competenza per materia in ordine alle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 nonché a quelle di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ex art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. A tanto si è giunti con l'art. 1 del d.-l. n. 238/1995 che ha sottratto al giudice di pace detta competenza, abrogando *tout court* i commi terzo e quarto, n. 4, dell'art. 7 c.p.c.

Non è azzardato ritenere che con questa «controriforma» le sopravvenienze civili del tribunale si ridurrano quantitativamente in misura non minore del 50% e che, di conseguenza, sui pretori verranno a gravare, all'incirca, altre 200/250 mila cause nuove all'anno, in precedenza trattate dal giudice superiore.

Queste cause, aggiungendosi alle sopravvenienze medie annuali — stimabili in almeno 600/650 mila controversie, secondo dati estrapolati dalle statistiche giudiziarie edite dall'Istat nel 1993 e riferite al triennio 1989/1991 — porteranno le sopravvenienze pretorili a circa 900.000 nuovi processi annui. Si badi che il numero appena esposto rappresenta soltanto un prudentissimo apprezzamento per difetto poiché le statistiche censate fanno riferimento alla sopravvenienza media annuale del pretore allorquando la sua competenza per valore era ancora ristretta a cinque milioni di lire; ben diverso discorso potrebbe tuttavia valere se alle pendenze pretorili di quel triennio si aggiungessero le controversie comprese tra i cinque e i venti milioni che — anche in assenza del decreto n. 21 giugno 1995, n. 238 — sarebbero ora comunque assegnate al pretore ai sensi dell'art. 18 della legge n. 374/1991.

Ebbene, già alla luce di questi dati macroscopici non è chi non veda la drammatica insufficienza organica e di dotazione amministrativa dell'ufficio del pretore a far fronte in un tempo accettabile ad una mole siffatta di controversie; basti considerare che nonostante l'ulteriore sgravio della competenza del tribunale introdotto dal decreto-legge n. 238/1995, ancor oggi il numero dei magistrati destinati ai tribunali civili supera di quasi il 50% quello dei magistrati destinati alla pretura civile (1300 contro 900). Né, oramai, tale divario può essere persuasivamente spiegato richiamando puramente e semplicemente la collegialità del giudice superiore, posto che al di fuori dei casi (quantitativamente esiziali, ancorché giuridicamente rilevanti) di cui all'art. 48, comma secondo, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'art. 88 della legge n. 353/1990, le controversie civili spettanti al tribunale sono oramai decise dal «giudice istruttore in funzione di giudice unico» di cui all'art. 190-*bis* c.p.c.

In questo quadro, sembra purtroppo inevitabile profetizzare che il decreto-legge n. 238/1995, lasciando immutata l'attuale pianta organica e la distribuzione territoriale dei pretori (entrambe pensate in relazione a competenze infinitamente minori di quelle odierne) ed omettendo qualsiasi forma di «sommarrizzazione» del giudizio avanti a detto giudice, finirà per paralizzare anche questa figura di giudicante che, invece, ancor oggi, a fronte di sopravvenienze annuali mediamente del 200% rispetto a quelle dei tribunali, riesce ancora ad assicurare una produttività individuale (quanto a sentenze pubblicate) pressoché doppia rispetto a quelle del giudice superiore, con il risultato di un minor numero assoluto di pendenze (sul punto, si vedano le notevoli considerazioni apparse sul Foro Italiano, 1995, parte V, 276-283, nell'ambito di una serie di interventi di autorevoli dottrine sul tema «I rinvii e l'arretrato nel processo civile»).

Questa seconda premessa chiama in causa il dettato dell'art. 97 della Carta fondamentale, secondo cui «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione». È oramai sicura acquisizione che questo canone fondamentale valga anche con riferimento

all'amministrazione della giustizia: la prima enunciazione in tal senso del giudice delle leggi si rinviene nella pronuncia n. 86 del 1982, ove non si manca di osservare, in linea generale, come «sarebbe paradossale voler esentare l'organizzazione degli uffici giudiziari da ogni esigenza di buon andamento». Vale altresì ricordare la sentenza n. 270 del 1988 e, ancor più, la sentenza n. 18 del 1989, circa l'obbligo di redigere il processo verbale della decisione degli organi collegiali, ai fini della eventuale responsabilità civile dei membri del collegio, in relazione «... a qualsiasi questione decisa, sia essa pregiudiziale, preliminare, di diritto o di fatto, a prescindere dall'esistenza del dissenso di alcuno dai membri del Collegio, della rilevanza del dissenso ai fini di eventuali azioni di responsabilità e dalla richiesta di verbalizzazione da parte dell'interessato», per l'effetto dell'«... intralcio costante all'attività giudiziaria, incompatibile col principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia e non giustificato dalle finalità che la norma intende realizzare». La sentenza n. 140 del 1992 pone poi l'accento, in modo pienamente condivisibile, su quanto qui più preme, vale a dire sul fatto che il buon andamento dell'amministrazione della giustizia concerne, per l'appunto, «... l'organizzazione giudiziaria in senso stretto, intesa come apprestamento di mezzi personali e strumentali per rendere possibile nel modo migliore l'attuazione della funzione giurisdizionale ... *omissis*», proposito questo che il decreto-legge n. 238/1995 — per l'approccio disinvolto e poco meditato che, purtroppo, lo caratterizza — non sembra davvero prefiggersi.

Del resto, per concludere, un'eco non recente dell'esigenza di un attento equilibrio tra dotazione organica e servizio pubblico sembra rinvenibile già nella sentenza n. 131 del 1974 dove la Corte, esaminando la legge ospedaliera del 1968, osserva come essa sia in definitiva rispettosa del canone di cui all'art. 97, laddove prevede « ... la formazione dei ruoli organici secondo le varie necessità del servizio»; altrettanto dicasi per la sentenza n. 728/1988, con la quale la Corte chiarisce la *ratio* dell'attribuzione alla legge della valutazione della dotazione complessiva di un livello funzionale del personale regionale, « ... in vista del perseguimento di un rapporto equilibrato fra dotazione organica e servizi indispensabili per il buon andamento dell'amministrazione».

Nulla di tutto ciò — a parere di questo giudicante — traspare invece dal decreto-legge cit., i cui effetti dirompenti sul piano del buon andamento degli uffici di pretura si aggiungono a quelli, oramai prossimi, che deriveranno dall'aver riversato sul pretore-giudice del lavoro le controversie in materia di pubblico impiego.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione sollevata, l'eventuale accoglimento dell'eccezione comporterebbe — evidentemente — il difetto della competenza per valore dell'odierno giudicante, per l'effetto della reiezione dell'istanza monitoria cennata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 77, comma secondo, e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1995, serie generale, n. 144;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale nonché la notificazione della presente ordinanza — a cura della cancelleria — alla parte e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ordina, infine, la comunicazione di essa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Verona, addì 27 giugno 1995

Il pretore: MIRENDA

N. 593

*Ordinanza emessa l'8 giugno 1995 dalla Corte d'appello di Bologna
nel procedimento penale a carico di La Volpe Alberto ed altro*

Processo penale - Azione civile - Condanna al risarcimento del danno - Provvisoria esecuzione «a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi» - Possibilità per il condannato di chiedere la revoca o la sospensione - Lamentata omessa previsione dell'esecutività *ex lege* delle disposizioni civili e della possibilità di richiesta della sola sospensione della provvisoria esecuzione - Irrazionale disparità di trattamento rispetto alla disciplina del pagamento di una provvisoria ed alla normativa della corrispondente sentenza emessa dal giudice civile (art. 282 del c.p.c.).

(C.P.P. 1988, artt. 540, primo comma, e 600, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di La Volpe Alberto e Renzoni Daniele;

Premesso che Alberto La Volpe e Daniele Renzoni hanno avanzato, in via interlocutoria, rituale richiesta di revoca e/o sospensione della provvisoria esecuzione della disposizione della sentenza del tribunale di Bologna del 20 febbraio 1995, concernente la loro condanna al risarcimento definitivo dei danni cagionati, col reato di diffamazione aggravata commesso in danno di costoro, alle costituite parti civili Aldo Romano, Alessandro Lomazzi, Maddalena Conti, Rocco Buccarello e Gabriele Vecchietini;

Considerato che, con detta istanza, si è, per un verso (quello della revoca), lamentato che i primi giudici non avessero, ancor prima che positivamente scrutinato, neanche individuato ed indicato il motivo che potesse giustificare la concessione della clausola — come, invece, avrebbero dovuto fare, vertendosi in tema di liquidazione definitiva del danno e non già di mera provvisoria — e, sotto altro profilo (quello della sospensione), prospettata la gravità del pregiudizio che agli istanti, semplici lavoratori dipendenti, sarebbe derivato dall'esecuzione della sentenza sia per l'enormità dell'esborso sia per il suo non garantito recupero;

Ritenuto che contro l'individuazione, operata dai primi giudici, dell'art. 282 c.p.c. come parametro normativo di riferimento con riguardo alla provvisoria esecuzione delle disposizioni civili della sentenza penale (di condanna), milita il dato della pacifica vigenza dell'art. 540 c.p.p., di certo non abrogato dall'omologo articolo del codice di rito operante nel diverso ambito civilistico puro;

Rilevato, peraltro, che la diversità di disciplina delineata dall'art. 540 c.p.p. per la condanna definitiva rispetto alla provvisoria in punto di provvisoria esecuzione, appare del tutto ingiustificata, atteso che i due tipi di condanna si differenziano, sul piano concettuale, non già per un diverso livello di (apparente o reale) fondatezza della corrispondente e sottostante pretesa, ma solo per la maggiore o minore acquisizione probatoria delle componenti del danno, e che la segnalata irrazionalità appare ancor più ingiustificata, poi, ove si considerino gli effetti perversi che ne derivano: per tale via, invero, si finisce con orientare la parte civile verso una richiesta di provvisoria invece che di condanna esautiva, onde assicurarsi una esecutività *ex lege* non resistibile e vincibile, in alcun modo, dalla controparte né sindacabile, nei suoi presupposti giustificativi, dal giudice d'appello, al contrario di quanto avviene per la seconda.

Con conseguente rischio, tutt'altro che teorico e già segnalato dalla dottrina, di una moltiplicazione dei processi senza alcuna utilità; e ciò in controtendenza col più recente orientamento legislativo che considera un obiettivo primario la deflazione del (carico di) contenzioso.

È noto, infatti, come la modifica del regime dell'esecutorietà, apportata col novellato art. 282 c.p.c. (legge 26 ottobre 1990, n. 353), sia stata dettata dall'intento di scoraggiare e sconsigliare dapprima resistenze e poi impugnazioni, motivate da finalità esclusivamente o prevalentemente dilatorie. Considerato che sotto il profilo in

esame la disciplina della condanna esaustiva appare ingiustificata, ed anzi irrazionale, con riferimento non solo a quella della provvisoria — per la qualcosa essa già va denunziata d'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione —, ma anche alla regolamentazione della corrispondente sentenza emessa dal giudice civile munita, come è noto, di incondizionata ed automatica provvisoria esecutorietà (art. 282 c.p.c.); ora, è ben vero che, come la Corte costituzionale ha più volte affermato (da ultimo, con sentenza del 27 luglio 1994 n. 353, ove sono indicati i numerosi precedenti), «l'inserimento dell'azione civile nel processo penale pone in essere una situazione in linea di principio differente rispetto a quella determinata dall'esercizio dell'azione civile nel processo civile, anche ove si tratti di azione di restituzione o di risarcimento dei danni derivanti da reato, e ciò in quanto tale azione assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, sicché è destinato a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura del processo penale, cioè dalle esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi»; e, tuttavia, nessuno dei considerati profili appare venire in rilievo e giustificare, allorquando sia stato già accertato l'intero ammontare del danno in sede penale, la mancata previsione, come invece avviene in sede civile, dell'esecutività *ex lege* della sentenza che lo liquida. Di tal che il diverso presidio, sul piano dell'effettività e della concretezza, offerta alla stessa azione a seconda della differente sede di esercizio, finisce col rilevarsi frutto di mera arbitrarietà, con conseguente e aperta violazione del principio di uguaglianza;

Ritenuto che la rilevanza della questione discende dalla considerazione che, mentre i profili attinenti all'opportunità della sospensione della provvisoria esecuzione (enormità dell'esborso in relazione alla qualità di lavoratori dipendenti degli imputati e mancanza di garanzie circa la sua ripetibilità) non sono meritevoli di accoglimento (la qualifica di lavoratore dipendente in sé e per sé non è, infatti, significativa di alcunché, data l'ampissima gamma delle posizioni che essa copre e tenuto conto, poi, che le parti civili svolgono attività lavorativa, il che fuga le preoccupazioni di irripetibilità di quanto loro versato), dovrebbe, invece, essere accolto quello concernente la revoca, non avendo i primi giudici neanche indicato il giustificato motivo richiesto dall'art. 540 primo comma c.p.p. né potendo a ciò sopperire la Corte, in assenza perfino della necessaria allegazione delle parti civili, non disponendo essa di poteri ufficiosi a tal riguardo.

L'istanza di revoca andrebbe, invece, rigettata ove dovesse essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 540 c.p.p. e del secondo comma dell'art. 600 c.p.p. nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che l'esecuzione provvisoria delle disposizioni civili venga concessa su istanza di parte e solo in presenza di ingiustificato motivo e non già *ex lege* e consente di revocare, e non solo di sospendere, la provvisoria esecuzione già concessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 dicembre 1948 n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta d'ufficio la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale degli artt. 540, primo comma, c.p.p. e 600, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui, rispettivamente, non prevedono l'esecutività ex lege delle disposizioni civili della sentenza penale e consentono la revoca, e non solo la sospensiva, della provvisoria esecuzione di dette disposizioni, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente procedimento camerale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Bologna, addì 8 giugno 1995

Il presidente: BAGNULO

N. 594

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Fabbri Cassiano*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1304/1994;

Rilevato che il difensore di fiducia dell'imputato ha dichiarato di astenersi dalle udienze così aderendo allo stato di agitazione deliberato dall'assemblea generale degli avvocati il 28 maggio 1995;

Rilevata l'assenza di ogni disciplina dell'istituto dell'astensione del difensore di fiducia non potendosi essa ricondurre all'esercizio del diritto di sciopero con conseguente applicazione della legge n. 146/1990, né risultando altra norma che prenda in considerazione tale eventualità;

Rilevato che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità risulta considerare l'astensione *de qua* come legittimo impedimento con conseguente applicazione dell'art. 486, comma V c.p.p., ciò che impone il rinvio della trattazione dell'udienza;

Rilevato che il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 97 Cost., dell'art. 486 c.p.p., evidentemente nella parte in cui prevede che, seguendo l'interpretazione della suprema corte, l'astensione dalle udienze degli avvocati costituisca legittimo impedimento e imponga il rinvio del processo ad altra udienza, alla quale si può verificare nuovamente tale impedimento, attesa la mancanza di termine certo finale dell'astensione, in base alle considerazioni che si svolgono qui di seguito;

Rilevato che in ipotesi potrebbe sostenersi che l'astensione dalle udienze sia diritto soggettivo assoluto, cosicché sempre e comunque in caso di astensione andrebbe applicato l'art. 486 comma V c.p.p.;

Rilevato che, alternativamente a tale interpretazione, sussiste la possibilità di ritenere non legittimo tale impedimento;

Nel caso di specie infatti non è stata proclamata un'agitazione con termine finale certo, ma sempre, e a tutt'oggi, con termine interlocutorio: nel caso di specie il termine intermedio del 24 giugno non può dirsi finale, sia perché non definito tale dagli organismi proclamanti l'agitazione, sia perché già tre sono state le proroghe dell'agitazione, e sempre per periodi maggiori (prima due, poi tre poi quattro settimane di agitazione, per un totale di nove settimane, cioè oltre due mesi); da ultimo poi si è pure aggiunta e sovrapposta l'agitazione delle camere penali, che negli intendimenti dell'organismo non è sottoposta neppure astrattamente a termine, ma a condizione, tale essendo l'approvazione «in sede parlamentare dei contenuti delle riforme a cui si erano impegnate le forze politiche, con riferimento anche all'art. 371-bis c.p.p.»; sicché in assenza di tali riforme è certo che l'agitazione non cesserà e la celebrazione dei processi diverrà impossibile o, meglio, rimessa alla volontà delle camere penali;

Rilevato che, anche riconducendo l'astensione all'esercizio di un diritto (di protesta), nel caso di specie esercitato con evidenti fini politici (richiesta di riforma o comunque di blocco dell'entrata in funzione dell'ufficio del giudice di pace, nonché modifiche alla «novella» del c.p.c., infine da ultimo, modifiche al codice penale e a quello di procedura penale), tale diritto va comunque bilanciato con altri diritti, principi e valori di sicuro rango costituzionale i quali, se non comprimono e cancellano tale primo diritto, sicuramente lo devono delimitare esternamente rendendolo dunque non assoluto; si allude in primo luogo all'art. 97 della Costituzione, che impone che gli uffici pubblici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che sia assicurato il buon andamento della p.a. (previsione riferibile all'organizzazione giudiziaria come da sentenze 86/1992 e 140/1992 della Corte Costituzionale); evidentemente

la proclamazione di un'agitazione senza termine finale certo non è tale da consentire tale organizzazione, in quanto i rinvii delle udienze, oltre a determinare comunque una crescente e progressiva disorganizzazione e ingiustificato appesantimento dei carichi di lavoro in *primis* delle cancellerie e dunque un «cattivo andamento», i rinvii, si diceva, non sono risolutivi, perché all'udienza successiva, come già è accaduto, si verificherà (o comunque vi è elevata probabilità che si verifichi) un nuovo rinvio, permanendo lo stato di agitazione;

Vi è poi un contrasto con l'art. 112 della Costituzione, che sancisce l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale: infatti, a meno di voler considerare (il che non è proponibile) adempiuto l'obbligo con il mero rinvio a giudizio (per i giudizi pretorili) o richiesta di emissione di decreto penale di condanna, l'esercizio di tale azione, pur obbligatorio, viene di fatto sottratto al pubblico ministero e rimesso nelle mani di una categoria professionale, i cui esponenti sono (giustamente) parte necessaria dell'*iter* processuale;

Vi è ancora contrasto con l'art. 101, comma II, della Costituzione, laddove riconosce la sottoposizione del giudice alla sola legge: infatti nel caso di specie l'esercizio della funzione giurisdizionale, in assenza di disciplina dell'astensione, risulta di fatto sottoposto alle determinazioni non della legge, ma dell'assemblea generale degli avvocati italiani o di una parte di essi (unione camere penali), che ha sostanzialmente paralizzato la funzione giurisdizionale da più di due mesi;

Rilevato inoltre che non diverso giudizio deve darsi nel caso in cui l'astensione, pur fissata con termine certo finale, si prolunghi oltre i dieci giorni, individuandosi tale termine in ragione della dilazione massima consentita dall'art. 471, comma II, c.p.p., termine considerato dal legislatore tollerabile in caso di impossibilità di esaurire il dibattimento in una sola udienza;

Rilevato che comunque, anche non considerando vincolante tale limite, risulta una lacuna legislativa non colmabile dal giudicante con il ricorso agli ordinari strumenti interpretativi, non risultando applicabile la legge sulla regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, n. 146 del 12 giugno 1990, che pure detta principi (congruo preavviso, non rispettato nel caso di specie; termine certo di cessazione, non rispettato nel caso di specie; affari comunque sottratti all'impedimento della trattazione, parzialmente non rispettato nel caso di specie, avendo esteso le camere penali l'agitazione anche ai procedimenti con detenuti) che non sono in alcun modo presi in considerazione, nonostante siano dettati al fine di consentire un corretto bilanciamento fra valori costituzionalmente rilevanti, dal legislatore del codice di procedura penale; risulta così impossibile individuare i criteri in base ai quali il termine dell'astensione possa considerarsi congruo, quali le cause esenti, quale il termine di preavviso congruo;

Considerato lo stretto nesso causale fra l'interpretazione dell'art. 486, comma quinto, c.p.p. surriferita (dovuta a una carenza del legislatore pur autorevolmente e ripetutamente sollecitato da codesta Corte) e l'impossibilità di celebrare l'udienza penale;

Rilevato dunque che solo se l'astensione abbia un termine finale certo e comunque non superiore a quello di cui all'art. 477, comma secondo, c.p.p. (difettando altri canoni interpretativi) l'esercizio della stessa non si pone in contrasto con i principi costituzionali sopra esposti;

Rilevato dunque che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., ove sia interpretato nel senso che l'astensione dalle udienze degli avvocati costituisca legittimo impedimento anche se l'astensione stessa non abbia termine finale certo o comunque non superiore a dieci giorni, risulta non manifestamente infondata;

Considerato, quanto alla rilevanza, in primo luogo che interpretando come sopra detto l'art. 486 c.p.p. questo pretore dovrebbe rinviare l'udienza trovandosi di fronte all'alternativa se rispettare il termine di dieci giorni, così trovandosi a tentare di celebrare il processo in una data in cui, permanendo sicuramente lo stato di agitazione (il cui permanere è certo fino al 24 giugno e altamente probabile, visti gli obiettivi degli organismi indicenti, per il prosieguo), sarebbe costretto a ulteriore rinvio, oppure se rinviare a data successiva al 24 giugno 1995, senza che comunque vi sia la certezza che in tale epoca verrà a cessare lo stato di agitazione;

Rilevato che l'agitazione in questione ha determinato, in questa pretura e nella sezione staccata di Cesena, il rinvio di oltre 700 processi, fissati in 54 udienze dibattimentali, con conseguente inenarrabile aggravio delle udienze per le quali sono già stati fissati dibattimenti successivamente al termine, quale che sia, dell'agitazione, infatti le stesse udienze, per le quali mediamente sono fissati a secondo della complessità, dai 15 al 30 processi, risultano ulteriormente aggravate e sostanzialmente non correttamente gestibili, salvo fare ricorso a ulteriori rinvii (dei nuovi processi), fatto

che determinerebbe, stante le proporzioni del fenomeno cui si è accennato, una perpetuazione dello stato di anomalia per lunghissimo tempo; ciò anche alla luce del fatto che quest'ufficio indica alla procura della Repubblica la data di celebrazione della prima udienza, attualmente, nel febbraio del 1998, con breve anticipazione per i processi relativi a contravvenzioni;

Rilevato che ciò comunque determina confusione, disorganizzazione, incertezza e, in definitiva, per la gran mole di processi contravvenzionali, la pressoché certa caduta in prescrizione, il cui termine massimo è notoriamente di quattro anni e mezzo;

Rilevato che da tali considerazioni si ricava la rilevanza della questione interpretativa nel giudizio *de quo*, alla luce dello stretto nesso causale intercorrente fra la risoluzione della questione, la possibilità/impossibilità di celebrare il processo e tutto quanto consegue alla seconda ipotesi e viene evitato dalla prima;

Ritenuto che comunque solo la risoluzione di tale questione consente la pretore di decidere sulla richiesta di rinvio formulata dal difensore, sicché la rilevazione è in *re ipsa*;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 486, comma quinto, c.p.p., in relazione agli artt. 97, 112 e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui sia interpretato nel senso che l'astensione dalle udienze degli avvocati costituisca legittimo impedimento anche se l'astensione stessa non abbia termine finale certo o comunque non superiore a dieci giorni;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato e a quello della Camera dei deputati.

Forlì, addì 5 giugno 1995

Il pretore: CELLI

95C1177

N. 595

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Scalzulli Ripalta Antonietta*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 485, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1507/1994;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 594/1995), salvo che dopo il terz'ultimo capoverso prima del dispositivo va aggiunta la seguente frase: «considerato che pur essendo il presente procedimento relativo a delitto, esso incide comunque sull'andamento complessivo dell'ufficio e dunque ritarderà la celebrazione degli altri processi una volta che sia terminata l'astensione.».

95C1178

N. 596

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Ulivi Bruno*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., art. 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 583/1995;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 594/1995).

95C1179

N. 597

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal pretore di Forlì
nel procedimento penale a carico di Busoli Clara*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 618/1995;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 594/1995), salvo che dopo il terz'ultimo capoverso prima del dispositivo va aggiunta la seguente frase: «considerato che pur essendo il presente procedimento relativo a delitto, esso incide comunque sull'andamento complessivo dell'ufficio e dunque ritarderà la celebrazione degli altri processi una volta che sia terminata l'astensione»;».

95C1180

N. 598

*Ordinanza emessa il 5 giugno 1995 dal pretore di Forlì
nei procedimenti penali riuniti a carico di Dianini Publio*

Processo penale - Impedimento legittimo a comparire del difensore per sciopero degli avvocati - Incidenza sulla funzione giurisdizionale e sull'amministrazione della giustizia - Lesione del principio di buon andamento della p.a. (riferibile anche all'amministrazione della giustizia) nonché del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 146/1990.

(C.P.P. 1988, art. 486, quinto comma).

(Cost., artt. 97, 101, secondo comma, e 112).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento n. 1508/1994;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 594/1995), salvo che dopo il terzo ultimo capoverso prima del dispositivo va aggiunta la seguente frase: «considerato che pur essendo il presente procedimento relativo a delitto, esso incide comunque sull'andamento complessivo dell'ufficio e dunque ritarderà la celebrazione degli altri processi una volta che sia terminata l'astensione.».

95C1181

N. 599

*Ordinanza emessa il 15 luglio 1995 dal tribunale, sezione per il riesame, di Santa Maria Capua Vetere
nel procedimento penale a carico di Di Sette Michele*

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 81, 110, 644 e 629 cpv., del cod. pen.) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 275, terzo comma, e 299, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 12 e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 310 c.p.p.), nei confronti di Di Sette Michele; sull'atto di appello presentato in data 13 maggio 1995 e riguardante il provvedimento emesso in data 29 aprile 1995 dal g.i.p. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere;

Letti gli atti del procedimento, pervenuti — da ultimi — il 23 giugno 1995;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30 giugno 1995, rileva quanto segue:

Questo tribunale, con ordinanza del 13 giugno 1995 (da intendersi qui integralmente riportata), ha già precisato le ragioni — di ordine processuale — per cui non risulta possibile — allo stato — ridiscutere il profilo di gravità indiziaria posto a fondamento delle due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del Di Sette (la prima, del 9 gennaio 1995, è relativa ad una ipotesi di reato ex artt. 81 e 644 del c.p.; la seconda, del 23 gennaio 1995, riguarda ulteriori contestazioni ex artt. 81, 110 e 629 cpv. — in relaz. al 628, terzo comma, n. 1 — c.p., nonché 56 e 629 cpv. del c.p.).

Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese — in particolare — da Papa Anna e Natale Stanislao — su cui il tribunale si è già soffermato nelle precedenti ordinanze —, pur da valutarsi con le necessarie cautele, hanno trovato conferma nel tenore di alcune telefonate intercettate (cfr. folii 8-12), che confermano l'esistenza del rapporto a carattere usurario.

Resta da esaminare il profilo di sussistenza delle esigenze cautelari (pur coperte da presunzione relativa *ex art. 275*, terzo comma, c.p.p.), in relazione anche al tipo di misura (custodia cautelare) in atto dal gennaio u.s.

Sul punto si osserva che non risultano acquisiti elementi idonei a superare la presunzione legale *ex art. 275*, terzo comma, c.p.p., così come già argomentato da questo tribunale con ordinanze del 3 febbraio 1995 e 14 aprile 1995.

In particolare vanno ritenute tuttora sussistenti esigenze connesse al pericolo di reiterazione di condotte analoghe [art. 274, lett. c), c.c.p.], stante il rilievo di elementi idonei a configurare collegamenti del Di Sette con altre persone, dedite ad analoghe attività illecite (cfr. dichiarazioni Papa a folio 204, circa la presenza — in un incontro avuto con il Di Sette ed il Martucci — di tale «Tonino», definito quale appartenente ai «mazzacane» di Marcianise, anch'egli cointeressato al prestito), nonché elementi idonei a rappresentare l'ampiezza dell'attività — a carattere usurario — gestita dal Di Sette (cfr. intercettazioni in atti).

Gli elementi prodotti dalla difesa circa la pregressa attività lavorativa del Di Sette, dunque, pur valutabili ai fini di un complessivo giudizio sulla personalità, non attenuano il carattere di obiettiva gravità dei fatti — così come emersi in sede di indagini — e dunque non elidono la necessità di forme di tutela cautelare.

Tuttavia il tribunale intende porsi, pur in presenza di un titolo di reato ostativo, il problema dell'adeguatezza del trattamento *de libertate* in corso di applicazione, ritenendo doveroso prospettare un dubbio di costituzionalità delle norme processuali (artt. 275, terzo comma, e 299, secondo comma, c.p.p.) che impediscono l'applicazione di misure diverse dalla custodia carceraria, in casi come quello che ci occupa.

Quanto alla rilevanza della questione, si osserva infatti che — a parere del Collegio — l'avvenuto decorso del tempo in stato di detenzione (circa sei mesi), stante l'incensuratezza del Di Sette e, dunque, l'inevitabile effetto deterrente connesso all'esperienza carceraria, rende adeguata al soddisfacimento delle residue esigenze cautelari — dunque affievolite ma ancora sussistenti — la sostituzione della misura in atto con quella meno affittiva degli arresti domiciliari, *ex art. 284 c.p.p.*

Tuttavia, in presenza di un titolo di reato ostativo alla «graduazione» del trattamento cautelare (art. 629 cpv. c.p., di cui all'ordinanza del 23 gennaio 1995), il tribunale non può applicare — per esplicito divieto di legge *ex art. 275*, terzo comma (richiamato espressamente dall'art. 299, secondo comma c.p.p.) — la misura che reputa, in concreto, adeguata.

Tutto ciò induce, come si diceva, a dubitare della legittimità costituzionale delle norme in questione che, per come attualmente formulate, impediscono — in presenza di una valutazione di gravità indiziaria ed in assenza di elementi atti a rappresentare la totale mancanza di esigenze cautelari — di applicare misure diverse dalla custodia carceraria.

Quanto al parametro della «non manifesta infondatezza» della questione va immediatamente osservato che l'esclusione del potere giurisdizionale di «graduare» la risposta cautelare, secondo un criterio di proporzionalità ed adeguatezza della misura, che giustifichi — in concreto — la sottoposizione al trattamento carcerario soltanto nei casi in cui misure diverse — e meno affittive — non soddisfino il bisogno di protezione di altri valori, contraddice le stesse scelte di fondo operate dal legislatore del 1988 in materia di libertà personale.

Tali scelte, peraltro, costituivano il risultato di un lungo e faticoso percorso — segnato anche da importanti decisioni della Consulta — teso a concretizzare in «norme processuali» i principi espressi in materia dalla Carta costituzionale e dalle Convenzioni internazionali ratificate dal nostro paese (si veda — ad es. — l'art. 9, terzo comma, del Patto internazionale sui diritti civili e politici — entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978: «Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi ad un giudice ed ha diritto di essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato; la detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio che ai fini dell'esecuzione della sentenza ... »).

Sul punto appare opportuno riprodurre anche taluni brani della relazione ministeriale al testo (ovviamente «originario») dell'art. 275 c.p.p.: «Nel comma 1 trova espressione il cosiddetto principio di adeguatezza ... il raccordo con specifiche esigenze cautelari viene, insomma, ad essere determinante, non soltanto per decidere se far uso del relativo potere, genericamente inteso, ma anche per decidere quale strumento cautelare utilizzare. Si tratta di un principio cogente, ma di ordine generale, che non può essere ancorato in dettaglio ad una completa ed inderogabile gerarchia tra le misure ... maggiore rigidità assume invece la specificazione che la regola viene a trovare nel comma 3 quanto ai rapporti tra la custodia cautelare e le altre misure: è questo, d'altronde, un modo per sottolineare come anche in concreto, e non soltanto in astratto, tale misura abbia da essere davvero un'*extrema ratio*. ... Deve ora osservarsi che dal combinato disposto degli artt. 272, 274 e 275 emerge palesemente l'esclusione di ogni ipotesi, anche attenuata, di

obbligatorietà della custodia cautelare o, per restare ad una terminologia tradizionale, della cattura. Anche per i reati più gravi valgono, dunque, le regole generali, per cui, nell'ambito delle fattispecie per le quali è legittimo l'esercizio del potere cautelare, resta pur sempre affidato alla discrezionalità del giudice — sulla base delle indicazioni, soprattutto di ordine finalistico, date dalla legge — il decidere se adottare o non adottare la misura massima tra quelle previste. ...».

Le successive modifiche normative — che confermano l'emotività sottesa al tema qui trattato — hanno dunque determinato non soltanto una decisa «inversione di tendenza» (la custodia ridiventa misura normativamente «favorita»), ma soprattutto un evidente paradosso logico-giuridico: il giudice può valorizzare, in presenza di un titolo di reato ritenuto — normativamente — «grave», l'eventuale assenza di esigenze cautelari e può, dunque, non applicare la misura (non potendosi, dunque, parlare di «automaticità applicativa»), sia pure con un manifesto «alleggerimento» dell'obbligo di motivazione), tuttavia se decide di applicare la misura entra in «circuito» ove registra la totale assenza di discrezionalità circa l'adeguatezza, in concreto, del trattamento cautelare da eseguirsi (c.d. presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria).

Il tutto comporta — a parere del tribunale — la «parificazione» del trattamento di situazioni oggettive (si pensi al livello di coinvolgimento nelle dinamiche criminali, all'ampiezza o marginalità del contributo offerto alla realizzazione dell'illecito, alle modalità concrete della condotta ...) e/o soggettive (quali la presenza o assenza di precedenti penali, le particolari motivazioni sottostanti l'adesione al progetto criminale ...) che potrebbero essere in concreto del tutto diverse tra di loro, con manifesta violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il divieto normativo di applicare misura diversa dalla custodia (o di sostituire la misura carceraria con altra, in corso di applicazione), infatti, essendo ricollegato esclusivamente al titolo del reato in contestazione, non consente alcun apprezzamento concreto — da parte del giudice — in ordine ai parametri — ed alle correlate situazioni di fatto — in precedenza evidenziati.

Peraltro, va osservato che la necessità di graduazione del trattamento cautelare — anche in riferimento ai tempi di definizione del procedimento — costituisce ineludibile corollario del divieto di equiparazione tra «giudicabile» e «condannato», che trova preciso riferimento costituzionale nell'art. 27, comma secondo, della Costituzione.

È noto come la giurisprudenza costituzionale — anche sulla scorta dei contributi offerti dalla dottrina — abbia da tempo elevato la presunzione di non colpevolezza a parametro di legittimità delle forme di restrizione di libertà antecedenti al giudicato, introducendo nelle medesime (sia pure sulla base di un ragionamento *a contrario*) una necessaria dimensione «finalistica» (di per sé non emergente dall'art. 13 della Costituzione): «... in nessun caso [la carcerazione dell'imputato] potrà svolgere la funzione di anticipare la pena, da infliggersi solo dopo l'accertamento della colpevolezza ...» (così Corte cost., sent. n. 64 del 4 maggio 1970, in Giur. cost. 1970, p. 663 e ss.).

Di qui la necessità non solo di concrete «esigenze cautelari», capaci di legittimare le restrizioni di libertà, ma anche quella di possibili «forme alternative» di cautela, da applicarsi secondo le circostanze concrete, diverse dal trattamento custodiale che — indubbiamente — presenta caratteri di afflittività del tutto analoghi a quelli della sanzione detentiva.

Orbene, negare la stessa possibilità di tali «forme alternative», nel corso dell'intera fase applicativa della misura (ex art. 299, comma secondo, I periodo, c.p.p.) e, dunque, — potenzialmente — sino alla definizione del procedimento o all'avvenuto decorso dei termini di custodia, significa — in sostanza — riproporre una concenzione (da reputarsi costituzionalmente illegittima) del trattamento cautelare come «anticipazione» di quello sanzionatorio, attesa la totale equiparazione degli effetti (tra cautela e pena) e la sottostante «presunzione di pericolosità sociale», formulata peraltro non sulla base di un giudizio a cognizione piena, ma di una mera «prognosi di condanna» (in ciò sostanziandosi la valutazione sul profilo indiziario ex art. 273 c.p.p.).

Il tutto comporta una manifesta distorsione delle stesse «finalità» del processo, antepoendosi il trattamento specialpreventivo a ciò che dovrebbe — essere il suo necessario antecedente logico-giuridico: l'accertamento — in contraddittorio — della responsabilità penale.

Peraltro il divieto di applicazione — per tutti i titoli di reato elencati nell'art. 275, comma terzo, e 299, comma secondo, c.p.p. — della misura degli arresti domiciliari assume — a ben vedere — ulteriori connotazioni di irragionevolezza, in un «sotto-sistema cautelare» che espressamente equipara (cfr. art. 284, comma quinto, c.p.p.) tale misura alla custodia in carcere.

Riassumendo, dunque, i profili qui sinteticamente evidenziati, ritiene il tribunale che il divieto di applicazione (anche *sub specie* sostituzione nel corso del procedimento) — così come posto dagli artt. 275, comma 3, e 299, comma secondo, c.p.p. — di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere, ed in particolare della misura degli arresti domiciliari ex art. 284 c.p.p., contrasti con gli articoli:

A) 3 della Costituzione, atteso che comporta la totale equiparazione del trattamento cautelare nei confronti di indagati che, sia sul piano oggettivo (entità del contributo offerto in ipotesi di concorso o di reato associativo,

specifiche modalità del fatto commesso, ecc. ...) che su quello soggettivo (intensità del dolo, assenza di precedenti penali allarmanti, motivazioni di ordine sociale sottostanti al coinvolgimento nelle dinamiche criminali, ecc. ...) potrebbero versare — come di fatto spesso accade — in situazioni del tutto diverse tra loro, non consentendo — dunque — la necessaria valorizzazione di tali diversità;

B) 13 e 27, comma secondo della Costituzione, atteso che determina — di fatto — una illegittima equiparazione tra giudicabile e condannato, essendo preclusa al giudice la valutazione di fattori (come lo stesso decorso del tempo in stato di detenzione nei confronti di soggetto incensurato) idonei a «graduare», sia pure nel corso della «vita» della misura, la risposta cautelare, (anche in ciò diversificandosi il trattamento cautelare da quello sanzionatorio), ed impedendo — dunque — un corretto bilanciamento tra i valori costituzionali coinvolti.

Va ricordato, infine, che pur essendo in discussione — in sede legislativa — proposte di modifica normativa che potrebbero determinare — in ipotesi — la sopravvenuta irrilevanza della questione qui prospettata, tutto ciò, ovviamente, — non determina conseguenza alcuna sul presente procedimento incidentale né — più in generale — sulla necessità di sottoporre al giudice delle leggi il dubbio di costituzionalità.

La Corte, peraltro, risulta già investita della questione, stante l'ordinanza di rimessione pronunciata dal g.i.p. presso il tribunale di Firenze in data 12 aprile 1995, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, I serie speciale, n. 25 del 14 giugno 1995.

Da tutto quanto sopra deriva la necessità di sospensione del procedimento incidentale, con relativa — immediata — trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 solleva d'ufficio — nei sensi di cui in motivazione — questione di legittimità costituzionale degli artt. 275, comma terzo, e 299, comma secondo, del c.p.p., nella parte in cui dette norme non consentono la sostituzione — nel corso del procedimento — della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari o, comunque, con altra misura meno affittiva, per violazione degli artt. 3, 13 e 27, comma secondo, della Costituzione;

Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e la sospensione del procedimento in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza a Di Sette Michele ed ai suoi difensori, nonché la comunicazione della medesima al pubblico ministero in sede;

Ordina altresì la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la sua comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Manda alla cancelleria per i conseguenti adempimenti.

S. Maria Capua Vetere, addì 13 luglio 1995

Il presidente: DANIELE

I giudici: MAGI - MUSELLA

95C1182

N. 600

Ordinanza emessa il 13 luglio 1995 dal tribunale, sezione per il riesame, di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di Martucci Francesco

Processo penale - Custodia cautelare in carcere - Criteri per l'applicazione - Possibilità di soddisfare le esigenze cautelari mediante l'applicazione di altre misure coercitive - Esclusione nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 275 del c.p.p. (nella specie: artt. 81, 110, 644 e 629 cpv., del cod. pen.) - Irragionevolezza - Lesione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di presunzione di innocenza dell'imputato.

(C.P.P. 1988, artt. 275, terzo comma, e 299, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 12 e 27, secondo comma).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 310 c.p.p.), nei confronti di Martucci Francesco; sull'atto di appello presentato in data 13 maggio 1995 e riguardante il provvedimento emesso in data 29 aprile 1995 dal g.i.p. presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere;

Letti gli atti del procedimento, pervenuti — da ultimi — il 23 giugno 1995;

Sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 30 giugno 1995, rileva quanto segue:

Nei confronti di Martucci Francesco risulta emessa ordinanza di custodia cautelare in data 23 gennaio 1995, relativa a contestazioni ex artt. 81, 11, 644 e 629 cpv — in relazione al 628, comma terzo, n. I —, nonché 56 e 629 cpv c.p.

Gli indizi di colpevolezza emersi a carico del Martucci possiedono il carattere di «gravità» richiesto dall'art. 273 c.p.p.

Sul punto si osserva che le dichiarazioni rese — in particolare — da Filomena Giordano, Papa Anna e Natale Stanislao, pur da valutarsi con le necessarie cautele, hanno trovato conferma nel tenore di alcune telefonate intercettate con altre persone dedite ad analoghe attività illecite (cfr. le dichiarazioni del Papa riportate in precedenza).

Gli elementi prodotti dalla difesa — e relativi alla pregressa attività di guardia giurata svolta dal Martucci — non consentono, dunque, di neutralizzare la prognosi negativa connessa alla obiettiva gravità dei fatti in contestazione.

Tuttavia il tribunale intende porsi, pur in presenza di un titolo di reato ostativo, il problema dell'adeguatezza del trattamento *de libertate* in corso di applicazione, ritenendo doveroso prospettare un dubbio di costituzionalità delle norme processuali (artt. 275, comma terzo, e 299, comma secondo, c.p.p.) che impediscono l'applicazione di misure diverse dalla custodia carceraria, in casi come quello che ci occupa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 599/1995).

95C1183

N. 601

Ordinanza emessa il 13 luglio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 agosto 1995) dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Rinaldi Vincenzo contro Barone Elvira ed altri

Enfiteusi - Affrancazione del fondo - Determinazione del capitale d'affranco - Disciplina - Reviviscenza di norma abrogata per incompatibilità con disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali (sentenze nn. 37/1969, 145/1973 e 406/1988) - Mancata previsione in detta norma dell'adeguamento periodico del canone enfiteutico ai fini della determinazione del capitale d'affranco - Contrasto con il principio della indennizzabilità della privazione del diritto di proprietà.

(C.C., art. 971, ultimo comma).

(Cost., art. 42).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Vincenzo Rinaldi, elettivamente domiciliato in Roma, via Teulada 52, presso l'avvocato Giuseppe Noschese, difeso dall'avvocato Arturo de Felice per delega a margine del ricorso; contro Barone Elvira, Giovannina, Adua, Baldo Luigi, Baldo Antonio e Baldo Giuseppina, elettivamente domiciliati in Roma, via Ottaviano n. 66 presso l'avvocato Vincenzo Dolcetti, difesi dall'avvocato Franco Miglino per delega a margine del controricorso, controricorrente, per la cassazione della sentenza n. 354/1990 della Corte di appello di Salerno, sezione agraria, del 19 aprile 1990-3 ottobre 1990;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 maggio 1994 dal Consigliere Vella;

Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avvocato Vincenzo Rinaldi ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Salerno di conferma della decisione del tribunale di Vallo della Lucania che aveva rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza del pretore di Agropoli di determinazione del capitale di affranco di un fondo eseguita su istanza delle enfiteuti Giovannina, Adua, Elvira e Raffaella Barone alla quale erano subentrati nel corso del processo, a seguito della sua morte, gli eredi Antonio e Luigi Baldo.

La Corte d'appello non ha condiviso la tesi sostenuta dal Rinaldi con il suo atto d'impugnazione, secondo la quale il capitale d'affranco si sarebbe dovuto determinare in base al valore reale del fondo, avendo ritenuto che l'art. 2 della legge n. 1138 del 1970, integrato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, doveva interpretarsi nel senso che, per le enfiteusi rustiche costituite dopo il 28 ottobre 1941 (nella specie la costituzione risaliva all'anno 1945) il canone, posto a base della determinazione del capitale d'affranco, deve corrispondere al reddito dominicale a norma del r.d.l. n. 589 del 1939, con riferimento alla qualifica e alla classe catastale esistenti al momento della costituzione del rapporto; e non deve essere, comunque, inferiore alla quindicesima parte dell'indennità di espropriazione determinata ai sensi delle leggi nn. 230 e 841 del 1950, cioè secondo la commisurazione al valore stabilito per l'applicazione dell'imposta progressiva straordinaria sul patrimonio (ist. con d.l. n. 143 del 1947). Valore, a sua volta calcolato mediante l'applicazione al reddito imponibile risultante dagli estimi revisionati ex legge n. 976 del 1939 dei coefficienti di maggiorazione fissati e aggiornati annualmente dalla commissione censuaria centrale.

La Corte, poi, ha osservato che l'eccezione di legittimità costituzionale della legge n. 270 del 1974, sollevata sempre dal Rinaldi, era stata superata dalla sentenza n. 406 del 1988 della Corte costituzionale, secondo la quale: «L'art. 1 della menzionata legge è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con l'effettiva realtà economica».

Tuttavia, secondo la Corte del merito, proprio in base alla pronuncia della Corte costituzionale, doveva ritenersi esatta la determinazione del capitale d'affranco operata dal consulente tecnico d'ufficio con i coefficienti di aggiornamento del reddito dominicale dei terreni stabiliti dalla commissione censuaria centrale per l'anno 1972. Infatti, considerato che la determinazione di tale capitale deve essere compiuta con riguardo al momento della domanda, in quanto la sentenza costitutiva che pronuncia sulla affrancazione produce i suoi effetti *ex tunc*, e cioè dalla data di proposizione della domanda stessa, e che per la Corte costituzionale l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 270 del 1974 era dipesa dall'assenza di un meccanismo di aggiornamento del capitale d'affranco, il quale era, però, venuto meno solo dal 1° gennaio 1973 a seguito dell'abrogazione della legge n. 1044 del 1954 che lo prevedeva, doveva concludersi che la determinazione del capitale d'affranco spettante al Rinaldi era avvenuta col pieno rispetto della decisione della Corte costituzionale, perché era stata eseguita tenendo presente i coefficienti aggiornati per l'anno 1972 nel corso del quale era stata proposta la domanda di affrancazione (2 novembre 1972).

Il Rinaldi con i due motivi del ricorso per cassazione, illustrati con una memoria, critica la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello determinato il capitale d'affranco con riferimento al valore del fondo al momento della proposizione della domanda, mentre avrebbe dovuto tenere conto del suo valore attuale, anche perché il criterio adottato si era applicato fino a quando alla domanda di affrancazione doveva aggiungersi il deposito del capitale, deposito che non è stato, invece, più previsto dalla legge n. 607 del 1966.

Si afferma, inoltre che, comunque, il fondo enfiteutico non era sottoposto all'imposta progressiva sul patrimonio dunque i criteri di determinazione indicati per l'accertamento di detta imposta non potevano trovare applicazione.

Al ricorso resistono con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, i Baldo e le Barcone.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La tesi del giudice d'appello è basata sulla giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale l'affrancazione del fondo enfiteutico opera fin dal tempo della domanda, epoca alla quale bisogna, quindi, riferirsi anche per i criteri di determinazione del capitale d'affranco. Senonché, tutte le pronunce che hanno deciso in tal senso sono state deliberate con riguardo alla disciplina anteriore a quella prevista dalla legge n. 607 del 1966 (sent. nn. 2552 del 1972, 933 del 1970, 4017 e 3869 del 1969), disciplina per la quale gli effetti della sentenza decorrevano dalla domanda giudiziale, perché l'affrancazione si verificava in modo automatico non appena fosse stato eseguito il pagamento o il deposito del capitale relativo. Invece, dopo l'entrata in vigore della legge n. 607 del 1966, deve escludersi che l'affrancazione operi ancora dalla data della domanda giudiziale, in quanto per il terzo comma dell'art. 5 di tale legge la enfiteusi si estingue nei confronti di chiunque soltanto dal momento della notifica dell'ordinanza d'affrancazione del fondo emessa dal pretore ai sensi dell'art. 4 («Il pretore, in base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito del capitale d'affranco, dispone con ordinanza non revocabile dalla stessa autorità, l'affrancazione del fondo dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti»).

Pertanto, nel caso in esame il capitale d'affranco si sarebbe dovuto determinare con riferimento alla data dell'ordinanza del pretore e non a quella anteriore in cui era stata proposta la domanda degli enfiteuti (2 novembre 1972).

Si pone, perciò, il problema della norma d'applicare per la determinazione del capitale di affranco, avendo la Corte costituzionale con la menzionata sentenza n. 406 del 1988, dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge n. 270 del 1974 e non essendo stato fino ad oggi colmato il vuoto legislativo, che si è aperto per effetto di tale decisione.

Per la soluzione del problema si deve tenere presente che originalmente la materia della affrancazione, per quanto interessa nella specie, era regolata dall'ultimo comma dell'art. 971 del codice civile per il quale: «L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità e gli effetti dell'affrancazione del fondo enfiteutico sono regolate dalle disposizioni della legge 11 giugno 1925 n. 998 e del r.d. 7 febbraio 1926, n. 4265». E per l'art. 3 di questa ultima: «Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro», e cioè moltiplicando per venti il canone enfiteutico. La norma dell'ultimo comma dell'art. 971 del codice civile non è stata dichiarata incostituzionale, ma è stata abrogata per la sua incompatibilità con la legge n. 607 del 1966 la quale dispone all'art. 1 (commi 4, 5 e 6): «L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura.

Sono salve le condizioni di maggior favore per lo enfiteuta.

Ai fini dell'applicazioni del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939; e, all'art. 18: le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e della presente legge.

Sono abrogati l'art. 962 cod. civ. e gli artt. 142, 143, 144, 145, 147, 148 e 149 disp. att. del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con r.d. 30 marzo 1942 n. 318.

Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge».

Poiché sia l'art. 1 della legge del 1966, sia gli artt. 2 della legge n. 1138 del 1970 e 1 della legge n. 270 del 1974 sono stati dichiarati incostituzionali dalle sentenze nn. 37 del 1969, 145 del 1973 e 406 del 1988, si deve accertare se si sia o non verificata la reviviscenza dell'art. 971, ult. comma, del codice civile.

Per la costante giurisprudenza di questa Corte, se sia dichiarata illegittima, per contrasto con la Costituzione, una determinata norma abrogata di una legge precedente, si produce la reviviscenza di quest'ultima (sent. nn. 12252 del 1993, 3093 del 1989, 6686 del 1988, 1894 del 1984, 4378 del 1983, 4679 del 1981 e 3284 del 1979).

Tale principio deve condividersi. A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge abrogatrice di altra legge precedente ridiventa operante la norma abrogata dalla disposizione dichiarata illegittima, perché con la perdita fin dall'origine dell'efficacia della norma, sono travolti anche gli effetti abrogativi da essa prodotti, a differenza di quel che avviene con l'abrogazione legislativa che opera soltanto dall'entrata in vigore del provvedimento che la contiene e che, quindi, salvo che sia disposto espressamente, non ha effetto ripristinatorio delle norme precedenti che erano state a loro volta da esso abrogate. In altri termini, nel caso della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di leggi abrogatrici di altre leggi, si verifica una situazione completamente diversa da quella della successione delle leggi nel tempo. Mentre in quest'ultima ipotesi l'estensione o non della nuova legge ai rapporti sorti anteriormente e ai giudizi pendenti dipende dalla natura delle norme (infatti, le norme sostanziali si applicano solo ai rapporti insorti dopo la loro entrata in vigore per il principio: *Tempus regit actum*, salvo il caso di retroattività espressamente previsto; le norme processuali, al contrario, sono applicabili immediatamente anche nei processi in corso); invece, nel caso di dichiarata illegittimità costituzionale, la legge non è sostituita da altre disposizioni risultanti dalla sua disapplicazione, perché non vi sono due norme che si succedono e che disciplinano in tempi diversi gli stessi rapporti, ma vi è una norma unica nei confronti della quale l'obiettivo incertezza sulla sua legittimità è eliminata dalla pronuncia della Corte costituzionale a seguito della quale la norma medesima diviene inoperante.

Pertanto, nella specie, dovrebbe applicarsi, per effetto della sua reviviscenza, l'art. 971, ult. comma, del codice civile. Ma sussiste il dubbio che anche questa norma contrasti con l'art. 42 della Costituzione. Essa, infatti, dispone che l'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma di denaro risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, ma non prevede l'aggiornamento periodico di tale canone e quindi del capitale d'affranco mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con approssimazione ragionevole, la sua corrispondenza con la realtà economica effettiva (v. sent. Corte cost. n. 406 del 1988).

Consegue che si deve sospendere il processo e si devono rimettere gli atti alla Corte costituzionale per stabilire se l'ultimo comma dell'art. 971 del codice civile contrasti o non con l'art. 42 della Costituzione.

P. Q. M.

La Corte di cassazione sospende il processo, dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale indicata in motivazione e ordina che, a cura della cancelleria, questo provvedimento sia notificato alle parti, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Roma, addì 13 luglio 1994

Il presidente: SAMMARTINO

95C1184

N. 602

*Ordinanza emessa il 28 giugno 1995 dal pretore di Roma
nel procedimento penale a carico di Mantoni Piero ed altro*

Cave e torbiere - Regione Lazio - Attività estrattive lecitamente iniziate in zone successivamente vincolate paesaggisticamente - Previsione, con legge regionale, della liceità della prosecuzione di detta attività e di quella progressa in presenza dei citati presupposti e della richiesta per il nulla osta - Lamentata introduzione di norma che rende lecito un comportamento sanzionato penalmente dalla legge dello Stato - Indebita ingerenza della regione in materia penale.

(Legge regione Lazio 5 maggio 1993, n. 27, art. 39, quarto e quinto comma).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 17726/1993, r.g. dib., proc. n. 26581/1992 r.g.m.p.

Il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, quarto e quinto comma, della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27, per contrasto con gli artt. 117 e 25, secondo comma, della Costituzione.

Il pretore ritiene di accogliere la questione perché rilevante e non manifestamente infondata.

In ordine alla rilevanza si osserva: gli imputati sono stati tratti a giudizio per le violazioni di cui agli artt. 110 e 20, lett. c), legge 1985 n. 47; artt. 110 c.p. e l-sexies legge 8 agosto 1985 n. 431; artt. 110 e 734 c.p.; artt. 110 e 20 lett. a) legge 1985 n. 47 — questa imputazione contestata dal p.m. nel corso del dibattimento —, per avere intrapreso e condotto un'attività di cava in territorio sottoposto a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 431/1985, in quanto zona dichiarata di notevole interesse pubblico e ricompresa nel comprensorio della Valle del Tevere, con delibera della Giunta regionale del 1989. Trattasi quindi di attività posta in essere in zona vincolata e proseguita senza alcuna autorizzazione paesistica. Trattasi, peraltro, di vincolo imposto successivamente all'inizio dell'attività estrattiva, dovendo l'inizio ritenersi che vada riferito, quanto meno alla denuncia di inizio lavori e che peraltro trattasi di attività legittimamente iniziata, atteso che con riferimento alla entrata in vigore della legge 16 gennaio 1980 n. 1 ed al regime transitorio posto, è intervenuta da parte del t.a.r. ordinanza di sospensiva, del provvedimento di reiezione da parte del Sindaco, della richiesta di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi dell'art. 23, legge regionale n. 1/1980. Talché deve ritenersi che l'attività sia proseguita legittimamente in forza della ordinanza di sospensiva del t.a.r.

È intervenuta la legge regionale del Lazio 5 maggio 1993 n. 27, contenente norme per la coltivazione delle cave e torbiere, che all'art. 39 ha previsto un regime transitorio per le attività in corso all'entrata in vigore della legge. Infatti, all'art. 39, quarto comma, prevede «in presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attività estrattiva, i lavori di coltivazione proseguono, ma l'esercente è tenuto a presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente in materia di tutela ambientale il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale a norma della lettera e), primo comma, dell'art. 15 ai fini del necessario nulla osta», mentre al successivo quinto comma prevede che «in assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4 o di

mancato rilascio del nulla osta dell'autorità competente entro centottanta giorni dalla richiesta, i lavori di coltivazione delle cave devono cessare e l'interessato è tenuto alla sistemazione dell'area».

La suddetta legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della regione, avvenuta il 13 maggio 1993. In presenza di tali presupposti, — attività legittimamente iniziata, vincoli ambientali imposti successivamente all'inizio dell'attività estrattiva — è stata presentata dalla soc. SO.R.E.I. richiesta nulla osta ai sensi dell'art. 39 cit., con allegato progetto di coltivazione e studio di impatto ambientale. Risulta, peraltro, che la regione si è riservata di provvedere in attesa del parere della commissione regionale consultiva ed ha sospeso il termine previsto dall'art. 39, quinto comma, l.tic. sino all'emissione del suddetto parere.

La Corte di cassazione, peraltro, investita della problematica sia pure a seguito di ricorso avverso un decreto di sequestro preventivo del g.i.p., emesso in altro e diverso procedimento, con la sentenza del 28 settembre 1993, ha ritenuto che la regione «ha con la disposizione di cui sopra reso legittime, salva l'ipotesi di un successivo diniego del nulla osta, le attività estrattive lecitamente iniziate in zone successivamente vincolate anche con riferimento al passato, sicché la sussistenza dell'eventuale illecito di cui all'art. 1-*sexies* della legge n. 431 del 1985 potrà venire in questione solo dopo l'eventuale non accoglimento della richiesta formulata dall'interessato».

La rilevanza della questione di incostituzionalità dell'art. 39, nel caso in esame è evidente anche alla luce di tale interpretazione giurisprudenziale. Infatti, essendo stata iniziata l'attività estrattiva legittimamente, — atteso che risulta ancora pendente il ricorso dinanzi al t.a.r., avverso il provvedimento di rigetto del sindaco dell'istanza alla prosecuzione ex art. 23 legge 1980 n. 1, e risultano emesse ordinanze di sospensiva del suddetto provvedimento di rigetto —, trattandosi poi di attività iniziata precedentemente all'imposizione del vincolo ambientale, ed essendo ancora in corso il termine dei centottanta giorni previsto dall'art. 39, l'attività posta in essere dagli imputati risulta essere legittima, ai sensi del decreto del dettato citato art. 39, e della interpretazione riferita della suprema Corte, talché non può configurarsi nessuna violazione di legge ai sensi dell'art. 1-*sexies* legge n. 431/1985.

La rilevanza della questione nel caso in esame si pone anche sotto altro profilo.

Invero, la Corte di cassazione S.U., ha affermato che per le opere autorizzate ed iniziate prima dell'entrata in vigore della legge n. 431/1985, il giudice di merito, al fine della sussistenza del reato di cui all'art. 1-*sexies* l.cit., deve accertare se vi sia stata o meno una «già avvenuta compromissione dell'ambiente» e dunque un danno ambientale (cfr. sent. C. cass. S.U. 27 marzo 1992, Midolini). Invero, il legislatore regionale nello statuire nell'art. 39 l.cit. che «i lavori di coltivazione proseguono», naturalmente in presenza dei presupposti più volte sopra menzionati — attività iniziata legittimamente, vincoli imposti successivamente, presentazione di istanza per il nulla osta —, ha certamente escluso qualsiasi valutazione di «compromissione ambientale», in tal senso superando la interpretazione riferita della giurisprudenza di legittimità, ritenendo lecite tutte le attività di coltivazione pregresse e dunque, in tal modo, rendendo lecite, anche le attività di estrazione per le quali era configurabile il reato di cui all'art. 1-*sexies* l.cit., non avendo queste determinato una «compromissione ambientale» prima dell'imposizione del vincolo.

Né peraltro può obiettarsi che l'assenza allo stato di qualsiasi provvedimento da parte della regione, di autorizzazione o diniego del nulla osta, può comportare la irrilevanza della questione nel caso in esame. Invero, la norma in commento, al comma 5, ha previsto che «i lavori di coltivazione devono cessare e l'interessato è tenuto alla sistemazione dell'area ... nel caso di mancato rilascio del nulla osta». Tale previsione riguarda certamente le condotte future, cioè di prosecuzione della coltivazione successivamente all'eventuale diniego del nulla osta da parte della regione, ma non riguarda anche le attività pregresse che dalla norma suddetta risultano «autorizzate» e dunque lecite.

In punto di valutazione della non manifesta infondatezza, in conformità con le argomentazioni svolte dal p.m., si rileva: la regione con la norma di cui all'art. 39 sopra riportata, anche alla luce della interpretazione data dalla Corte di cassazione, ha invaso l'area di competenza legislativa dello Stato, introducendo una norma che rende sostanzialmente lecito un comportamento sanzionato penalmente con legge dello Stato. Invero la legge n. 431/1985 ha posto un vincolo di tutela su determinate aree, prevedendo una sanzione penale nel caso di violazioni di vincoli paesaggistici. La suddetta legge ha affidato alle regioni solo il compito di dettare la normativa d'uso di valorizzazione ambientale. Ora prevedere che l'attività estrattiva, iniziata legittimamente e per la quale non sia stato adottato un provvedimento di rigetto nel nulla osta richiesto ex art. 39 l.cit., possa proseguire, equivale come detto, a rendere lecite le attività di estrazione, che in quanto realizzate in zona tutelata ai sensi della legge Galasso ed in mancanza dell'autorizzazione paesistica, erano soggette alle sanzioni di cui all'art. 1-*sexies* l.cit. In tal senso si è dunque introdotta una «deroga» ad una norma penale, rendendo lecita una attività che con legge statale è considerata illecita e passibile di sanzione penale. È evidente dunque che tale dettato normativo dell'art. 39 contrasta con la previsione generale di cui agli artt. 117 e 25, secondo comma, della Costituzione, potendo solo la legge statale legiferare in materia penale, così come la Corte ha più volte affermato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 39, quarto e quinto comma, legge regionale 5 maggio 1993 n. 27, in relazione agli artt. 117 e 25 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al presidente della Giunta regionale del Lazio e per la comunicazione al presidente del Consiglio regionale del Lazio.

Roma, addì 28 giugno 1995

Il pretore: GOZZER

95C1185

N. 603

*Ordinanza emessa il 24 luglio 1995 dal giudice di pace di Bologna
sul ricorso proposto da Lenzi Annalisa contro l'A.T.C. di Bologna*

Regione - Regione Emilia Romagna - Sanzioni amministrative - Attribuzione al direttore dell'Azienda trasporti consorziali di Bologna della competenza a ricevere il rapporto relativo a violazioni delle norme che disciplinano il trasporto e ad emanare l'ordinanza-ingiunzione per le relative sanzioni pecuniarie, i cui proventi vengono devoluti alla azienda stessa - Lamentata mancanza nel direttore in questione dei requisiti di imparzialità e terzietà e, viceversa, sussistenza in capo allo stesso dell'interesse al pagamento del massimo della sanzione - Incidenza sui principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della p.a. - Ecceденza dai limiti della competenza regionale per l'attribuzione di potestà sanzionatoria a soggetti estranei all'organizzazione regionale.

(Legge regione Emilia Romagna 29 gennaio 1987, n. 4, artt. 4, 5 e 6).

(Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dalla sig.ra Lenzi Annalisa, contro l'Azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) di Bologna in persona del suo direttore generale e legale rappresentante per il pagamento rateale del provvedimento sanzionatorio di L. 189.200 inflittole per avere circolato sull'autobus della linea 37 in Bologna, sprovvista di regolare documento di viaggio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di citazione in giudizio dell'Azienda Trasporti Consorziali (A.T.C.) e le memorie e documentazioni da essa prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la parte resistente alla pubblica udienza del 13 luglio 1995;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

Che in data 17 novembre 1994 la sig.ra Lenzi Annalisa; viaggiando su un autobus della linea 37 della A.T.C. in Bologna, risultava, da un controllo del personale della medesima A.T.C., sprovvista di biglietto;

Che con ricorso presentato il 31 maggio 1995 la Lenzi Annalisa proponeva opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio sovra menzionato, regolarmente notificato;

Che la ricorrente adduceva la estrema precarietà della sua situazione economica, producendo in atti fotocopie della pensione di reversibilità della madre, unica fonte di reddito del suo nucleo familiare e del libretto suo di disoccupazione;

Che non contestando il fatto così come esposto nella verbalizzazione dell'agente accertatore della A.T.C., chiedeva la rateizzazione della somma dovuta;

Che, fissata l'udienza e disposta la comparizione delle parti, si costituiva l'Azienda Trasporti Consorziali di Bologna A.T.C. in persona del suo direttore generale e legale rappresentante a mezzo dell'avv. Cesare Agostini, depositando in atti copia del verbale di accertamento e dell'ingiunzione opposta, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente e la sua condanna anche al pagamento delle spese di lite, quantificate in L. 250.000;

Che la ricorrente non compariva all'udienza del 13 luglio 1995 mentre l'Azienda A.T.C., a mezzo come sopra, sostituito dalla dott.ssa proc. Magnani, si riportava ai motivi di ricorso enunciati;

Che la sanzione è stata comminata in forza degli artt. 4, 5, 6 della legge regionale dell'Emilia Romagna del 29 gennaio 1987 n. 4, nella misura massima editale, così come risulta stampato nell'apposito modulo di versamento allegato all'ingiunzione;

Che i citati articoli della legge regionale attribuiscono al direttore generale dell'Azienda speciale resistente sia la funzione di ricevere il rapporto sulla violazione (art. 4), sia la potestà di emettere l'ordinanza ingiunzione (art. 5), devoluta quindi direttamente all'Azienda stessa (art. 6);

Che gli artt. 4, 5, 6 della legge regionale n. 4 dell'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1987 appaiono al giudice di pace in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 97, 117 et 118 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La rateizzazione richiesta dalla ricorrente trova un insormontabile ostacolo nelle inequivoche disposizioni della l.r. dell'Emilia-Romagna 29 gennaio 1987 n. 4 che, non prestandosi ad alcuna diversa interpretazione, non permettono il pagamento rateale delle sanzioni, poiché «... le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati...» (art. 1.2, legge 24 novembre 1981, n. 689).

2. — L'art. 17.3 della legge n. 689/1981 prevede, relativamente alle sanzioni amministrative e nelle materie di competenza regionale o per le funzioni amministrative delegate a codesti enti territoriali, che il rapporto circa l'accertata violazione venga inoltrato ... all'ufficio regionale competente». E, sempre nella stessa legge, l'art. 18 stabilisce che è dovere dell'autorità competente a ricevere il rapporto di valutarne la fondatezza nonché di determinare l'entità della somma dovuta dal trasgressore per la violazione e infine di ingiungerne il pagamento.

Pare quindi emergere con sufficiente chiarezza che nelle materie di competenza delle Regioni può attribuirsi potestà sanzionatoria soltanto ad un ufficio della Regione stessa. Principio peraltro accolto nella legge regionale n. 21 del 28 aprile 1984 dell'Emilia-Romagna, in cui agli artt. 14 e 15 si attribuiscono ad organi bene individuati degli enti territoriali la funzione di ricevere il rapporto e la potestà sanzionatoria; organi quali il presidente della Giunta regionale, il sindaco, il presidente della Giunta provinciale (del comitato circondariale di Rimini) e delle comunità montane.

Nonostante ciò, gli artt. 4 e 5 della legge regionale 29 gennaio 1987 n. 4 dell'Emilia-Romagna, citata, hanno attribuito la competenza a ricevere il rapporto e ad erogare la successiva sanzione, nel caso del viaggiatore sprovvisto di biglietto, utente di un mezzo di trasporto dell'Azienda speciale A.T.C., non ad un ufficio regionale, come richiesto dall'art. 17 della legge n. 689/1981, e neppure ad uno degli organi indicati dalla legge regionale n. 21/1984 bensì allo stesso direttore generale dell'Azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in regime di monopolio legale, e, sempre allo stesso direttore generale è demandata la potestà sanzionatoria, conferendo in tal modo, si dica così, dignità di ufficio regionale ad un organo aziendale che, viceversa, è direttore di un «ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia patrimoniale e aziendale e di proprio statuto». (V. art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142).

Appare sufficientemente palese dalla lettera e dalla *ratio* dei combinati disposti delle citate leggi nn. 689/1981 e legge regionale 21/1984, viceversa, l'intenzione dei legislatori di delegare competenza in campo di sanzioni amministrative ad enti pubblici politici e non ad enti pubblici economici o aziende speciali. Principio questo che sposa perfettamente l'art. 118 Cost. in tema di deleghe di funzioni amministrative.

Nel disposto costituzionale si individuano fra gli eventuali delegatari Province, Comuni o altri enti locali. Difficilmente accoglibile la pretesa di ricomprendervi anche una Azienda speciale come l'A.T.C. (legge 22 luglio 1975, d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616), certamente non assimilabile ad un «ufficio della Regione», come al contrario, viene imposto dagli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 4/87.

Si considera ora che in forza dell'art. 23 della legge n. 142/90 l'Azienda ha l'obbligo di indirizzare e informare la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Adempiendo l'Azienda a tale disposto, può sorgere giustificato dubbio relativamente al requisito della «terzietà» di qualsivoglia organo dotato di potestà sanzionatoria. Il requisito della terzietà di qualsivoglia organo giudicante costituisce l'incoscercibile presupposto della sua indifferenza e distacco da interessi materiali ed economici, ed è garanzia prima di imparzialità di giudizio. E perciò stesso che, nella storia, sono sempre apparse gravemente inficiate da pregiudiziali di natura economica quelle pronunce giurisdizionali emesse dagli stessi organi che poi ne lucravano gli esiti.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'organo che si vuole dotare di potestà sanzionatoria *ex artt. 4 e 5 legge regionale n. 4/1987*, propenda costantemente in ossequio al conseguimento di profitti economici; non per altro la sanzione pecuniaria, nel caso di mancata conciliazione in misura ridotta, è applicata al trasgressore sempre nella misura massima che, non a caso, risulta già prestampata nei moduli di versamento inviati al contravventore.

In tal modo sembrano pregiudicati i principi di corretta amministrazione *ex art. 97* della Costituzione, poiché una buona amministrazione ha l'obbligo di essere precisa, puntuale ed equa; mai vessatoria perché assillata da esigenze di bilancio. Così che è lecito domandarsi se non sia in contrasto con il citato art. 97 Cost. lo spogliarsi da parte della Regione Emilia-Romagna di una sua potestà delegandola ad altri e diversi soggetti di diritto, portatori di precisi e propri interessi economici.

5. — Altro punto in cui non appare manifestamente infondata l'ipotesi di incostituzionalità degli artt. 4 e 5 legge regionale n. 4/1987 si può intravedere in relazione all'art. 3 della Costituzione perché cittadini che si trovino in condizioni diverse, in occasioni diverse vengono comunque tutti assoggettati alla stessa sanzione, la cui somma, si ripete uguale per tutti nella misura massima, è già stampata sul modulo allegato all'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Ma così facendo, si finisce per applicare un principio di responsabilità oggettiva che giunge a sovvertire l'idea di uguaglianza di fronte alla legge.

Come ad esempio il caso di chi, provenendo da altra città, dopo l'orario di chiusura degli esercizi che vendono «titoli di viaggio», essendone quindi sprovvisto, salga tuttavia sull'autobus nella presunzione e speranza di trovare ivi un dispositivo distributore che gli renda possibile la prestazione incumbentegli, come si auspicerebbe posto che il creditore deve facilitare il debitore dell'adempimento, quantomeno non aggravarglielo, e il caso di chi, in altre condizioni, altri orari, magari per sua negligenza risulti sprovvisto di biglietto.

Sembra così violato anche il principio desumibile dal combinato disposto dell'art. 3.1 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza, per cui la legge deve trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni diverse, sia sotto quello più specifico dell'imparzialità, onde non sconfinare nell'arbitraria tutela di altri e vari interessi.

6. — Pertanto, sugli articoli 4, 5, 6 della legge regionale 29 gennaio 1987 n. 4 dell'Emilia-Romagna, va sollevata d'ufficio la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione.

7. — La rilevanza della questione appare indubitabile ai fini del decidere, non potendo altrimenti essere definito il giudizio senza dare applicazione alle norme in questione della cui costituzionalità si deve invece dubitare.

8. — Quanto all'aspetto della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità degli artt. 4, 5, 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 4/1987, si assumono violati:

a) art. 117 della Costituzione, che indica nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato un limite invalicabile all'esercizio del potere legislativo delle Regioni. In particolare, la Corte costituzionale con sentenza del 6/14 ottobre 1993 ha affermato che l'art. 17 della legge 689/81 deve essere considerato come limite per il potere legislativo regionale, posto che esso «... introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa».

Al contrario, gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 4 più volte citata hanno attribuito la competenza a ricevere il rapporto e la conseguente potestà sanzionatoria non ad un ufficio della Regione, *ex art. 17*, legge 689/81, bensì al Direttore dell'impresa che gestisce in regime di monopolio legale il trasporto pubblico;

b) art. 118 della Costituzione ultimo comma. La Regione non può delegare proprie funzioni amministrative se non agli Enti indicati dall'art. 118 Cost.

Al contrario, gli artt. 4 e 5 legge regionale n. 4/1987 dell'Emilia-Romagna assegnano ai direttori di aziende speciali funzioni e compiti che non possono essere loro delegati, posto che l'art. 23 legge n. 142/1990 esclude le aziende speciali dal novero degli enti locali che, ai sensi degli artt. 2, 18, 28 della stessa legge sono unicamente i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Comunità montane;

c) art. 3 della Costituzione. Si ravvisa, secondo l'insegnamento del giudice delle leggi, violazione dei parametri di razionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione in presenza di irragionevoli disparità di trattamento legislativo (v. sentenza dell'Alta Corte n. 375 del 6-14 ottobre 1993) nel caso di incongrua contraddizione di legge regionale con principi di carattere generale, pure affermati dalla medesima legislazione regionale. Nel caso di specie si rileva una incongruenza tra le norme denunciate e gli artt. 5, 14 e 15 della legge regionale Emilia-Romagna 28 aprile 1984 n. 21 sulla «Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale» che attribuiscono esclusivamente ad organi ben individuati degli Enti locali territoriali la funzione di ricevere il rapporto e la conseguente potestà sanzionatoria.

L'irragionevolezza della scelta emerge, oltre che dal conflitto affermato dalla precedente legge regionale n. 21/84, anche dal fatto che la deroga non riguarda l'intera procedura di accertamento della violazione e della sanzione (per la quale la legge regionale 4/87, art. 3 richiama le norme della legge regionale 21/84), ma esclusivamente e irragionevolmente l'individuazione dell'autorità competente a ricevere il rapporto e sanzionare l'infrazione;

d) art. 97 della Costituzione. Indispensabile è il requisito della «terzietà» da parte dell'organo accertatore-sanzionatore rispetto ad interessi patrimoniali inerenti l'intera questione. Nel caso di specie l'organo accertatore, ai sensi dei nominati articoli della legge regionale n. 4/1987, è invece portatore di un proprio interesse al pagamento della sanzione nella misura massima edittale; e ciò contrasta con i principi generali della legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 1, che stabilisce i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative che debbono essere irrogate con gradualità, tenuto conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso trasgressore e delle sue condizioni economiche, che, nel caso di specie, la ricorrente ha documentato.

I predetti principi di terzietà, di imparzialità, di buon andamento della p.a. mancano sicuramente nel caso in esame, dal momento che le norme di legge regionale affidano la funzione sanzionatoria al dirigente responsabile dell'azienda speciale che, gestendo il servizio di trasporto pubblico, è vincolata all'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi (art. 23 legge n. 142/1990).

Applicando la sanzione sempre nella misura massima, e lo provano i moduli con la cifra già prestampata, viene anche violato l'art. 3 della Costituzione poiché in pratica si applica il principio di responsabilità oggettiva a situazioni diverse, ma il disposto dell'art. 6 legge regionale n. 4/1987 si appalesa in violazione dell'art. 97 della Costituzione poiché la norma regionale prevede che i proventi delle sanzioni siano devoluti alle medesime imprese che gestiscono il servizio. Evidente appare così l'interesse ad applicare la sanzione massima sempre e comunque al fine esclusivo di bilancio.

Per le considerazioni che precedono, si rende quindi necessaria la sospensione del giudizio con la rimessione della questione suindicata alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 135 della Costituzione, n. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 6 della legge regionale dell'Emilia-Romagna del 29 gennaio 1987 n. 4 nella parte in cui essi attribuiscono rispettivamente la funzione di ricevere il rapporto e la potestà di emettere l'ordinanza-ingiunzione al direttore dell'azienda speciale che gestisce il servizio pubblico nello svolgimento del quale è avvenuta l'infrazione dell'utente, devolvendo all'azienda speciale stessa di cui è organo i proventi delle sanzioni irrogate;

Ordina conseguentemente la sospensione del giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone anche che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e comunicata, a cura della cancelleria, al presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 luglio 1995

Il giudice di pace: PREDÀ

N. 604

*Ordinanza emessa il 17 luglio 1995 dal giudice di pace di Bologna
sul ricorso proposto da Promontorio Renato contro l'A.T.C. di Bologna*

Processo civile - Competenza del giudice di pace - Esclusione per le cause di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni per effetto di decreto-legge - Inidoneità di tale strumento legislativo per modificare la competenza giurisdizionale - Violazione del principio di uguaglianza e di quello della predeterminazione per legge del giudice naturale - Carenza dei requisiti di necessità ed urgenza - Esautoramento dei poteri del Parlamento - Lesione del principio del buon andamento degli uffici amministrativi.

(D.-L. 21 giugno 1995, n. 238, art. 1).

(Cost., artt. 3, 25, 77 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale nella causa n. 32/1995 r.g.;
Letto il ricorso che precede;

OSSERVA

Promontorio Renato il 25 maggio 1995 propone ricorso presso l'ufficio del giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione del direttore dell'A.T.C. (Azienda Trasporti Consorziali) di Bologna, notificata il 3 maggio 1995, con la quale viene ingiunto di pagare la somma di L. 187.900 per la violazione di cui all'art. 1 della legge regionale n. 4/1987 e successive modifiche per non avere lo stesso obliterato il titolo di viaggio in tempo utile, prima dell'accertamento dell'infrazione.

Il 26 maggio 1995 il giudice coordinatore, ritenuta la competenza e visti gli artt. 22 e seguenti della legge n. 689/1981, assegna al giudicante la causa, fissando la comparizione delle parti per il 17 luglio 1995. Si costituisce ritualmente l'A.T.C. di Bologna e ribadisce le ragioni del proprio operato.

Del che è l'odierna udienza.

Si pone per il giudicante il problema preliminare della competenza.

Il 21 giugno 1995, infatti, viene emanato dal governo il decreto-legge n. 238 che, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 22 giugno 1995, entra in vigore in pari data.

L'art. 1 modifica la competenza per la materia *de qua* e statuisce: «nell' art. 7 del codice di procedura civile, com modificato dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4 dell'ultim comma».

Va ricordato che l'art. 7, comma terzo, assegnava la competenza al giudice di pace, se pure entro i limiti dei trenta milioni, per le cause di opposizione alle ingiunzioni, di cui alla legge n. 689/1981 ed il numero 4 per le opposizioni alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309/1990.

Appare evidente che per effetto del sopraggiunto decreto-legge a decorrere dal 22 giugno 1995 la competenza a giudicare sulla materia ritorna al pretore, dopo che questi ne era stato «alleggerito» il 2 maggio 1995, data dell'entrata in funzione del giudice di pace, istituito dalla legge n. 374 del 1991.

Nella fattispecie, per cui è causa, all'individuazione della giurisdizione e della competenza, soccorre l'art. 5 del novellato codice di procedura civile, anch'esso di recente attuazione.

Si afferma infatti: «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo.

Sembrerebbe pertanto legittimo che lo scrivente giudichi la vertenza sottoposta al suo esame.

Se non che l'eventuale giudicato, posto nei confronti di Promontorio per effetto del decreto-legge n. 238/1995, porrebbe questi in una posizione di maggior favore e quindi di disuguaglianza, nei confronti di altri cittadini che potrebbero vedere vanificate le proprie iniziative giudiziarie, esperite presso il pretore, in seguito ad un'eventuale bocciatura del decreto *de quo*.

Infatti incide, nel nostro caso, profondamente nei rapporti civili, tutelati nel titolo primo della Costituzione. Ritenuto infatti che nessuno può essere distolto dal suo giudice naturale e preconstituito per legge (art. 25 della Costituzione), si opina che per effetto del decreto-legge il cittadino, che abbia proposto opposizione nella vigenza del decreto-legge, perderebbe tale certezza costituzionale, giacché, a differenza di Promontorio oggi sarebbe giudicato dal Pretore, ma domani potrebbe essere di nuovo sottoposto al giudizio del giudice di pace. Infatti, essendo il decreto-legge, per sua natura, soggetto ad una validità limitata nel tempo, nel caso di mancata approvazione da parte del Parlamento si potrebbe verificare la situazione che Promontorio venga giudicato dal giudice di pace; che Caio venga giudicato dal pretore; che, trascorsi i sessanta giorni senza la conversione del decreto-legge, Caio si veda dichiarare nulla la precedente sentenza pretorile.

Ipotesi più che verosimile e da mettere nell'ordine delle probabilità, in quanto il decreto-legge, nel nostro caso, è stato emanato da un Governo «tecnico», che opera con una maggioranza non preconstituita da accordi tra le forze politiche, ma formatasi in aula e quindi più facilmente revocabile ed impossibilitata quindi a garantirne l'approvazione.

Il decreto-legge, come di sovente avviene, spesso è emendato, ma potrebbe anche essere bocciato e senza che si facciano salve le conseguenze prodotte.

Appare pertanto al giudicante plausibile che il decreto-legge in oggetto sia di per sé inidoneo a modificare una competenza giurisdizionale per la conflittualità che si pone con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Nello specifico si osserva anche, e da ciò la rilevanza nella presente trattazione: se è pur vero che l'art. 5 c.p.c. regola la competenza tra legge preesistente e legge superveniente, tuttavia ciò si estrinseca in una situazione di normalità e certezza del diritto, quale può essere data da una legge e non da un decreto.

Otto decreti-legge sull'argomento giudici di pace e nuovo codice di procedura civile mettono in forte discussione tale certezza.

Il pesante intervento governativo, quasi una riscritturazione della novella, posto dopo soli 51 giorni di vigenza delle leggi n. 353/1990 e n. 374/1991, ha inteso sottrarre la competenza per le opposizioni alle sanzioni amministrative al giudice di pace (art. 1, decreto-legge n. 238/1995) ed incide in modo talmente profondo, che contrasta notevolmente con quanto deliberato dal Parlamento, sia all'atto dell'approvazione delle leggi del 1990 e del 1991, ma finanche con la legge n. 673 del 1994, approvata all'unanimità dall'attuale Parlamento, che non intese, in alcun modo, mutare o limitare la competenza *de qua*.

La riconsegna al pretore della materia delegittima l'attuale giudicante non solo per le opposizioni proposte dal 22 giugno 1995, ma anche per quelle che sono state incardinate dal 2 maggio sino al 21 giugno 1995, dal momento che essendo il tutto regolato dalla legge n. 374/1991, se questa è contestata e rimossa non può tranquillamente prendere vigore l'art. 5 c.p.c. della legge n. 353/1990 e pretendere di mantenere una vigenza di soli 51 giorni della legge n. 374/1991. La rimozione, operata dal Governo, appare in *re ipsa* foriera di estrinsecare la propria valenza anche per le opposizioni prodotte in quel breve lasso di tempo, altrimenti il decreto-legge apparirebbe in contraddizione logica nei confronti del giudice di pace, legittimato ad operare solo per un brevissimo lasso di tempo.

In sostanza il Governo, abrogando il comma 3 dell'art. 7 in questione, ha inteso operare anche per il passato ed il decreto-legge appare idoneo a manifestare la propria validità anche per le opposizioni prodotte nell'arco temporale 2 maggio/21 giugno 1995.

La volontà governativa è chiaramente espressa nella relazione accompagnatoria al decreto: ... I due interventi (art. 1 e art. 2) sulla competenza trovano giustificazione, il primo sul riflesso che la competenza del giudice ordinario sull'atto amministrativo è eccezionale, e che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, presuppone la conoscenza di ampi settori della legislazione speciale; ...

La poca «fiducia» che il Governo opera nei confronti del giudice di pace è in conflitto, paradossalmente, con la necessità di questi di agire in forza dell'art. 5 c.p.c., che impone di fare giustizia per le opposizioni antecedentemente prodotte.

In conclusione si trova il giudicante nella posizione di chi ritiene sospetto di legittimità costituzionale il decreto-legge n. 238/1995, di chi deve comunque giudicare le opposizioni avanti a sé già prodotte, di chi reputa che la volontà del Governo è manifesta per la negatoria.

Valuti, altresì, la Corte se sussistono i requisiti della necessità d'urgenza del decreto-legge.

Sull'argomento la dottrina e la giurisprudenza si sono talmente soffermate, che il giudicante non ritiene di aggiungere altro, se non esprimendo adesione alle tesi che manifestano la eccezionalità della decretazione d'urgenza, e non la normalità quale è essa diventata, stravolgendo la stessa divisione dei poteri dello Stato.

Valuti ancora la Corte se l'operato del Governo è altresì conforme all'art. 97 della Costituzione, dal momento che privando il giudice di pace di una competenza per materia conflittua con il «buon andamento dell'amministrazione» avendo mancato di prevedere un pari ridimensionamento dell'apparato organizzativo.

Quattromilasettecento giudici di pace, ottocentocinquanta sedi giudiziarie, centinaia di miliardi spesi in immobili ed arredi, migliaia di unità di personale amministrativo, anche con nuove assunzioni, rendono sovradimensionata tutta l'organizzazione.

Del ch  la rilevanza per la presente fattispecie a che la Corte costituzionale giudichi sulla legittimit  dell'art. 1 del decreto-legge n. 238/1995, in contrasto con gli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953. n. 87 ed in applicazione dell'art. 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini della decisione, la questione di legittimit  costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 21 giugno 1995 n. 238 (Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo processo), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 1995, serie generale n. 144; in riferimento alle disposizioni costituzionali, di cui agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione, in particolare per la lesione dei diritti di uguaglianza dei cittadini in relazione al giudice naturale preconstituito per legge; per non avere il Governo poteri legislativi, senza delega del Parlamento, mancante il decreto-legge dei requisiti di necessit  e di urgenza, al di l  di una pura enunciazione edittale; perch  l'attuazione del decreto-legge, riducendo la competenza del giudice di pace, determina una situazione di fatto non conforme al principio del buon andamento degli uffici amministrativi;

Sospende pertanto il processo in corso; visto l'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689 sospende la esecutivit  dell'ordinanza-ingiunzioni n. 5507/1994, emessa dall'A.T.C. di Bologna nei confronti di Promontorio Renato;

Ordina che tutti gli atti del presente giudizio siano trasmessi alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti personalmente nonch  ai rispettivi difensori; e che ne sia data comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Bologna, addi 17 luglio 1995

Il giudice di pace: CERSOSIMO

95C1187

N. 605

*Ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 agosto 1995)
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Romano Nino Livio contro l'I.N.A.I.L.*

Impiego pubblico - Dipendenti I.N.A.I.L. - Computo della indennit  integrativa speciale nella determinazione del trattamento di fine servizio - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimit  della p.a.

Impiego pubblico - Computo della indennit  integrativa speciale nella determinazione della indennit  di buonuscita - Limitazione al trenta per cento della indennit  integrativa speciale della quota computabile ai fini del calcolo della indennit  di buonuscita - Incidenza sul principio di uguaglianza nonch  sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata.

(Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1 e 4).

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 4449 del 1991 proposto dal sig. Nino Livio Romano, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pistilli Sipio, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via Magna-

grezia, 117; contro l'INAIL, in persona del presidente *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Rizzi e Lucio Vuoso, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via IV Novembre, 144; per l'accertamento del diritto:

a) al computo della maggiorazione del 5% dello stipendio, prevista per l'incarico di coordinamento, sul trattamento di fine servizio e su quello previdenziale;

b) al computo dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di fine servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 13 aprile 1994, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato quanto segue

FATTO

Con atto notificato in data 3 dicembre 1991, il ricorrente specificato in rubrica, già dipendente INAIL collocato riposo per raggiunti limiti di età il 18 agosto 1989, chiede che venga accertato il suo diritto:

a) al computo della maggiorazione del 5% dello stipendio, prevista per l'incarico di coordinamento, sul trattamento di fine servizio e su quello previdenziale;

b) al computo dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di fine servizio.

Resiste al ricorso l'Amministrazione intimata, la quale, con memoria depositata il 1° aprile 1994, quanto al capo di domanda *sub b)*, eccepisce in via pregiudiziale la sopravvenuta improcedibilità della domanda giudiziale, a causa della legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella buona uscita dei pubblici dipendenti, che all'art. 4, comma 1, statuisce: «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

Sul punto, il ricorrente, con memoria depositata il 31 marzo 1994, denuncia l'illegittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta, poiché essa non appare ispirata a canoni di ragionevolezza e contrasta con i principi contenuti negli artt. 3 e 36 della Costituzione. Ed infatti, la nuova regolamentazione, non solo penalizza alcuni settori del pubblico impiego, indicando per essi una percentuale di computo dell'indennità sensibilmente più bassa, ma non ha considerato gli effetti discriminatori che nascono dal trattamento fiscale contenuto nella legge 26 settembre 1985, n. 482, e nella eterogeneità della base di calcolo.

Conclude, quindi chiedendo la sospensione del giudizio e la rimessione della questione alla Corte costituzionale.

DIRITTO

1. — Col capo di domanda *sub b)*, l'ing. Romano, ex dipendente dell'INAIL, chiede che venga accertato il suo diritto al computo dell'indennità integrativa speciale sul trattamento di fine servizio.

Nella pendenza del giudizio sono sopravvenute:

a) la sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243, con la quale la Corte costituzionale, per quel che qui interessa, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lett. b) e c) della legge 27 maggio 1959, n. 324, con gli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui non prevede per i trattamenti di fine rapporto meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale;

b) la legge 29 gennaio 1994, n. 87, recante «norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella buona uscita dei pubblici dipendenti».

Questa contiene varie disposizioni incidenti sulla fattispecie. L'art. 1 statuisce che «in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati ... l'indennità integrativa speciale ... viene computata nella base di calcolo dell'indennità di buona uscita» secondo percentuali variabili per i diversi comparti: per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, la misura è fissata nel 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità. La nuova disciplina si

applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita (art. 3, comma 1), con l'onere di presentare apposita domanda all'ente erogatore «nel termine perentorio del 30 settembre 1994» (art. 3, comma 2).

Dispone, infine, l'art. 4, comma 1, che: «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi per oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti».

2. — Il ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge sopravvenuta, perché la disciplina sostanziale, a suo avviso, non elimina la disparità di trattamento tra i vari comparti dei dipendenti pubblici e tra questi ed i lavoratori dipendenti privati e non appare ispirata a canoni di ragionevolezza.

Preliminarmente, però, il Collegio deve darsi carico della legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 4, comma 1, giacché questa incide direttamente sui poteri del giudice amministrativo vietando ad esso di decidere, quanto al merito ed alle spese, sulla domanda giudiziale proposta dal ricorrente.

La questione, che il Tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio, appare in tutta evidenza rilevante ai fini del decidere ed anche non manifestamente infondata, come d'altronde già affermato da altro giudice amministrativo in relazione agli artt. 3, 24, comma 1 e 2, 25, comma 1, 103 e 113 della Costituzione (cfr. Cons. St., VI, 3 maggio 1994, n. 664).

Ed invero, quanto all'estinzione dei giudizi pendenti, va aggiunto alle considerazioni già espresse nell'anzidetta ordinanza che se in linea di principio non può disconoscersi al legislatore il potere di emanare norme sostanziali che incidano retroattivamente sull'interesse dedotto in giudizio dall'attore, ovviamente nei limiti in cui la Costituzione consente di legiferare ora per allora, e che dalla disciplina sopravvenuta possa conseguire l'effetto dell'estinzione di giudizio pendente, è dubbio se ciò sia consentito, nel caso in cui l'intervento legislativo riproduca, in tutto o in parte l'illegittimità dichiarata con sentenza dalla Corte costituzionale.

In tal caso infatti, l'estinzione del giudizio non si pone come effetto consequenziale della disciplina sostanziale sopravvenuta ma rappresenta l'unico o il prevalente scopo perseguito dal legislatore, dimodoché la nuova legge si pone proprio perché frutto di eccesso di potere legislativo, in conflitto con i principi costituzionali che garantiscono al cittadino il diritto di azione anche nei confronti degli atti della amministrazione pubblica e che il giudizio avvenga davanti ad un giudice terzo, nella specie quello amministrativo.

Quanto poi alla compensazione d'ufficio delle spese del giudizio, siffatta consequenzialità sarebbe inconfigurabile in radice, giacché l'improcedibilità del ricorso non consegue affatto alla soccombenza sostanziale del ricorrente ma solo al sopravvenuto mutamento della legislazione che ha impedito la realizzazione di una pretesa che, quando fu proposta, era fuor di dubbio meritevole di accoglimento.

3. — Del pari rilevante e non manifestamente infondata si dimostra la questione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 87/1994, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, per il personale del comparto *de quo*, limita, al trenta per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione del servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità.

Ed invero non è rinvenibile, nel sistema introdotto dalla norma in parola, un criterio razionale, diverso da quello della generica opportunità di contenimento della spesa pubblica, in base al quale, per il personale di cui alla legge n. 70/1975, la quota di computo debba essere contenuta nel trenta per cento, mentre per il personale degli altri comparti è fissata in aliquote sensibilmente più elevate, fino a giungere in taluni casi alla copertura integrale. Senza considerare poi che, a causa dell'irrisorietà della percentuale di computo stabilita per i dipendenti del comparto *de quo*, la statuizione sembra consolidare quello squilibrio tra i trattamenti di fine servizio spettante al personale dei diversi comparti, già censurata dalla Corte costituzionale con la ricordata sentenza n. 243 del 1993.

4. — Pertanto, il collegio ritiene di dover rimettere la questione di costituzionalità, nei termini sopradelineati, all'esame della Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in relazione agli art. 3 e 36 della Costituzione, e dell'art. 4 della stessa legge, in relazione agli artt. 3, 24, comma 1 e 2, 25, comma 1, 103 e 113 della Costituzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 1994.

Il presidente: MICELI

Il consigliere estensore: FERA

Il consigliere: LEONI

95C1188

N. 606

*Ordinanza emessa il 14 giugno 1995 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Grillo Giuseppe e s.p.a. Ferrovie dello Stato*

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Attribuzione al servizio sanitario di detto ente degli accertamenti sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del medesimo - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori privati cui lo statuto dei lavoratori garantisce, a tutela del diritto alla salute, l'estraneità al datore di lavoro, del servizio medico di controllo - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 473/1989 di inammissibilità di analoga questione, ritenuta dal giudice rimettente non estensibile al presente giudizio.

(Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 24, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di lavoro iscritta al n. 2513/1995 promossa da Grillo Giuseppe nei confronti di Ferrovie dello Stato — Società di trasporti e servizi per azioni, premesso:

che il ricorrente, dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a. con qualifica di macchinista, avendo subito un infortunio sul lavoro il 3 giugno 1993 rimase assente dal lavoro sino al 27 luglio 1993 quando, sottoposto a visita medica da parte dell'Ufficio sanitario compartimentale, fu giudicato guarito ma assegnato per trenta giorni a mansioni ridotte di segretario a sensi dell'art. 30, comma 4, del c.c.n.l.;

che in conseguenza di tale assegnazione a mansioni ridotte egli percepì la minor somma di L. 1.781.582, pari alla differenza tra il trattamento di infortunio di cui all'art. 60 del c.c.n.l. e la retribuzione percepita;

che il ricorrente contesta la legittimità della visita medica effettuata dal servizio sanitario aziendale, assumendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 legge n. 210/1985 per contrasto con gli artt. 3, comma 1, e 32, comma 2 della Costituzione, e chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma suindicata;

Ritenuto:

che mentre l'art. 5, comma 1, legge 20 maggio 1970 n. 300, con norma di carattere generale, ha vietato gli accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente, la normativa speciale (e come tale prevalente) delle Ferrovie dello Stato ha sempre mantenuto il regime precedente allo Statuto dei lavoratori ed attribuito tali accertamenti alla competenza del servizio sanitario interno; difatti:

a) all'atto dell'istituzione del servizio sanitario nazionale, l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 ha riservato alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: «...z) ... i servizi dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente»;

b) all'atto della trasformazione dell'azienda autonoma in ente economico «Ferrovie dello Stato», l'art. 24, comma 6, legge 17 maggio 1985 n. 210 ha statuito che «fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione, il servizio sanitario già appartenente all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conformemente al disposto dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1978 n. 833»;

c) all'atto della trasformazione dell'ente economico Ferrovie dello Stato in società per azioni avvenuta con delibera CIPE 12 agosto 1992 adottata a sensi dell'art. 18 d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 è rimasta in vigore tale normativa, come confermato dall'atto di concessione 26 novembre 1993 col quale il Ministro dei trasporti ha affidato alle Ferrovie dello Stato il servizio di trasporto ferroviario stabilendo all'art. 4 lett. f che «Fermo restando quanto previsto dall'art. 24 della legge n. 210/1985 (la società) esercita nel campo sanitario, per i tramite del servizio sanitario già appartenente al cessato ente ferroviario dello Stato, le funzioni di cui all'art. 6 lett. g del d.P.R. n. 833/1978 nonché le altre già attribuite dalla legge ai medici delle Ferrovie dello Stato»;

che la contrattazione collettiva dà per scontata l'attribuzione al servizio sanitario aziendale degli accertamenti in tema di assenze per malattia ed infortunio (art. 56, comma 10, del c.c.n.l.: «Il dipendente assente per malattia non può allontanarsi dalla dimora abituale o dal diverso luogo comunicato salvo che i sanitari dell'Ente lo autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata»);

che il succitato art. 24, comma 6, — e non l'art. 14 della medesima legge citato dalla difesa del ricorrente e già oggetto della questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Bologna, dichiarata inammissibile con sentenza n. 473/1989 dalla Corte costituzionale — è la norma di legge che attualmente legittima il controllo sanitario sul personale dipendente, e quindi gli accertamenti sanitari di malattia ed infortunio, da parte del servizio sanitario interno;

che dopo la trasformazione dell'azienda autonoma in ente pubblico economico ed a maggior ragione dopo l'ulteriore trasformazione in società per azioni appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, legge 17 maggio 1985 n. 210, nella parte in cui attribuisce al servizio sanitario delle ferrovie gli accertamenti sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, per contrasto:

a) con l'art. 3, comma 1, della Costituzione, per l'irragionevolezza della disuguaglianza tra i dipendenti della società per azioni Ferrovie dello Stato e quelli degli altri datori di lavoro soggetti alla normativa dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori;

b) con l'art. 32, comma 1, della Costituzione, poiché può dubitarsi che un servizio sanitario interno del datore di lavoro, improntato a logiche imprenditoriali tese al profitto (si veda quanto scritto nell'ordine di servizio n. 4/1993 relativo al servizio sanitario in punto «Missione: Assicurare, secondo logiche imprenditoriali, il presidio sanitario ... Medicina legale: Assicurare quale centro di profitto lo svolgimento del compito istituzionale in materia di: valutazione idoneità fisica; ... altre prestazioni specifiche, tra cui gli accertamenti per infortunio, le visite collegiali, le cause di servizio ed equo indennizzo, le visite per malattia, ecc.») garantisca adeguatamente la tutela della salute dei lavoratori dipendenti;

che la questione è rilevante nel presente giudizio in quanto l'accoglimento della domanda presuppone la valutazione della certificazione medica e, segnatamente, del certificato di chiusura dell'infortunio, proveniente dal servizio sanitario delle ferrovie, valutazione il cui esito è influenzato dalla preliminare questione se rientri legittimamente nei compiti di tale servizio l'accertamento in questione;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87:

Dichiara rilevante, e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 24, comma 6, della legge 17 maggio 1985 n. 210 nella parte in cui attribuisce al servizio sanitario delle ferrovie gli accertamenti sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 32, primo comma, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 14 giugno 1995

Il pretore: PEYRON

N. 607

*Ordinanza emessa il 27 marzo 1995 dal pretore di Brescia
nel procedimento penale a carico di Salvi Sergio Henry*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di insediamento produttivo, munito di depuratore, in acque superficiali, privo di autorizzazione - Prevista sanzione penale - Disparità di trattamento rispetto ad ipotesi più gravi, ma punite con minor severità e, in particolare, rispetto ad insediamenti produttivi che scarichino in pubbliche fognature senza autorizzazione, condotta punita solo con sanzione amministrativa.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

OSSERVA

Salvi Sergio Henry è imputato del reato di cui all'art. 21, primo comma, legge n. 319/1976 perchè, quale legale rappresentante della s.r.l. Viva, effettuava lo scarico di reflui provenienti dall'impianto di depurazione in un corpo idrico superficiale senza autorizzazione; detta norma ha subito una sostanziale modifica ad opera dell'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 che, a parere di questo giudice, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparità di trattamento ingiustificata in quanto non fondata su presupposti logici ed obiettivi e su esigenze concrete.

In particolare l'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 ha depenalizzato tutte le ipotesi di effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature serviti o meno da impianti pubblici di depurazione senza autorizzazione, rimanendo così la sanzione penale riservata agli scarichi da insediamenti produttivi.

Se può essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili, potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente, non altrettanto può dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature, infatti a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non è possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minore pericolosità.

Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 79/1995, dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo, anche se munito di depuratore, in assenza di autorizzazione *ex lege* n. 319/1976 viene sanzionato penalmente, costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralità di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche in assenza di autorizzazione e in presenza quindi di un potenziale nocimento alla situazione ambientale.

La nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non già, come sarebbe ragionevole, sulla potenzialità inquinante e quindi sulla gravità del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (privato o ente pubblico), dando corpo così al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato altresì che la giurisprudenza da tempo ritiene preminente, ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo scarico, la valutazione delle caratteristiche effettive e non già l'accertamento della relativa provenienza (Cass. s.u. 16 novembre 1987, Ciardi).

La violazione dell'art. 3 della Costituzione è ancora rilevabile dal raffronto fra il disposto di cui all'art. 23, primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 21, della legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 79/1995; se con quest'ultima disposizione è stata infatti depenalizzata la condotta costituita dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi uno scarico di pubblica fognatura prima di avere ottenuto l'autorizzazione già richiesta è punito con una sanzione penale; la condotta, certamente più grave, di chi attivi lo scarico senza avere neppure richiesto l'autorizzazione costituisce semplice illecito amministrativo.

Naturalmente la questione prospettata è rilevante per i titolari di scarichi di insediamenti produttivi diretti in corpo idrico superficiale che si vedono gravati da un obbligo, quello di richiedere l'autorizzazione, penalmente sanzionato e la cui inosservanza comporta invece soltanto sanzioni amministrative per i loro omologhi che effettuino scarichi in pubbliche fognature.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.-l. n. 79/1995 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione è pertanto, per i motivi esposti, non manifestamente infondata ed è altresì rilevante ai fini del presente giudizio vista la imputazione così come sopra specificata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79, in relazione all'art. 3 della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti della Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Brescia, addì 27 marzo 1995

Il pretore: MORELLI

95C1190

N. 608

Ordinanza emessa il 5 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Lecce nel procedimento penale a carico di Stamerra Vera ed altra

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarico civile privo di autorizzazione - Prevista sanzione amministrativa per sopravvenuta depenalizzazione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severità - Lesione del principio della riserva di legge per la reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente esautoramento del Parlamento.

(D.-L. 17 marzo 1995, n. 79, art. 6, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Visti gli atti del procedimento penale n. 1562/1994 r.g.n.r. a carico di Stamerra Vera, nata a Tuglie il 22 gennaio 1928, imputata «del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 21 della legge n. 319/1976, per aver effettuato, con Contaldo M. Cristina, lo scarico nel sottosuolo di acque reflue provenienti dall'esercizio commerciale denominato Senso Club da loro gestito senza munirsi di apposita autorizzazione».

PREMETTE IN FATTO

Con decreto penale di questo g.i.p. del 26 novembre 1994 Stamerra Vera veniva condannata alla pena dell'ammenda di L. 1.000.000 per il reato di cui in epigrafe.

Con l'opposizione tempestivamente proposta l'imputata formulava la richiesta di applicazione della pena di L. 400.000 di ammenda, cui il p.m., nel termine concessogli, prestava il consenso.

All'odierna udienza questo giudice, sentito il difensore dell'imputata, che insisteva per l'applicazione della pena concordata, sollevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79.

OSSERVA IN DIRITTO

Con la disposizione da ultimo citata all'art. 21 della legge n. 319/1976, è stato aggiunto, in fine, il seguente comma: «Chiunque apre o comunque effettua scarichi civili e delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, nelle acque indicate nell'art. 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione di cui al tredicesimo comma dell'art. 15, ovvero continua ad effettuare o mantenere degli scarichi dopo che la citata autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni».

Con essa, e con le connesse, ulteriori modifiche dell'art. 21 citato e del successivo art. 22, apportate dagli artt. 3 e 4 del richiamato decreto-legge, il sistema sanzionatorio della più grave — siccome immediatamente incidente sull'ambiente — condotta dell'apertura od effettuazione dello scarico che superi i limiti di accettabilità ovvero senza la previa richiesta dell'autorizzazione amministrativa od ancora senza l'osservanza delle prescrizioni in quest'ultima contenute risulta radicalmente modificato.

Ed invero, tutte le su descritte condotte, sin qui penalmente rilevanti, configurano ora, in relazione agli scarichi da insediamenti civili e da pubbliche fognature, meri illeciti amministrativi.

Solo per gli scarichi da insediamenti produttivi (che superino i limiti di accettabilità o che siano aperti od effettuati senza la previa richiesta di autorizzazione) è stata mantenuta la previsione contravvenzionale, peraltro ora con pena alternativa (arresto od ammenda), con conseguente possibilità per il contravventore di estinguere il reato mediante oblazione (art. 162-bis c.p.).

L'intervenuta depenalizzazione, oltre che a degradare sul piano dell'illecito amministrativo condotte incidenti negativamente sul patrimonio idrico e territoriale del Paese, e ciò inopportuno, ove si tenga conto che già la Corte di giustizia della Comunità europea (sentenza 28 febbraio 1991, in Foro It. 1991, IV, 321), nel dichiarare il nostro Stato inadempiente agli obblighi che gli incombono in forza del trattato CEE, per non aver adottato entro il termine prescritto tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 17 dicembre 1979 (80/68/CEE), concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, ha reputato che «... le sanzioni penali comminate dall'art. 22 della legge n. 309/1976 sono insufficienti a garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, dal momento che la stessa legge trascura di tener conto delle disposizioni precise e dettagliate di quest'ultima ...», sicché «... i provvedimenti adottati dalla Repubblica italiana non sono sufficienti per ottemperare alle specifiche prescrizioni della direttiva sia per quanto riguarda la vigilanza sull'osservanza delle condizioni prescritte dalle autorizzazioni rilasciate, sia per quanto riguarda la vigilanza sugli effetti degli scarichi sulle acque sotterranee ...», facendo con ciò venir meno l'efficacia deterrente della sanzione penale (depotenziata, quanto all'ipotesi residuale per gli scarichi da insediamenti produttivi, dalla sopravvenuta obblazione delle contravvenzioni), presenta talune incongruenze che fanno seriamente dubitare della legittimità costituzionale della stessa per contrasto, innanzi tutto, con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del limite di ragionevolezza cui ogni singola disposizione normativa è soggetta.

In primis va osservato che lo scarico di cui è titolare il pubblico amministratore, nel quale vengono convogliati anche scarichi da insediamenti produttivi, non ha, evidentemente, una potenzialità inquinante minore dello scarico diretto, facente capo al privato, da insediamento produttivo; purtuttavia, l'attivazione dello scarico senza autorizzazione od il superamento dei limiti di accettabilità, nel primo caso, espone a sanzione pecuniaria amministrativa; nel secondo, a sanzione penale, eventualmente anche di natura detentiva.

Il decreto-legge in esame, inoltre, non ha modificato l'art. 23 della citata legge Merli, di tal che l'apertura o l'effettuazione di nuovi scarichi — di qualsiasi natura — prima che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa rimane reato.

È agevole constatare l'irrazionalità delle conseguenze cui in tal modo si perviene; chi apre un nuovo scarico senza richiedere l'autorizzazione od, ancor peggio, concretamente «inquin» scaricando (ipotesi di superamento dei limiti tabellari) è punito, in base all'ultimo comma aggiunto dell'art. 21, con la sola sanzione amministrativa; chi, invece, ha richiesto la prescritta autorizzazione, ma ha attivato lo scarico prematuramente, vale a dire prima che la stessa gli sia stata rilasciata, è punito più severamente, con sanzione penale.

Ancora, sul piano parallelo delle sanzioni amministrative, debesi rilevare come l'apertura dello scarico civile o della pubblica fognatura senza autorizzazione (c.d. inquinamento formale) sia punito con la sanzione amministrativa

da L. 10.000.000 a L. 100.000.000; l'effettivo inquinamento delle acque, con il superamento dei limiti imposti dalla regione (c.d. inquinamento sostanziale), sia invece soggetto alla più lieve sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 30.000.000 (art. 3, comma primo, del decreto-legge citato).

Anche in tal caso, dunque, a violazione più grave corrisponde trattamento sanzionatorio più favorevole, e viceversa.

Risulta così evidente la violazione del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento non sorretta da valide giustificazioni riferite alla diversità delle situazioni di fatto disciplinate.

Sotto il profilo della correttezza istituzionale, poi, la norma denunciata, unitamente all'interno del decreto-legge che la contiene, appare in contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale contenuto nell'art. 25 della Costituzione, in relazione all'art. 77 della Costituzione sulla decretazione d'urgenza da parte del Governo.

Il cennato principio della riserva di legge, infatti, comporta che l'introduzione di nuove norme in materia penale ed in definitiva le scelte di politica criminale siano riservate in via esclusiva al Parlamento.

L'ammissibilità dell'intervento dell'esecutivo con il ricorso agli strumenti del decreto-legge o del decreto legislativo e correlata alla garanzia dell'intervento, in posizione sovraordinata, del Parlamento, comunque assicurata o con la delega (art. 76 della Costituzione) o con la conversione in legge nel termine di sessanta giorni (art. 77 della Costituzione).

Con la reiterazione a catena di decreti-legge non convertiti, aventi ad oggetto la medesima materia, s'è invece verificata, di fatto, la sottrazione al Parlamento del potere, costituzionalmente riservatogli in via esclusiva, di valutazione e bilanciamento degli interessi in materia penale, per tale via indirettamente ed indebitamente assunto dall'esecutivo.

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, va evidenziato come il giudice, dovendo fare applicazione della norma qui sospettata d'illegittimità costituzionale, dovrebbe mandare assolta l'imputata ex art. 129 del c.p.p. perché il fatto ad essa ascritto (apertura di uno scarico civile senza autorizzazione) non è più previsto dalla legge come reato.

In ipotesi di declaratoria d'incostituzionalità della norma *de qua*, invece, potrebbe essere presa in considerazione la richiesta di c.d. patteggiamento, ricadendo la condotta dell'imputata sotto il rigore della preesistente disciplina penale.

Il processo, pertanto, allo stato e nella vigenza del d.-l. n. 79/1995, non è definibile prescindendo dalla risoluzione della questione qui sollevata.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma secondo, del d.-l. 17 marzo 1995, n. 79 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata, oltre che alle parti ed al difensore, al Presidente del Consiglio, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.

Lecce, addì 5 aprile 1995

Il giudice per le indagini preliminari: SCARDIA

n. 609

Ordinanza emessa il 13 novembre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 31 agosto 1995) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Mancini Silvia contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Divieto, prima dell'abrogazione implicita della norma impugnata con legge 30 novembre 1989, n. 398, per chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione, di fruire di altra borsa di studio, anche se per titolo diverso - Incidenza sul diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, nonché sull'obbligo dello Stato di rendere effettivo il diritto stesso con borse di studio, assegni ed altre provvidenze.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 74, ultimo comma).

(Cost., art. 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1045 e n. 2111 del 1989, proposto da Mancini Silvia rappresentata e difesa dal dr. proc. Giorgio Vaccaro e dal dr. proc. Ignazio Moroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Alberico II, n. 33, contro il Ministero della pubblica istruzione rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento quanto al ricorso n. 1045 del 1989, della nota ministeriale del 16 febbraio 1989 concernente la richiesta di un'autocertificazione attestante la non fruizione di altra borsa di studio ai sensi dell'art. 74, ultimo comma, del d.p.R. n. 382/1980 e, quanto al ricorso n. 2111 del 1989, della nota ministeriale del 24 maggio 1989 concernente la dichiarazione di decadenza dalla nomina a vincitore di una borsa di studio;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura generale dello Stato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 13 novembre 1991 la relazione del Consigliere Guido Salemi e uditi, altresì, i dott. proc. Vaccaro e Moroni per la ricorrente e l'avv. dello Stato Cenerini per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Con ricorso notificato il 21 aprile 1989 la dott.ssa Silvia Mancini ha chiesto l'annullamento della nota del 16 febbraio 1989, prot. n. 922, con cui il Ministero della pubblica istruzione le ha chiesto di inviare l'autocertificazione prevista dall'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e resa ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 1968, n. 15, attestante che la medesima non ha usufruito di altra borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca e/o di perfezionamento o di specializzazione a termini dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 382/1980.

La ricorrente ha premesso che con decreto del 29 gennaio 1987, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1987, il Ministero della pubblica istruzione aveva indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di 510 borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario; che essa aveva presentato istanza per concorrere all'attribuzione di una delle tre borse di studio relativamente al settore di discipline n. 51 (etnoantropologia), classificandosi al 1° posto della graduatoria e che, malgrado l'invito dell'Amministrazione, si era rifiutata di trasmettere la summenzionata autocertificazione, limitandosi ad inviare la documentazione prevista dall'art. 8 del bando.

Ciò posto, la ricorrente ha dedotto avverso l'atto impugnato le censure di violazione di legge e di eccesso di potere, assumendo che la richiesta di un documento non previsto dal bando si pone in contrasto con il principio che il bando di concorso costituisca legge speciale della relativa procedura e che l'Amministrazione non aveva richiesto il suddetto documento ai vincitori di analogo concorso bandito nell'anno accademico 1982/83.

Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

2. — Con ricorso notificato il 15 luglio 1989, la summenzionata dott.ssa Silvia Mancini ha chiesto l'annullamento della nota del 24 maggio 1989 con cui il Ministero della pubblica istruzione le ha comunicato che, con provvedimento in corso, era stata dichiarata decaduta dalla nomina a vincitore della borsa di studio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 74 del d.P.R. n. 382/1980, in quanto aveva già usufruito di un'altra borsa di studio, per un corso di dottorato di ricerca.

Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha riproposto le censure formulate nel precedente ricorso. Con motivi aggiunti notificati il 16 settembre 1989 la ricorrente ha formulato ulteriori censure di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere e in via subordinata, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 382/1980 in riferimento agli artt. 4, 34 e 76 della Costituzione.

Resiste al ricorso, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, nelle more del giudizio, è subentrato *ratione materiae* a quello della pubblica istruzione.

3. — Entrambi i ricorsi sono passati in decisione alla pubblica udienza del 13 novembre 1991.

4. — Con separata sentenza, questo tribunale, previa riunione dei due ricorsi, ha respinto i motivi di impugnazione dedotti in via principale e ha dichiarato la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. n. 382/1980 in riferimento agli artt. 4 e 76 della Costituzione.

DIRITTO

1. — Con i due ricorsi indicati in epigrafe la dott.ssa Silvia Mancini ha impugnato, rispettivamente, la nota del 16 febbraio 1989 con cui il Ministero della pubblica istruzione l'ha invitata a produrre un'autocertificazione attestante che la medesima non aveva conseguito altra borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione e la successiva nota del 24 maggio dello stesso anno con cui il suddetto dicastero le ha comunicato che, con provvedimento in corso, era stata dichiarata decaduta dalla nomina a vincitrice della borsa di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario di cui al concorso per titoli ed esami indetto per l'anno 1987, avendo già usufruito di altra borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca. La decadenza è stata dichiarata ai sensi e per gli effetti dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica, il quale dispone che chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

2. — Come si è esposto nelle premesse di fatto, questo tribunale, con separata sentenza e previa riunione dei due ricorsi ha respinto i motivi di impugnazione dedotti in via principale e ha dichiarato manifestamente infondato le subordinate eccezioni di illegittimità costituzionale del citato art. 74 in riferimento agli artt. 4 e 76 della Costituzione.

3. — Resta da esaminare l'eccezione di illegittimità costituzionale della summenzionata disposizione legislativa sollevata dalla ricorrente in riferimento all'art. 34 della Costituzione.

Ad avviso del tribunale, l'eccezione non è manifestamente infondata.

Appare, invero, manifestamente irrazionale che gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e fruitori a tale titolo di borsa annuale di studio ai sensi dell'art. 75, quarto comma, del d.P.R. n. 382/1980 non possano fruire di ulteriore borsa studio presso università straniere durante il periodo di svolgimento del corso di dottorato di ricerca.

Giova all'uopo rilevare che il legislatore delegato, nel disciplinare il dottorato di ricerca, ha espressamente previsto, all'art. 68, secondo comma, la possibilità che si realizzino forme di collaborazione tra diverse università, talune delle quali anche straniere, nelle quali «siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato». Tra tali forme di collaborazione deve, quindi, farsi rientrare quella che prevede l'invio presso università straniere degli iscritti ai corsi di dottorato. Quest'ultimi, al pari dei laureati indicati dall'art. 77, secondo comma, possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami, per l'attribuzione, di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. Dalla partecipazione a tali concorsi sono, peraltro, esclusi, in virtù del disposto di cui all'art. 74, ultimo comma, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che abbiano usufruito a tale titolo di una borsa di studio.

Siffatta esclusione, come si è detto, appare manifestamente irrazionale, perché, in contrasto con quanto statuito all'art. 68, secondo comma, comporta che i soggetti sopra menzionati non possano adeguatamente approfondire le tematiche di ricerca che formano oggetto del corso di dottorato.

Come eccepito dalla ricorrente, sorge, conseguentemente, il sospetto, che l'art. 75, ultimo comma, si ponga in contrasto con le disposizioni contenute nei commi terzo e quarto dell'art. 34 della Costituzione i quali affermano rispettivamente, il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo, di raggiungere i gradi più alti degli studi e l'obbligo della Repubblica di rendere effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. La non manifesta infondatezza della dedotta questione di illegittimità costituzionale risulta avvalorata dalla circostanza che l'art. 74, ultimo comma, è stato implicitamente abrogato dalla recente legge 30 novembre 1989, n. 398 che detta norme in materia di borse di studio universitario.

In tale senso depongono le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 6 della citata legge, le quali statuiscano, rispettivamente, che «le borse di studio di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti "e che" chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruire una seconda volta allo stesso titolo». La sollevata eccezione di legittimità costituzionale, oltre a non essere manifestamente infondata, è rilevante ai fini del presente giudizio.

Infatti, nel caso in esame, il potere esercitato dall'Amministrazione trova esclusivo fondamento nella disposizione legislativa sopra citata, sicché la sua caducazione, privando gli atti impugnati della loro fonte di legittimazione, ne comporta l'annullamento.

In definitiva, reputa il Tribunale che la delineata questione di legittimità costituzionale debba essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale e che, di conseguenza, debba disporsi la sospensione del presente giudizio.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, pronunciando sui ricorsi come in epigrafe proposti da Mancini Silvia, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, come sopra esposta, dell'art. 74, ultimo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 34, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Sospende ogni pronuncia sul giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria della sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 1991.

Il presidente: MICELI

Il consigliere estensore: SALEMI

95C1192

N. 610

*Ordinanza emessa il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Santonocito Maria Maddalena ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto in caso di fallimento del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori e loro aventi causa al pagamento dello stesso a carico del fondo di garanzia INPS trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99, stesso decreto per il caso siano state proposte opposizioni e impugnazioni riguardanti il loro credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo - Mancata estensione di detta normativa ai soci di cooperative di produzione e lavoro per il difetto agli stessi della qualità di lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1434/1994 r.g., vertente tra l'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale), appellante; e Santonocito Maria Maddalena, Scalia Mario, Musumeci Francesco,

Bianchetti Giuseppe, Murgò Giuseppe, Di Stefano Antonino, Cali Umberto, Caruso Giuseppe, Adagio Alessandro, Scionti Carmela, Raffagnino Stefano, Garozzo Alfio, Aleo Alfio, De Felice Silvestro, Petralia Giuseppe, Lombardo Rosa, Scibilia Giuseppe, D'Amico Grazia, Di Domenico Salvatore, Belfiore Nicola, Platania Giuseppe, Marletta Santo, Scalia Sebastiano, Mirabella Nunzio, Catania Salvatore, Celano Salvatore, Biondi Carmelo, Papasero Salvatore, Fiore Salvatore, Grande Carlo, Valenti Giuseppe, Crisafulli Santo, De Luca Giovanni, Grasso Teresa, Melarancio Salvatore, Bassetti Pietro, Longo Agatino, Scardavilli Vittorio, Rascunà Giuseppe, Maniscalchi Filippo, Di Mauro Francesco, Sciacca Francesco, Spampinato Francesco, Mannino Carmelo, Cuffari Salvatore, Cultrera Ettore, Longo Marco Aurelio, Cuffari Carmelo, Scarpello Filippo, Raciti Domenico, Tudisco Sebastiano, Russo Francesco, Tosto Antonino, Falsaperla Davide, Caputa Giuseppe, Votadoro Gaetano, Caputa Giovambattista, Spampinato Antonino, Ardizzone Salvatore, Torrisi Carmelo, Montagna Antonino, Santonocito Mario, Giuffrida Angela, Foti Grazia, Caltabiano Giuseppe, Pistagno Nicola, Margarone Filippo, Manuli Maria, Manuli Grazia, Infantino Salvatore, Giuffrida Maurizio, Ardito Chiara, Costanzo Maria, Gelsomino Salvatore, Giuffrida Giuseppe, Guglielmino Vincenzo, Condorelli Orazio, Di Mariano Giuseppe, Grungo Santo, Impellizzeri Domenico, Merola Salvatore, Cavallaro Daniela Maria, Furia Orazio, Scuto Giovanni, Zizzo Anna Maria, Bondici Carlo, Rocca Vittorio, Manuli Sebastiano, Castrogiovanni Antonino, Saitta Mario, Sciacca Carmelo, Fichera Salvatore, Lombardo Giuseppe, La Rocca Francesco, Di Mauro Giovanni, Morace Luigi, Ventimiglia Carmelo, Comis Domenico, Raciti Antonino, Borina Sebastiano, Scalia Salvatore, La Magna Maurizio, Marletta Giuseppe, Iginio Salvatore, Rizzotti Sebastiano, Cuscani Giovanni, Bottino Salvatore, Valenti Salvatore, Mirabella Paolo, Rapisarda Rosario, Cannavò Carmelo, Vespa Saverio, Privitera Giuseppe, Pulvirenti Francesco, Isaia Sebastiano, Marchese Mario, Gianni Angelo, Lombardo Orazio, Zappalà Francesco, Paladino Sebastiano, Laudati Giuseppe, Lonerò Michele, Aparo Paolo, Calafiore Paolo, Bongiorno Carmelo, Romeo Salvatore, Carbone Antonino, Rivituso Teodoro Marcello, Raciti Carmelo, Monreale Biagio, appellati.

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti, tutti in epigrafe indicati, già soci lavoratori della società cooperativa ISPA S.r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessoriale del 7 luglio 1990, a seguito di rituale istanza di insinuazione, erano ammessi allo stato passivo della società, quali creditori privilegiati, sia per emolumenti retributivi non corrisposti che per il t.f.r., quest'ultimo riportato nei bilanci sociali e da sempre pacificamente corrisposto sia ai soci lavoratori che ai dipendenti subordinati che avessero cessato il loro rapporto con la cooperativa; successivamente chiedevano all'INPS il pagamento del t.f.r. a carico dell'apposito Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 precostituito per il caso dell'insolvenza del datore, atteso anche il fatto che l'ISPA aveva da sempre regolarmente versato all'INPS i relativi prescritti contributi.

L'Istituto rifiutava tuttavia il pagamento ritenendo incompatibile la posizione dei ricorrenti, quali soci lavoratori, con l'ambito di applicazione della disciplina del Fondo di garanzia in questione, in quanto riservata dal legislatore a beneficio dei soli lavoratori subordinati.

I ricorrenti adivano in conseguenza le vie giudiziarie per il riconoscimento del loro diritto, rilevando in particolare le evidenti analogie esistenti tra la posizione di lavoratore dipendente e quella di socio lavoratore di una cooperativa, tanto da potersi ritenere giustificabile l'estensione, in via di interpretazione analogica, della sfera di applicazione della norma citata di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 al lavoratore, così inteso in senso lato, in nulla rilevando la circostanza che lo stesso espliciti la sua attività con vincolo di subordinazione.

Con sentenza del 27 gennaio 1994 il pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda, ritenendo fondato l'assunto attoreo.

Avverso tale sentenza presentava appello l'INPS, riproponendo le difese spiegate nel giudizio di primo grado. Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

È incontestabile, anche in base ad una semplice lettura del testo normativo, che il legislatore ha inteso riservare l'impiego del Fondo di garanzia *de quo* ai soli lavoratori subordinati, nel caso di avvenuta insolvenza del loro datore di lavoro.

Va peraltro condiviso, siccome corretto, l'assunto giurisprudenziale del tutto dominante, secondo cui non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato allorché l'attività del socio lavoratore si svolga, come nella fattispecie concreta, in prestazioni previste dal patto sociale e dirette al perseguimento dei fini mutualistici, costituendo essa semplice adempimento del contratto sociale.

La società cooperativa di prestazione e lavoro non si pone rispetto ai soci lavoratori nella posizione tipica del datore di lavoro, non avendo, com'è noto, finalità di lucro; e ciò anche se il socio sia tenuto all'osservanza dell'orario di lavoro e dei turni di servizio, o percepisca un compenso commisurato alle giornate di effettivo lavoro e sia soggetto alle assicurazioni sociali (cfr. Cass. n. 4149/1988).

Alla stregua di tali considerazioni la domanda attorea dovrebbe essere rigettata, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza.

Rileva tuttavia il Collegio che non può disconoscersi la copiosa legislazione vigente nel nostro ordinamento che tende vieppiù ad equiparare la posizione di lavoratore dipendente e quella di socio lavoratore, sia sotto il profilo assicurativo, sia sotto quello del sostanziale riconoscimento della natura retributiva ai compensi corrisposti periodicamente ai soci lavoratori.

Si rammentino in proposito l'art. 2 del r.d. n. 1955 del 1923 sull'orario di lavoro e l'art. 2 della legge n. 370/1984 in tema di riposo settimanale e domenicale, che estendono tale normativa ai soci lavoratori ove «godono una retribuzione fissa e periodica, anche se integrata con partecipazione agli utili o altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con operai non appartenenti alla cooperativa»; così come è eloquente il riferimento al «salario» che si rinveniva già nell'art. 10 del r.d. n. 287/1911 secondo il quale «il salario degli ausiliari non (può) essere inferiore a quello dei soci di corrispondente categoria e in ogni caso non inferiore al salario corrente».

Non meno corposa è peraltro anche la prassi statutaria che conferma, come in ispecie, il riferimento ai contratti collettivi di lavoro quale dato costante per la determinazione per compenso dei soci.

Ciò posto, e ritenute comunque assimilabili le posizioni sostanziali dei soci lavoratori e dei lavoratori subordinati, in quanto entrambi economicamente deboli, in posizione di soggezione rispetto alla controparte; considerata inoltre la prassi aziendale che in ispecie prevede la corresponsione pure ai soci lavoratori del t.f.r., quale componente differita del salario, pare al Tribunale che la *ratio* dell'istituto del fondo di garanzia (ovverossia la socializzazione del rischio dell'insolvenza, a tutela del credito di lavoro) avrebbe dovuto condurre il legislatore ad estenderne la disciplina ai soci lavoratori, le cui ragioni di credito trovano parimenti fondamento nell'esecuzione di una prestazione che l'insolvenza della controparte, economicamente forte, pone a rischio.

Sembra pertanto non manifestamente infondata, oltre che palesemente rilevante ai fini della decisione, la questione di illegittimità costituzionale, per contrarietà all'art. 3 della Costituzione della norma citata di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982, nella parte in cui in modo irrazionale esclude i soci lavoratori dalla possibilità di ricorrere ai fondi di garanzia, in caso di insolvenza della cooperativa, riservandola al solo lavoratore subordinato e, in tal modo, applicando a situazioni sostanzialmente analoghe una disciplina diversa; ciò tanto più se, come nella fattispecie concreta, sono stati da sempre effettuati dalla società cooperativa i versamenti all'INPS dei relativi contributi, nonché realizzati i conseguenti accantonamenti da parte dell'Istituto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 297/1982, nella parte in cui esclude i soci lavoratori dalla possibilità di ricorrere al fondo di garanzia in caso di insolvenza della società cooperativa, riservandola al solo lavoratore subordinato, per contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Catania, addì 14 luglio 1995

Il presidente: PAGANO

N. 611

*Ordinanza emessa il 14 luglio 1995 dal tribunale di Catania
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bondici Stefano ed altri*

Previdenza e assistenza sociale - Trattamento di fine rapporto in caso di fallimento del datore di lavoro - Diritto dei lavoratori e loro aventi causa al pagamento dello stesso a carico del fondo di garanzia INPS trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99, stesso decreto per il caso siano state proposte opposizioni e impugnazioni riguardanti il loro credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo - Mancata estensione di detta normativa ai soci di cooperative di produzione e lavoro per il difetto agli stessi della qualità di lavoratori subordinati secondo la giurisprudenza - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi della tutela del lavoro e della cooperazione.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1435/1994 r.g., vertente tra l'I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale), appellante; e Bondici Stefano, Mascali Salvatore, Distefano Carmelo, Morace Luigi, Raciti Mario, Mascali Maria, Della Vita Nunzia, Viglianesi Giuseppe, Cucuccio Orazio, Campagna Gaetano, Coco Carmelo, Torre Anna, Faro Anna Maria, Coco Sebastiana, Portale Paolo, Freni Francesco, Costantino Domenico, Finocchiaro Giuseppe, Bonaccorsi Angelo, Lombardo Salvatrice, Spampinato Alfio, Rizzotti Santo, Palla Antonino, Occhipinti Salvatore, Cutuli Giuseppe, Scalia Concetto, Savo Luigi, Marletta Concetto, Rizzotti Santo, Rizzotti Salvatore, Cosentino Giuseppe, Terranova Angelo, Strano Sebastiano, Schillirò Salvatore, Russo Giuseppe, Condorelli Carmelo, Viglianesi Agatino, Giammarco Gianni, Scalia Gustavo, Saraceno Natale, Trippa Concetto, Costanzo Concetto, Nicoletta Santo, Tosto Lorenzo, Bonanno Lucia, Licciardello Carmelo, Privitera Francesco, Giuffrida Claudio Andrea, Di Benedetto Angelo, Pulvirenti Salvatore, Sanfilippo Marcello, Biondi Maddalena, Giuffrida Caterina, Palla Francesco, Tosto Umberto, Buglio Angelo, Catanzaro Salvatore, Tringali Alfonso, Giuffrida Orazio, Finocchiaro Santo, Toscano Rosario, Placenti Gaetano, Pappalardo Rosario, Pappalardo Carmelo, Mancuso Luigi, Germano Giuseppe, Puglisi Agata, Mirabella Gregorio, Alberti Calamacro Salvatore, Buttafuoco Gaetano, Buttafuoco Giuseppe, Consoli Francesco, Pennisi Sebastiano, Spampinato Antonino, Pennisi Pietro, Gagliano Concetto, D'Anna Giuseppe, Puglisi Anna, Greco Rosario, Drago Maurizio, Biondi Nunzia, Tringali Serafina, Nuccio Vito, Corinella Giuseppa, Marsiglia Grazia, Gresta Concetta, Platania Carmela, Mugavero Maria, Balsamo Salvatore, Testai Giuseppe, Castro Giuseppe, Bonnici Orazio, Battaglia Matteo, Zuccaro Giuseppe, Bonaventura Barbaro, appellati.

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti, tutti in epigrafe indicati, già soci lavoratori della società cooperativa ISPA S.r.l., posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto assessoriale del 7 luglio 1990, a seguito di rituale istanza di insinuazione, erano ammessi allo stato passivo della Società, quali creditori privilegiati, sia per emolumenti retributivi non corrisposti che per il t.f.r., quest'ultimo riportato nei bilanci sociali e da sempre pacificamente corrisposto sia ai soci lavoratori che ai dipendenti subordinati che avessero cessato il loro rapporto con la cooperativa; successivamente chiedevano all'INPS il pagamento del t.f.r. a carico dell'apposito Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 preconstituito per il caso dell'insolvenza del datore, atteso anche il fatto che l'ISPA aveva da sempre regolarmente versato all'INPS i relativi prescritti contributi.

L'Istituto rifiutava tuttavia il pagamento ritenendo incompatibile la posizione dei ricorrenti, quali soci lavoratori, con l'ambito di applicazione della disciplina del Fondo di garanzia in questione, in quanto riservata dal legislatore a beneficio dei soli lavoratori subordinati.

I ricorrenti adivano in conseguenza le vie giudiziarie per il riconoscimento del loro diritto, rilevando in particolare le evidenti analogie esistenti tra la posizione di lavoratore dipendente e quella di socio lavoratore di una cooperativa, tanto da potersi ritenere giustificabile l'estensione, in via di interpretazione analogica, della sfera di applicazione della norma citata di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982 al lavoratore, così inteso in senso lato, in nulla rilevando la circostanza che lo stesso espliciti la sua attività con vincolo di subordinazione.

Con sentenza del 27 gennaio 1994 il pretore di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda, ritenendo fondato l'assunto attoreo.

Avverso tale sentenza presentava appello l'INPS, riproponendo le difese spiegate nel giudizio di primo grado.

Si costituivano gli appellati chiedendo il rigetto del gravame siccome infondato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 610/1995).

95C1208

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galliei (ang. via Gramsci)

- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goli, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

- ◇ **CASTELMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLE
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GIOLARDICA
Via Emilia, 210

- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 15

- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"

- Piazzale Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzina dell'Università

- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Cairi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzì, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 175/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGGICI S.s.a.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCANO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA 1061A
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA -già Etruria-
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFUOGGIO
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1653/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costia, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1860
Corso Palladio, 11

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1995

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994 - G.U. n. 297 del 21 dicembre 1994)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (+)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di tre righe L. 102.000 L. 120.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 34.000 L. 40.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).

Diritto fisso per il massimo di due righe L. 27.000 L. 32.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga L. 13.500 L. 16.000

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(+) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995 (+)

(D.M. Tesoro 23 novembre 1994)

| | ITALIA | ESTERO | | ITALIA | ESTERO |
|----------------------------------|------------|------------|---|----------|----------|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 | L. 672.000 | Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.450 | L. 2.900 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 | L. 410.000 | | | |

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(+) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 200.000 - semestrale L. 109.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 65.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 199.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 887.000 - semestrale L. 379.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

| | |
|---|-----------------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|-------------------|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|------------------|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|---------------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|-------------------|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 205.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 4 1 0 9 5 *

L. 9.10